



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 171/12

di iniziativa del Consigliere E. ALECCI recante:

"Interventi per la valorizzazione dei portali antichi in pietra";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/3/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/3/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 26/04/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 171/XII pag. 3
Interventi per la valorizzazione dei portali antichi in pietra

Normativa comunitaria

Reg. (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE pag. 9
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE pag. 100
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa nazionale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 pag. 108
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137

Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore) pag. 194
Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici

Normativa regionale

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, art. 2 (Principi e finalità) pag. 196
Statuto della Regione Calabria

Documentazione citata

PAC Calabria 2014-2020 pag. 198



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Interventi per la valorizzazione dei portali antichi in pietra”

Ernesto Francesco Alecci

Proposta di legge recante

“Interventi per la valorizzazione degli portali antichi in pietra”

RELAZIONE

L'elemento caratteristico dei centri storici è il portale in pietra, che rappresenta il componente base e anche nobile di ogni costruzione.

Nei secoli trascorsi l'architettura religiosa e nobiliare ha sperimentato l'utilizzo su vasta scala dei portali e degli archi in genere, sia come elementi strutturali e sia come elementi decorativi degli edifici.

Il fascino imperituro delle chiese e delle case padronali, abbellite da sapienti scalpellini, conquista le nuove generazioni e sopravvive ai dettami dell'edilizia moderna.

Lungo le vie dei borghi della nostra regione si possono ammirare diversi edifici di culto e antiche abitazioni ben conservate o recuperate. Ma l'elemento architettonico che cattura ancora oggi l'attenzione dei visitatori è il portale, sia levigato sia scolpito. Si tratta, inoltre, di un componente singolare dell'architettura popolare perché rappresenta la proiezione della casa sulla strada e, in alcuni casi, della famiglia che vi abita. Un elemento, dunque, che si pone come segno distintivo da preservare. La salvaguardia dell'identità culturale passa, infatti, anche attraverso la salvaguardia architettonica degli elementi urbani imprescindibili dell'identità comunitaria.

Non sono infrequenti i casi di asporto di questi portali con conseguente spostamento degli stessi anche fuori regione, pertanto, si rende necessario valorizzare questo patrimonio proteggendolo da trasferimenti arbitrari.

Con la proposta di legge, di seguito illustrata, anche in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. s) dello Statuto della Regione Calabria, si intende disciplinare la valorizzazione dei portali che hanno contribuito e contribuiscono all'abbellimento dei nostri centri storici.

Il territorio calabrese è zeppo di borghi rappresentativi di portali, ecco alcuni dei borghi calabresi che si contraddistinguono per la presenza di antichi portali in pietra: Davoli (CZ) antico borgo medievale famoso per i suoi portali in pietra lavorata che decorano numerose case del centro storico; Delianuova (RC) borgo noto per i suoi portali in pietra verde tipici dell'architettura locale; Caulonia (RC) questo borgo si distingue per i suoi portali in pietra di tufo, finemente lavorati e decorati con motivi geometrici; Stilo (RC) già noto per la chiesa bizantina denominata “la Cattolica” lo è anche per i numerosi portali in pietra delle case nel centro storico; Fiumefreddo Bruzio (CS) con i portali delle sue chiese e dei suoi palazzi nobiliari. E l'elenco non è certamente esaustivo.

I portali antichi della Calabria sono realizzati in diverse tipologie di pietra, tra cui il tufo, il marmo, la pietra di Squillace e la pietra verde di Delianuova. Le lavorazioni usate per la realizzazione di questi portali sono molto raffinate e complesse, con decorazioni scolpite a mano, intagliate e incise con motivi geometrici, floreali e animali.

Molti comuni della regione hanno avviato programmi di restauro e di valorizzazione dei loro portali antichi, per conservare e promuovere questo importante patrimonio culturale.

Il progetto si prefigge di valorizzare i portali presenti su tutto il territorio regionale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e fungere anche da attrazione per il turismo storico culturale.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale. Si prevede, inoltre, che le attività necessarie alla tenuta dell'Elenco regionale dei portali storici siano svolte dal competente dipartimento regionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. In relazione alle possibili azioni della regione in favore di enti pubblici e privati si prevede che le stesse siano finanziate nell'ambito delle risorse nazionali e comunitarie e nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione. Le fonti di finanziamento e gli spazi di disponibilità finanziaria previsti sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali unionali, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili individuate negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati. Varie, sono, comunque, possibilità di finanziare iniziative connesse alle finalità della presente legge, come ad esempio: il PNRR M1C3 "Turismo e Cultura" 4.0 Misura 2 che reca una linea di intervento specifico relativo all'attrattività dei borghi; il PAC 2014-2020 - ALL. 2 alla D.G.R. 115 DEL 21.3.2022- Scheda Nuove Operazioni - "Rafforzamento dell'offerta specializzata di Turismo culturale-religioso; l'asse 6 - misura 6.8.3 del PAC Calabria 2014-2020.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale contenente l'oggetto della legge	//	//	//
2	Norma ordinamentale contenente la definizione di portali storici	//	//	//
3	Norma ordinamentale contenente divieti e prescrizioni	//	//	//
4	Norma ordinamentale che prevede il censimento dei portali	//	//	//
5	Norma ordinamentale che indica la modalità di valorizzazione dei portali	//	//	//
6	Norma di carattere programmatico che consente di prevedere azioni della regione nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza alle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà	//	//	//
7	Norma recante la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In assenza di oneri, non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli stessi.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//

Art. 1
(Oggetto)

1. Costituisce oggetto della presente legge la valorizzazione dei portali antichi in pietra.
2. La regione, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. s) dello Statuto, valorizza i portali antichi in pietra presenti nel territorio regionale.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono portali antichi in pietra gli elementi decorativi in materiale lapideo esposti o non alla pubblica vista.

Art. 3
(Censimento dei portali)

1. I comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale, provvedono al censimento dei portali antichi in pietra presenti sul proprio territorio e lo trasmettono alla Regione.
2. La Regione, sulla base del censimento di cui al comma 1, provvede, all'istituzione dell'"Elenco regionale dei portali antichi in pietra".

Art. 4
(Valorizzazione dei portali)

1. L' Elenco regionale di cui all'articolo 4, comma 2 è reso pubblico, anche a fini promozionali e turistici per la creazione di appositi percorsi, sui siti web istituzionali dei comuni nonché sul portale istituzionale della Regione Calabria.

Art. 5**(Divieti e prescrizioni)**

1. E' vietata la rimozione dei portali antichi in pietra censiti, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Nel caso in cui si rende necessaria la rimozione di un portale censito, nell'ambito di lavori di manutenzione dell'immobile al quale afferisce, lo stesso può essere riutilizzato dal proprietario su un altro immobile ricadente nello stesso Comune o è acquisito al patrimonio comunale per l'impiego quale abbellimento di opere pubbliche.
2. Ove lo stato del portale censito arrechi una situazione di pericolo all'incolumità pubblica, il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, ordina al proprietario dell'immobile di metterlo tempestivamente in sicurezza a propria cura e spese.

Art. 6**(Azioni della Regione)**

1. La Giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, promuove azioni di valorizzazione dei portali antichi in pietra di cui alla presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli atti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, possono prevedere programmi, progetti, misure e iniziative sul territorio per la tutela e la promozione dei portali antichi in pietra di cui alla presente legge, individuando le risorse da utilizzare.
3. Utilizzando le risorse nazionali e comunitarie disponibili e compatibili in osservanza delle disposizioni dell'unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato può finanziare progetti e riconoscere contributi
 - a) ai proprietari degli immobili sui quali insistono portali antichi in pietra censiti per il recupero degli stessi;
 - b) ai comuni nei quali sono presenti portali antichi in pietra censiti per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative atte a valorizzarli.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel pieno rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché di ogni altra norma vigente in materia.

Art. 7**(Norma finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
F.to Ernesto Francesco Alecci

Reg. (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE (1) (2).**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2014.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue:

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 109 del trattato, che, a determinate condizioni, le seguenti categorie possono essere esentate dall'obbligo di notifica: gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti alla ricerca e sviluppo, gli aiuti per la tutela dell'ambiente, gli aiuti all'occupazione e alla formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale. Su questa base la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione

(4) Il regolamento (CE) n. 800/2008, originariamente applicabile fino al 31 dicembre 2013, è stato prorogato dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione (5) e la sua scadenza è prevista al 30 giugno 2014. Il 22 luglio 2013 il regolamento (CE) n. 994/98 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (6) onde conferire alla Commissione il potere di estendere l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto per le quali è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Le nuove categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione per categoria includono: gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, gli aiuti per le infrastrutture a banda larga, gli aiuti a favore dell'innovazione, gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali. Dopo aver acquisito una sufficiente esperienza che consenta di elaborare criteri operativi di esenzione atti a garantire la compatibilità ex ante di altre categorie di aiuti, la Commissione intende rivedere l'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di includere taluni tipi di aiuti che rientrano in tali settori. In particolare la Commissione prevede di definire i criteri applicabili alle infrastrutture portuali e aeroportuali entro dicembre 2015.

(2) Con la comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (7), la Commissione ha dato l'avvio a una più vasta riforma del quadro normativo in materia di aiuti di Stato. La modernizzazione persegue tre obiettivi principali: i) conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo, contribuendo agli sforzi degli Stati membri per un uso più efficiente delle finanze pubbliche; ii) concentrare il controllo ex ante delle misure di aiuto da parte della Commissione sui casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; e iii) semplificare le norme e garantire decisioni più rapide, meglio informate e più solide, basate su motivazioni economiche chiare, un approccio comune e obblighi precisi. La revisione del regolamento (CE) n. 800/2008 costituisce un elemento centrale della strategia di modernizzazione degli aiuti di Stato.

(3) Il presente regolamento dovrebbe consentire una migliore definizione delle priorità delle attività di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere una maggiore trasparenza, una valutazione e un controllo effettivi del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione, nel rispetto delle competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri. Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(4) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 ha consentito alla Commissione di definire meglio le condizioni alle quali talune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato interno e di ampliare il campo di applicazione delle esenzioni per categoria; allo stesso tempo ha evidenziato la necessità di rafforzare la trasparenza, controllare ed effettuare un'adeguata valutazione dei regimi molto grandi, tenendo conto dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato interno.

(5) Conviene definire le condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che l'aiuto persegua obiettivi di interesse comune, abbia un chiaro effetto di incentivazione, sia opportuno e proporzionato, sia concesso in piena trasparenza e sottoposto a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(6) Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(7) Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri possano notificare aiuti i cui obiettivi corrispondono a quelli perseguiti dal regolamento.

(8) Alla luce del maggior impatto potenziale sugli scambi e sulla concorrenza che presentano i grandi regimi, i regimi la cui dotazione annuale media di aiuti di Stato supera una soglia calcolata in base a un valore assoluto dovrebbero in linea di principio essere soggetti alla valutazione relativa agli aiuti di Stato. Tale valutazione dovrebbe verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, nonché l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici e dovrebbe fornire indicazioni circa l'incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi. Al fine di garantire parità di trattamento, la valutazione sugli aiuti di Stato dovrebbe essere effettuata sulla base di un piano di valutazione approvato dalla Commissione. Sebbene tale piano dovrebbe di norma essere elaborato al momento della concezione del regime e approvato in tempo per la sua entrata in vigore, ciò non è sempre possibile in tutti i casi. Pertanto, per non ritardare l'entrata in vigore di tali regimi, il presente regolamento si applicherà loro per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione può decidere di prolungare tale durata dopo l'approvazione del piano di valutazione. A tal fine, il piano di valutazione dovrebbe essere notificato alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime. La Commissione può anche in via eccezionale decidere che, viste le specificità del caso, una valutazione non è necessaria. Gli Stati membri dovrebbero far pervenire alla Commissione le informazioni necessarie per poter effettuare l'esame del piano di valutazione e chiedere informazioni supplementari senza indebiti ritardi per consentire agli Stati membri di completare gli elementi mancanti affinché la Commissione possa adottare una decisione. Tenuto conto della novità di questo processo, la Commissione presenterà, in un documento separato, indicazioni dettagliate sulla procedura applicabile nel periodo di 6 mesi per l'approvazione del piano di valutazione e fornirà i relativi modelli con i quali dovranno essere presentati i piani di valutazione. Le modifiche dei regimi oggetto di valutazione, diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato, dovrebbero essere valutate tenendo conto dell'esito della valutazione e dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. Le modifiche di carattere puramente formale o amministrativo o le modifiche attuate nel quadro delle misure cofinanziate dall'UE non dovrebbero, in linea di principio, essere considerate tali da incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.

(9) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati o agli aiuti ad attività connesse all'esportazione. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. In linea di principio, non costituiscono aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

(10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in linea di principio alla maggior parte dei settori dell'economia. Tuttavia, in alcuni settori, come il settore della pesca e dell'acquacoltura e il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il campo di applicazione dovrebbe essere limitato in considerazione delle norme specifiche vigenti in questi settori.

(11) È opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni. Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.

(12) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti volti ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (8). Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ad altri tipi di aiuti nel settore del carbone, fatta eccezione per gli aiuti a finalità regionale.

(13) La Commissione dovrebbe garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

(14) Al fine di evitarne l'elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1o ottobre 2004 (9), prorogati dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga

dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1° ottobre 2004 (10) o da orientamenti successivi. Fanno eccezione i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un'impresa per determinare se si tratta di un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento.

(15) L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. Pertanto, è opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria.

(16) Considerato il rischio elevato di alterazione delle condizioni degli scambi che gli aiuti di importo elevato presentano sia individualmente che cumulativamente, occorre che essi siano valutati dalla Commissione alla loro notifica. Per ogni categoria di aiuto che rientra nell'ambito del presente regolamento è pertanto opportuno fissare una soglia a un livello che tenga conto della categoria di aiuto in questione e del suo probabile effetto sulle condizioni degli scambi. Gli aiuti di importo superiore a tali soglie dovrebbero rimanere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Occorre evitare che le soglie di cui al presente regolamento siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto, ad esempio in più regimi o progetti con caratteristiche, obiettivi o beneficiari simili.

(17) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Per taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali, le misure per il finanziamento del rischio e, in particolare, gli anticipi rimborsabili, occorre che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali tali strumenti possono essere considerati trasparenti. Non è opportuno considerare aiuti trasparenti i conferimenti di capitale, ferme restando le condizioni specifiche riguardanti gli aiuti al finanziamento del rischio e all'avviamento. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» previsti per i rispettivi tipi di impresa. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (11) precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto.

(18) Per garantire che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti, conviene che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. Gli aiuti dovrebbero essere esentati dalla notifica a norma del presente regolamento solo se i lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati iniziano dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto.

(19) Qualora un aiuto ad hoc contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi che, oltre a soddisfare le condizioni relative all'effetto di incentivazione che si applicano alle PMI, il beneficiario abbia analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza dell'aiuto. Lo Stato membro dovrebbe verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. È opportuno ritenere che gli aiuti a finalità regionale abbiano un effetto di incentivazione se il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato nella regione assistita interessata in assenza di aiuti.

(20) Per i regimi di aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto questo tipo di aiuti è concesso secondo procedure diverse da quelle applicate alle altre categorie di aiuti. I regimi in questione dovrebbero essere stati adottati prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica tuttavia nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione di tali regimi, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario, al quale poi è subentrato il regime successivo.

(21) Per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento, gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, gli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità e gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote e gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, il requisito relativo all'esistenza di un effetto di incentivazione non si applica o dovrebbe essere considerato soddisfatto purché siano soddisfatte le condizioni specifiche previste dal presente regolamento per tali categorie di aiuti.

(22) Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo necessario, occorre che, nella misura del possibile, gli importi massimi di aiuto siano definiti in termini di intensità di aiuto rispetto a una serie di costi ammissibili. Qualora non si riesca a fissare le intensità massime di aiuto, a causa dell'impossibilità di individuare i costi ammissibili o della necessità di introdurre strumenti più semplici per aiuti di importo ridotto, conviene fissare importi massimi di aiuto in termini nominali al fine di garantire la proporzionalità delle misure di aiuto. Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che le intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto siano fissati a un livello che consenta

di ridurre quanto più possibile le distorsioni della concorrenza nel settore sovvenzionato pur affrontando adeguatamente un fallimento del mercato o un problema di coesione. Per quanto concerne gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, l'intensità di aiuto dovrebbe rispettare le intensità di aiuto ammissibili nel quadro delle carte degli aiuti a finalità regionale.

(23) Per il calcolo dell'intensità di aiuto devono essere compresi solo i costi ammissibili. Il regolamento non esenta gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Tutte le cifre utilizzate dovrebbero essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere rispettivamente il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (12). Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. E quindi opportuno stabilire che, qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili previste nel presente regolamento possono essere aumentate, tranne nel caso degli aiuti a finalità regionale che possono essere esentati solo se conformi alle carte approvate.

(24) Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l'importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto che rispetti l'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto a una determinata data, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale (importo limitato) occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

(25) Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto stabilite dal presente regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati a norma di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra misure di aiuto con e senza costi ammissibili individuabili, per il cumulo con aiuti «de minimis» e per il cumulo con gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità. Spesso gli aiuti «de minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili. In tal caso, dovrebbe essere possibile cumulare liberamente l'aiuto «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto di cui al capo III.

(26) I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi andrebbero presi in considerazione per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

(27) Poiché gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono, in linea di principio, vietati, è importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è, quindi, essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, occorre richiedere agli Stati membri di istituire siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l'aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. In base alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (13), occorre utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e pubblicare agevolmente le informazioni su Internet. Il sito web della Commissione dovrebbe contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, è opportuno pubblicare sul sito web della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento.

(28) Per garantire un controllo efficace delle misure di aiuto conformemente al regolamento (CE) n. 994/98, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, è opportuno prevedere che gli Stati membri siano

tenuti a riferire per quanto riguarda le misure di aiuto esentate a norma del presente regolamento e in merito all'applicazione dello stesso. È opportuno inoltre stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri devono tenere in merito agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento, in conformità del termine di prescrizione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (14).

(29) Per rafforzare l'efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l'inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento. Qualora non soddisfino le condizioni di compatibilità di cui ai capi I e III, gli aiuti concessi non sono coperti dal presente regolamento e costituiscono, pertanto, aiuti illegali che la Commissione valuterà nel quadro della pertinente procedura stabilita nel regolamento (CE) n. 659/1999. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al capo II, la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future non incide sul fatto che le misure passate conformi al presente regolamento hanno beneficiato dell'esenzione per categoria.

(30) Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e onde facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell'Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (15).

(31) Gli aiuti a finalità regionale, essendo volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso. L'obiettivo di tali aiuti è incoraggiare lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro in un contesto sostenibile. Nelle zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, si possono concedere aiuti a finalità regionale volti a promuovere la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Poiché, rispetto alle PMI, le grandi imprese tendono ad essere meno esposte agli svantaggi regionali quando investono in una zona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo per investimenti iniziali a favore di nuove attività economiche in tali zone.

(32) Se un regime di aiuti a finalità regionale è destinato a un numero limitato di settori dell'economia, l'obiettivo e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. Pertanto i regimi settoriali non possono essere esentati dall'obbligo di notifica. Tuttavia, all'atto della notifica, la Commissione può valutarne i possibili effetti positivi nel quadro degli orientamenti, delle discipline o delle decisioni applicabili. Ciò vale, in particolare, per i regimi di aiuti a favore di attività economiche nel settore del carbone, della costruzione navale e dei trasporti. Si ritiene inoltre che, viste le particolari caratteristiche dei settori dell'acciaio e delle fibre sintetiche, gli effetti positivi in termini di coesione non possano prevalere sugli effetti negativi degli aiuti a finalità regionale; non si possono pertanto concedere aiuti a finalità regionale in questi settori. Infine, considerato che i settori del turismo e della banda larga svolgono un ruolo importante nelle economie nazionali e, in generale, esercitano un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che i regimi di aiuti a finalità regionale a favore delle attività turistiche e della banda larga siano esentati dall'obbligo di notifica. Anche la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli sono strettamente connesse alle economie locali e regionali e dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria.

(33) La produzione e la distribuzione di energia e le infrastrutture energetiche sono soggette a norme settoriali della legislazione sul mercato interno, che si ritrovano nei criteri atti a garantire la compatibilità degli aiuti concessi in questi settori con il mercato interno e la loro coerenza con la politica ambientale ed energetica dell'UE. Gli aiuti a finalità regionale concessi a norma della sezione 1 del presente regolamento perseguono obiettivi di sviluppo economico e di coesione e sono quindi soggetti a condizioni di compatibilità molto diverse. Le disposizioni del presente regolamento sugli aiuti a finalità regionale non dovrebbero quindi applicarsi alle misure che riguardano la produzione e la distribuzione di energia e le infrastrutture energetiche.

(34) Gli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme, gli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione, gli investimenti in misure di efficienza energetica, compresi i progetti per l'efficienza energetica degli immobili, gli investimenti per il risanamento di siti contaminati e per gli studi ambientali non influenzano direttamente il funzionamento dei mercati dell'energia. Al tempo stesso, tali investimenti possono contribuire a conseguire sia gli obiettivi di politica regionale sia gli obiettivi in materia di energia e ambiente dell'Unione europea. In tal caso, a seconda dell'obiettivo principale perseguito dalla misura in questione, si possono applicare sia le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti a finalità regionale che quelle relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente.

(35) Per evitare di favorire gli investimenti in capitale rispetto agli investimenti nei costi del lavoro, è necessario che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti siano misurabili sulla base sia dei costi di investimento che dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati direttamente da un progetto d'investimento.

(36) È opportuno che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti non siano esentati dall'obbligo di notifica nel caso in cui siano concessi a un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività nella zona interessata entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.

(37) La Commissione ha acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato agli aiuti a finalità regionale al funzionamento volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o in zone scarsamente popolate e di merci ivi ulteriormente trasformate nonché i sovraccosti di produzione e di esercizio (diversi dai costi aggiuntivi di trasporto) sostenuti dai beneficiari stabiliti nelle regioni ultraperiferiche. Poiché esiste un rischio di sovracompensazione dei costi di trasporto derivante dal sostegno aggiuntivo dei programmi POSEI nel settore agricolo e non potendo escludere che alcuni prodotti agricoli siano prodotti in una zona alternativa, il settore agricolo dovrebbe essere escluso dagli aiuti a finalità regionale al funzionamento volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o in zone scarsamente popolate a norma del presente regolamento. Gli aiuti a finalità regionale al funzionamento che compensano i sovraccosti nelle regioni ultraperiferiche, diversi dai costi aggiuntivi di trasporto, dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo a condizione che il loro livello sia limitato al 15% del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata, o al 25% del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella stessa regione, oppure al 10% del fatturato annuo del beneficiario sempre nella stessa regione. Se l'aiuto non supera l'importo risultante da uno di tali metodi alternativi per determinare i sovraccosti di esercizio (diversi dai costi di trasporto), si può considerare giustificato in termini di contributo allo sviluppo regionale e proporzionato agli svantaggi di cui soffrono le imprese nelle regioni ultraperiferiche.

(38) Gli aiuti per lo sviluppo urbano, affrontando l'elevata concentrazione di problemi di natura economica, ambientale e sociale delle aree urbane situate nelle zone assistite individuate in una carta degli aiuti a finalità regionale, contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso. I fallimenti del mercato cui gli aiuti per lo sviluppo urbano devono rimediare sono connessi alle condizioni di finanziamento per lo sviluppo urbano, alla mancanza di un approccio integrato per lo sviluppo urbano, a una carenza di finanziamenti che ha reso necessaria una maggiore mobilitazione delle limitate risorse pubbliche e all'esigenza di un'impostazione più commerciale per la riabilitazione delle zone urbane. È quindi opportuno che gli aiuti per lo sviluppo urbano volti a sostenere lo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per affrontare i problemi supplementari individuati nelle zone assistite fruiscono di un'esenzione per categoria.

(39) È opportuno che gli investimenti corrispondenti alle priorità della strategia Europa 2020 (16) in materia di tecnologie verdi e passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio che vengono realizzati nelle zone assistite individuate nella relativa carta degli aiuti a finalità regionale siano ammessi a ricevere importi più elevati di aiuto tramite maggiorazioni regionali.

(40) Le PMI svolgono un ruolo determinante per la creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e di sviluppo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che provocano loro gli svantaggi tipici descritti di seguito. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre, la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, è pertanto necessario che il presente regolamento esoneri alcune categorie di aiuti quando gli aiuti sono concessi a favore delle PMI. Fra le categorie contemplate dovrebbero rientrare, in particolare, gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI e gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere.

(41) Le PMI che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (17) spesso incontrano difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi derivanti dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri o paesi terzi. Data l'importanza della CTE per la politica di coesione volta a fornire un quadro per l'attuazione di azioni comuni e scambi a livello di politiche fra soggetti nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o paesi terzi, è auspicabile che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate dai progetti CTE al fine di agevolarne la conformità alle norme sugli aiuti di Stato. In materia di cooperazione territoriale europea, il presente regolamento dovrebbe affrontare le questioni specifiche riguardanti l'intensità degli aiuti a finalità regionale applicabile ai progetti CTE, i costi di cooperazione delle PMI connessi ai progetti CTE e gli obblighi di pubblicazione e informazione e di comunicazione e conservazione dei dati a fini di controllo.

(42) Alla luce delle differenze esistenti tra le PMI e dei loro svantaggi specifici, si possono fissare diverse intensità di base e diverse maggiorazioni.

(43) Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (18) esistono, nell'Unione, alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano determinati tipi di investimenti in diverse fasi dello sviluppo delle imprese. Tali fallimenti del mercato derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono

i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento dei mercati del capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso delle PMI al capitale e può giustificare l'intervento pubblico, risiede nell'imperfezione e nell'asimmetria dell'informazione. Ciò non solo incide sull'erogazione di capitale di rischio ma ostacola altresì l'accesso al finanziamento del debito per talune PMI. Pertanto, a determinate condizioni, è opportuno esentare dall'obbligo di notifica le misure per il finanziamento del rischio che cercano di attrarre capitali privati per finanziare il rischio di PMI non quotate caratterizzate da un deficit di finanziamento e che garantiscono decisioni d'investimento orientate al profitto e una gestione commerciale degli intermediari finanziari.

(44) A talune condizioni, occorre esentare dall'obbligo di notifica anche gli aiuti all'avviamento per le piccole imprese, gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate in PMI e gli aiuti per i costi di esplorazione delle PMI.

(45) Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica sostenibile, rafforzare la competitività e promuovere l'occupazione. L'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 e della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione (19) dimostra che i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e provocare inefficienze connesse a esternalità, a ricadute in termini di beni pubblici/conoscenza, a un'informazione imperfetta e asimmetrica e a problemi di coordinamento e di messa in rete.

(46) Le PMI possono incontrare difficoltà ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di conoscenze o a personale altamente qualificato. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità e gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, compresi gli aiuti per finanziare i costi connessi ai diritti di proprietà industriale possono ovviare a tali problemi ed è pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esenti dall'obbligo di notifica.

(47) Per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca dovrebbe rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale. Se un progetto prevede attività diverse, è opportuno precisare per ciascuna di esse se rientra in una delle categorie summenzionate oppure in nessuna di esse. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, ossia ripercorrere le varie fasi dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può quindi essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, un'attività realizzata in una fase iniziale può rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale. La parte sovvenzionata del progetto può altresì comprendere studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca.

(48) Per aprire nuovi orizzonti alla ricerca e all'innovazione, diventano sempre più necessarie infrastrutture di ricerca di alta qualità in quanto attraggono ricercatori da tutto il mondo e sono essenziali per sostenere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per le principali tecnologie abilitanti. Le infrastrutture pubbliche di ricerca dovrebbero continuare a collaborare con la ricerca industriale. Occorre garantire l'accesso a infrastrutture di ricerca a finanziamento pubblico secondo modalità e condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie. Se tali condizioni non sono rispettate, la misura di aiuto non dovrebbe essere esentata dall'obbligo di notifica. Una determinata infrastruttura di ricerca può essere detenuta, gestita e utilizzata da più soggetti e può essere utilizzata in modo cooperativo da enti pubblici e da imprese.

(49) Le infrastrutture di ricerca possono servire per attività economiche e non economiche. Per evitare che alcune attività economiche possano beneficiare di aiuti di Stato tramite il finanziamento pubblico di attività non economiche, bisognerebbe poter facilmente distinguere i costi e il finanziamento delle due tipologie di attività. Se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia economiche che non economiche, il finanziamento con risorse statali dei costi connessi alle attività non economiche non costituisce aiuto di Stato. I finanziamenti pubblici sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Solo questi ultimi dovrebbero essere presi in considerazione al fine di assicurare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto. Se utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche, il finanziamento dell'infrastruttura può essere interamente escluso dalle norme in materia di aiuti di Stato a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia un'attività direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura o ad esso necessaria oppure intrinsecamente legata al suo principale uso per attività non economiche e di portata limitata. Questa condizione si può ritenere soddisfatta se le tali attività economiche necessitano degli stessi fattori produttivi (quali materiali, attrezzature, manodopera, capitale fisso) delle attività non economiche e se la capacità assegnata ogni anno all'attività economica non supera il 20% della capacità annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca.

(50) Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati ad affrontare le inefficienze del mercato dovute a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo di tali poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze al loro interno. Gli aiuti di Stato possono sostenere gli investimenti in infrastrutture aperte e comuni per i poli di innovazione o sostenere il funzionamento dei poli, così da migliorare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendimento. Gli aiuti al funzionamento a favore dei poli di innovazione dovrebbero, tuttavia, essere concessi solo su base temporanea per un periodo limitato non superiore a 10 anni. Il rapporto tra l'importo complessivo degli aiuti concessi rispetto al totale dei costi ammissibili non dovrebbe superare il 50% durante il periodo in cui è concesso l'aiuto.

(51) L'innovazione dei processi e dell'organizzazione può risentire di fallimenti del mercato, sotto forma di informazione imperfetta e di esternalità positive, che dovrebbero essere oggetto di misure specifiche. Gli aiuti per questo tipo d'innovazione sono importanti soprattutto per le PMI, poiché queste sono soggette a vincoli che possono ridurre la capacità di migliorare i metodi di produzione o di distribuzione o di rafforzare significativamente le pratiche commerciali, l'organizzazione del luogo di lavoro e le relazioni

esterne. Al fine di stimolare le grandi imprese a collaborare con le PMI nelle attività d'innovazione dei processi e dell'organizzazione, è opportuno che anche le misure di aiuto che finanziano i costi sostenuti dalle grandi imprese per tali attività beneficino, a determinate condizioni, del regolamento di esenzione per categoria.

(52) La promozione della formazione e dell'assunzione/occupazione dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità rappresenta un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche dell'Unione e degli Stati membri.

(53) La formazione induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria dell'Unione e svolge un ruolo importante nella strategia dell'Unione a favore dell'occupazione. Gli aiuti per la promozione della formazione dovrebbero quindi, a determinate condizioni, essere esentati dall'obbligo di notifica. Tenuto conto degli svantaggi particolari che le PMI si trovano ad affrontare e dei costi relativi più elevati che esse devono sostenere per investire nella formazione, occorre aumentare, nel caso delle PMI, le intensità degli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Le intensità degli aiuti esentati dal presente regolamento dovrebbero essere incrementate anche se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o a lavoratori con disabilità. Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.

(54) Alcune categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità incontrano ancora notevoli difficoltà per accedere al mercato del lavoro e per rimanervi. Per questo motivo, le autorità pubbliche possono adottare misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale di queste categorie di lavoratori, in particolare dei giovani. Poiché i costi del lavoro rientrano nei normali costi di esercizio di un'impresa, gli aiuti all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità dovrebbero avere un effetto positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non dovrebbero limitarsi a permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica, se verosimilmente aiutano queste categorie di lavoratori ad accedere o a riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi. Come esposto nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» (20), i principali elementi della strategia dell'UE sulla disabilità riuniscono iniziative antidiscriminazione, per le pari opportunità e di inclusione attiva e rispecchiano la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che è stata sottoscritta dall'UE e dalla maggioranza degli Stati membri. Il presente regolamento fa riferimento agli aiuti a favore di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della convenzione.

(55) Come precisato nella comunicazione della Commissione, «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (21), la crescita sostenibile per un'economia efficiente dal punto di vista delle risorse, più verde e più competitiva è una delle componenti principali dell'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della strategia Europa 2020. Lo sviluppo sostenibile dipende, tra le altre cose, da un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. I fallimenti del mercato che si verificano nel settore della tutela dell'ambiente fanno sì che, in normali condizioni di mercato, le imprese non abbiano sempre un incentivo a ridurre l'inquinamento che provocano, giacché una tale riduzione potrebbe aumentare i loro costi senza procurare benefici. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività.

(56) L'introduzione di norme ambientali obbligatorie può risolvere tale fallimento del mercato. Mediante investimenti che vanno oltre le norme obbligatorie dell'Unione si può conseguire un livello più elevato di tutela ambientale. Pertanto, al fine di incentivare le imprese a migliorare il livello di tutela ambientale al di là delle norme obbligatorie dell'Unione europea, è opportuno che gli aiuti di Stato in questo settore siano oggetto di un'esenzione per categoria. Per non dissuadere gli Stati membri dal fissare norme nazionali vincolanti più rigorose delle corrispondenti norme dell'Unione, tali aiuti di Stato dovrebbero essere esentati indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose di quelle dell'Unione.

(57) In linea di principio, gli investimenti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore non possono beneficiare di aiuti. Tuttavia, gli aiuti di Stato che incentivano le imprese ad adattarsi anticipatamente a norme future dell'Unione non ancora in vigore e non applicabili retroattivamente possono indurre le imprese a migliorare il loro comportamento ambientale. Gli aiuti alle imprese per adeguarsi a norme future dell'Unione possono far sì che si raggiunga più rapidamente un elevato livello di tutela dell'ambiente e pertanto dovrebbero essere esentati.

(58) Fra gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'UE si è prefissata di conseguire un miglioramento dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020 e, in particolare, ha adottato la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (22), la quale stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione con l'obiettivo generale di ridurre di almeno il 20% il consumo di energia primaria dell'Unione. Al fine di agevolare il conseguimento di detti obiettivi, è opportuno che le misure a favore dell'efficienza energetica, della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico ottengano un'esenzione per categoria.

(59) Le misure per l'aumento dell'efficienza energetica degli immobili corrispondono alle priorità della strategia Europa 2020 in materia di passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio. A causa della mancanza di un approccio integrato per l'efficienza energetica degli immobili, tali investimenti risentono spesso di una carenza di investimenti che rendono necessaria una maggiore mobilitazione delle limitate risorse pubbliche. Pertanto gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostenere investimenti

in misure di efficienza energetica degli immobili attraverso aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette ai proprietari degli immobili o ai locatari, in linea con le disposizioni generali sulle misure di efficienza energetica, ma anche sotto forma di prestiti e garanzie per il tramite di intermediari finanziari scelti secondo un meccanismo di selezione trasparente a norma delle disposizioni specifiche dei progetti per l'efficienza energetica degli immobili.

(60) Per conseguire gli obiettivi dell'Unione in termini di energia rinnovabile di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (23) e nella misura in cui occorra un sostegno aggiuntivo oltre a un quadro normativo quale il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (24), gli aiuti agli investimenti che promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria.

(61) È auspicabile che anche gli aiuti al funzionamento a favore di impianti su scala ridotta che producono energia rinnovabile beneficino, a condizioni ben definite, di un'esenzione per categoria, vista la limitata distorsione degli scambi e della concorrenza. Gli aiuti al funzionamento a favore di impianti su più grande scala dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria se le distorsioni della concorrenza sono limitate. Tali aiuti a favore di tecnologie nuove e innovative possono essere oggetto di un'esenzione per categoria se vengono concessi sulla base di una procedura di gara competitiva aperta ad almeno una di queste tecnologie, mediante un meccanismo che espone i produttori di energia rinnovabile ai prezzi di mercato. Gli aiuti complessivi concessi su questa base non possono essere concessi per più del 5% della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili. Gli aiuti concessi mediante procedure di gara aperte a tutte le tecnologie di energia rinnovabile dovrebbero essere interamente coperti dall'esenzione per categoria. In linea di principio, al fine di limitare gli effetti distorsivi complessivi, i regimi di aiuto al funzionamento dovrebbero essere aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunità dell'energia. Si esortano gli Stati membri a mettere a punto un meccanismo di cooperazione prima di concedere un sostegno transfrontaliero, poiché altrimenti la produzione in impianti di altri paesi non verrà conteggiata ai fini del conseguimento dei loro obiettivi nazionali di energie rinnovabili. Tenuto conto di tali difficoltà, gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di tempo sufficiente per poter elaborare regimi di sostegno adeguati aperti ad altri paesi. Pertanto, tale apertura non è una condizione per l'esenzione dall'obbligo di notifica, nella misura in cui non è richiesta dal trattato.

(62) Gli aiuti per la produzione di energia idroelettrica possono avere un duplice impatto: da un lato, un impatto positivo in termini di emissioni ridotte di gas a effetto serra e, dall'altro, un probabile impatto negativo sui sistemi idrici e sulla biodiversità. È pertanto opportuno che, nel concedere aiuti per l'energia idroelettrica, gli Stati membri si conformino alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (25), in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici.

(63) Gli aiuti dovrebbero essere concessi unicamente a forme sostenibili di energie rinnovabili. È opportuno che gli aiuti per i biocarburanti siano oggetto del presente regolamento solo nella misura in cui sono concessi per biocarburanti sostenibili conformemente alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, gli aiuti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari dovrebbero essere esclusi dall'esenzione a norma del presente regolamento al fine di incentivare il passaggio alla produzione di forme più avanzate di biocarburanti. Gli aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione dovrebbero essere esclusi dall'esenzione per categoria in quanto tale obbligo legale può costituire un incentivo sufficiente per gli investimenti in questi tipi di energia rinnovabile.

(64) Gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (26) finalizzati a promuovere la tutela dell'ambiente, di cui al presente regolamento, possono contribuire indirettamente alla protezione ambientale. Tuttavia le imposte ambientali dovrebbero rispecchiare il costo sociale delle emissioni mentre gli sgravi fiscali possono incidere negativamente su questo obiettivo. Sembra pertanto opportuno limitare la durata di questi ultimi al periodo di applicazione del presente regolamento. Al termine di tale periodo, è necessario che gli Stati membri riconsiderino l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza, l'aiuto dovrebbe essere concesso secondo modalità identiche per tutti i concorrenti che si ritrovano in una situazione di fatto simile. Per salvaguardare al meglio il segnale di prezzo che l'imposta ambientale cerca di fornire alle imprese, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire il regime di sgravio fiscale in base a un meccanismo di esborso basato su un importo di compensazione fisso annuo (rimborso fiscale).

(65) Alla luce del principio «chi inquina paga», i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore. Gli aiuti per il risanamento di siti contaminati sono giustificati quando non è possibile individuare il responsabile della contaminazione in base al diritto applicabile. Tuttavia, è opportuno applicare le condizioni sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, quali definite nella direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (27), modificata dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (28) e dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,

relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). Pertanto, a determinate condizioni, questo tipo di aiuti dovrebbe essere oggetto dell'esenzione per categoria al fine di agevolare la correzione di un danno ambientale esistente.

(66) In linea con la gerarchia dei rifiuti stabilita dalla direttiva quadro sui rifiuti dell'Unione europea, il settimo programma di azione in materia di ambiente annovera il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti fra le priorità principali della politica ambientale dell'Unione europea. Gli aiuti di Stato a favore di queste attività possono contribuire alla tutela dell'ambiente purché sia soddisfatto l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti) (30). Inoltre, tali aiuti non dovrebbero indirettamente esentare gli inquinatori dagli oneri che dovrebbero incombere loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa. Di conseguenza, gli aiuti a favore di tali attività dovrebbero essere oggetto di un'esenzione per categoria solo se riguardano rifiuti di altre imprese e se i materiali trattati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente.

(67) Un'infrastruttura energetica moderna è fondamentale per realizzare un mercato dell'energia integrato e per permettere all'Unione di raggiungere i propri obiettivi energetici e climatici. In particolare, la creazione e l'ammodernamento di infrastrutture nelle regioni assistite contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso, promuovendo gli investimenti e la creazione di posti di lavoro e il funzionamento dei mercati dell'energia nelle zone più svantaggiate. Al fine di limitare gli eventuali effetti distorsivi di tali aiuti, dovrebbero ottenere l'esenzione per categoria solo gli aiuti alle infrastrutture oggetto della legislazione sul mercato interno dell'energia e ad essa conformi.

(68) Gli studi ambientali possono contribuire ad individuare gli investimenti necessari per raggiungere un livello più elevato di tutela dell'ambiente. È pertanto opportuno che gli aiuti di Stato a favore della realizzazione di studi ambientali volti a sostenere gli investimenti a tutela dell'ambiente contemplati dal presente regolamento siano oggetto di un'esenzione per categoria. In quanto obbligatori per le grandi imprese, gli audit energetici non possono beneficiare di aiuti di Stato.

(69) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è necessario definire il tipo di eventi che possono costituire una calamità naturale esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, è necessario considerare eventi calamitosi di origine naturale i terremoti, le frane, le inondazioni, in particolare le inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi, le valanghe, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale. I danni causati da condizioni meteorologiche avverse quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non dovrebbero essere considerati una calamità naturale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per garantire che gli aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali rientrino di fatto nell'esenzione, è opportuno che il presente regolamento fissi condizioni conformi alla prassi consueta e il cui rispetto assicuri che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali possano beneficiare dell'esenzione per categoria. Tali condizioni dovrebbero in particolare riguardare il riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri della natura di calamità naturale dell'evento e il nesso causale diretto tra la calamità naturale e i danni subiti dall'impresa beneficiaria, che può essere un'impresa in difficoltà, e devono far sì che siano evitate sovracompenzazioni. La compensazione non dovrebbe superare quanto necessario per consentire al beneficiario di ripristinare la situazione in cui si trovava prima della calamità.

(70) Nel settore del trasporto aereo e marittimo di passeggeri, gli aiuti hanno carattere sociale quando rispondono alla necessità di garantire collegamenti regolari ai residenti delle regioni remote, riducendo determinati costi dei titoli di trasporto che questi devono sostenere. Ciò può valere per le regioni ultraperiferiche, per Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, per altre isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e per le zone scarsamente popolate. Se una regione remota è collegata allo Spazio economico europeo da vari collegamenti di trasporto, compresi collegamenti indiretti, è auspicabile che gli aiuti possano essere concessi per tutti i collegamenti e per i trasporti effettuati da tutti i vettori che vi operano. Gli aiuti devono essere concessi senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e possono comprendere anche servizi di linea, charter e a basso costo.

(71) La connettività a banda larga è d'importanza strategica per conseguire l'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della strategia Europa 2020 e per promuovere l'innovazione e la coesione sociale e territoriale (31). Gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture a banda larga mirano a promuovere lo sviluppo di tali infrastrutture e delle relative opere di ingegneria civile nelle zone in cui non esistono infrastrutture analoghe, né è probabile che siano realizzate dagli operatori di mercato in un prossimo futuro. Alla luce dell'esperienza della Commissione, questo tipo di aiuti agli investimenti, se rispetta determinate condizioni, non dà luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza. Dette condizioni dovrebbero perseguire in particolare l'obiettivo di limitare le distorsioni della concorrenza subordinando gli aiuti a un processo di selezione genuinamente competitivo e tecnologicamente neutro e assicurando l'accesso all'ingrosso alle reti sovvenzionate, tenendo conto degli aiuti ricevuti da parte dell'operatore di rete. Sebbene, a determinate condizioni, la disaggregazione virtuale possa essere considerata equivalente alla disaggregazione fisica, finché non sarà acquisita una maggiore esperienza in materia occorre valutare caso per caso se un particolare prodotto non fisico o virtuale di accesso all'ingrosso possa essere considerato equivalente alla disaggregazione della rete locale in fibra ottica o di rame. Per questo motivo, e fino a quando tale esperienza acquisita con i casi di aiuti di Stato individuali o

con l'applicazione del quadro regolamentare ex ante non potrà essere presa in considerazione ai fini di una revisione futura, è opportuno esigere che la disaggregazione sia fisica per beneficiare dell'esenzione per categoria a titolo del presente regolamento. Se l'evoluzione futura dei costi e delle entrate è incerta e si verifica una forte asimmetria in termini di informazione, gli Stati membri possono altresì adottare modelli di finanziamento che presentino elementi di controllo e meccanismi di recupero per assicurare un'equa condivisione di entrate non previste. Per evitare oneri eccessivi per i piccoli progetti di dimensione locale è opportuno utilizzare detti modelli solo per progetti che superano una soglia minima.

(72) Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri. Se tali misure rientrano nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le istituzioni e i progetti culturali non danno generalmente luogo a una distorsione significativa della concorrenza e la prassi ha dimostrato che aiuti del genere hanno effetti limitati sugli scambi. L'articolo 167 del trattato riconosce l'importanza che la promozione della cultura riveste per l'Unione europea e i suoi Stati membri e sancisce che l'Unione dovrebbe tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Poiché il patrimonio naturale occupa un posto rilevante nel patrimonio artistico e culturale, ai sensi del presente regolamento la conservazione del patrimonio comprende anche il patrimonio naturale connesso a quello culturale o formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro. Le norme in materia di aiuti di Stato dovrebbero riconoscere le specificità della cultura e delle attività economiche ad essa collegate, tenendo presente la duplice natura della cultura quale bene economico che offre notevoli opportunità per creare ricchezza e occupazione, da un lato, e veicolo di identità, valori e contenuti che rispecchiano e forgianno la nostra società, dall'altro. È opportuno stilare un elenco di obiettivi e di attività culturali ammissibili e specificare i costi ammissibili. Sia gli aiuti agli investimenti che gli aiuti al funzionamento inferiori a determinate soglie dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica, a condizione che sia esclusa ogni sovracompensazione. In generale, non dovrebbero essere oggetto del regolamento le attività che, pur presentando un aspetto culturale, hanno un carattere prevalentemente commerciale a causa di un maggiore rischio di distorsione della concorrenza, come la stampa e i periodici (cartacei o elettronici). Inoltre, l'elenco di obiettivi e di attività culturali ammissibili non comprende attività commerciali, quali la moda, il design o i videogiochi.

(73) Le opere audiovisive svolgono un ruolo essenziale nel formare le identità europee e riflettono le diverse tradizioni degli Stati membri e delle regioni. Mentre tra i film realizzati al di fuori dell'Unione vi è una forte concorrenza, la circolazione dei film europei al di fuori del loro paese di origine è limitata a causa della frammentazione in mercati nazionali o regionali. Il settore è caratterizzato da elevati costi di investimento, dalla percezione di scarsa redditività a causa di un pubblico ristretto e dalle difficoltà di generare finanziamenti privati aggiuntivi. A causa di questi fattori, la Commissione ha messo a punto criteri specifici per valutare la necessità, la proporzionalità e l'adeguatezza degli aiuti a favore di attività quali la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive. La comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (32) ha stabilito nuovi criteri che dovrebbero trovare riscontro nelle norme sull'esenzione per categoria dei regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive. Produzioni transfrontaliere e coproduzioni che hanno maggiori probabilità di essere distribuite in diversi Stati membri giustificano intensità di aiuto più elevate.

(74) Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato, dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria purché soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento. Nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali. L'articolo 165 del trattato riconosce l'importanza di promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. Dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria anche gli aiuti alle infrastrutture che, avendo più di uno scopo ricreativo, sono multifunzionali. Gli aiuti alle infrastrutture turistiche multifunzionali, quali parchi di divertimento e strutture alberghiere, possono tuttavia fruire dell'esenzione solo se fanno parte di un regime di aiuti a finalità regionale destinato ad attività turistiche in una zona assistita e hanno un impatto decisamente positivo sullo sviluppo regionale. Le condizioni di compatibilità relative agli aiuti per le infrastrutture sportive o per le infrastrutture multifunzionali dovrebbero assicurare, in particolare, un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e un equo processo di assegnazione di concessioni ad un terzo, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e alla giurisprudenza dell'Unione, per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, le relative condizioni tariffarie per l'uso dell'infrastruttura dovrebbero essere pubbliche per garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli utenti. Dovrebbe essere esclusa qualsiasi sovracompensazione.

(75) Come sottolineato dalle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 di sostegno alla strategia Europa 2020 (33), gli sforzi dovrebbero mirare ad affrontare le principali strozzature che ostacolano la crescita a livello di UE, comprese quelle connesse al funzionamento del mercato interno e alle infrastrutture. La disponibilità di infrastrutture a livello locale costituisce un presupposto importante per migliorare il clima per le imprese e i consumatori e per ammodernare e sviluppare la base industriale al fine di garantire il pieno funzionamento del mercato interno, come indicato nella raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (34), che fa parte degli orientamenti integrati della strategia Europa 2020. Se messe a disposizione degli

interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria, tali infrastrutture consentono di creare un ambiente favorevole agli investimenti privati e alla crescita, contribuendo quindi positivamente a obiettivi di interesse comune, in particolare le priorità e gli obiettivi della strategia Europa 2020 (35), senza aumentare i rischi di distorsione. Alcune misure adottate dagli Stati membri riguardo alle infrastrutture locali non costituiscono aiuti in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché il beneficiario non svolge un'attività economica, perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri o perché la misura costituisce una compensazione per un servizio di interesse economico generale che risponde a tutti i criteri della giurisprudenza sul caso Altmark (36). Tuttavia, se il finanziamento di queste infrastrutture locali costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tali aiuti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo quando si tratta di importi modesti.

(76) Poiché gli aiuti per altri tipi di infrastrutture possono essere soggetti a criteri specifici e ben delineati atti a garantire la loro compatibilità con il mercato interno, le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti a favore delle infrastrutture locali non dovrebbero applicarsi agli aiuti a favore dei seguenti tipi di infrastrutture: infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, infrastrutture energetiche, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, infrastrutture a banda larga, cultura e conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali e infrastrutture portuali e aeroportuali.

(77) Alla luce dell'esperienza della Commissione in questo ambito, è auspicabile sottoporre a periodica revisione la politica in materia di aiuti di Stato. Occorre pertanto limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. È opportuno definire delle disposizioni transitorie, comprese norme applicabili ai regimi di aiuto esentati, al termine del periodo di applicazione del presente regolamento. Tali norme dovrebbero consentire agli Stati membri di adeguarsi all'eventuale futuro regime. Il periodo transitorio non dovrebbe applicarsi tuttavia ai regimi di aiuti a finalità regionale, compresi i regimi di aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, la cui esenzione deve scadere alla data di scadenza delle carte approvate degli aiuti a finalità regionale, e a taluni regimi di aiuti al finanziamento del rischio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(4) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(5) GU L 320 del 30.11.2013, pag. 22.

(6) GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11.

(7) COM(2012) 209 dell'8.5.2012.

(8) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

(9) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(10) GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3.

(11) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(12) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(13) GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.

(14) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(16) Doc. EUCO 13/10 REV 1.

(17) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(18) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(19) GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

(20) COM(2010) 636 del 15.11.2010.

(21) COM(2010) 2020 del 3.3.2010.

(22) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

(23) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(24) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(25) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(26) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(27) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(28) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

(29) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

(30) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(31) COM(2010) 245 del 19.5.2010.

(32) GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1.

(33) Doc. EUCO 13/10 REV 1.

(34) GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.

(35) COM(2010) 2020 del 3.3.2010.

(36) Sentenza della Corte di giustizia, del 24 luglio 2003, nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in presenza di Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (Raccolta 2003, pag. I-7747).

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI**Articolo 1 Campo di applicazione**
In vigore dal 1 agosto 2021

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
- c) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- e) aiuti alla formazione;
- f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; (41)
- l) aiuti per le infrastrutture locali; (41)
- m) aiuti a favore degli aeroporti regionali; (42)
- n) aiuti a favore dei porti; (42)
- o) aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea; e (45)
- p) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU. (45)

2. Il presente regolamento non si applica:

a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, e agli aiuti attuati sotto forma di prodotti finanziari conformemente alla sezione 16 del suddetto capo, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. In merito agli aiuti di cui alla sezione 16 del capo III del presente regolamento, al fine di valutare se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro relativa al prodotto finanziario superi i 150 milioni di EUR, sono presi in considerazione solo i contributi concessi da uno Stato membro al comparto degli Stati membri della garanzia dell'Unione, di cui all' *articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (38)* che sono destinati al prodotto finanziario specifico. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione. Qualora la Commissione abbia già prorogato l'applicazione del presente regolamento oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati membri possono decidere di prorogare detti regimi fino al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato abbia presentato una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale concessi a norma del presente regolamento possono essere prorogati, mediante deroga, fino alla scadenza del periodo di validità delle relative carte degli aiuti a finalità regionale; (44)

b) a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;

c) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3. Il presente regolamento non si applica:

a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal *regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione ("PEI") in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD"), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, fatta eccezione per le operazioni di cui all' *articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (39)*; (46)

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al

funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione ("PEI") in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD"), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU; (46)

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio (37);

e) alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 13. (40)

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

4. Il presente regolamento non si applica:

a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter della sezione 2 bis, e alla sezione 16 del capo III;

b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);

c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter, degli aiuti a favore delle PMI a norma dell'articolo 56 septies e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari di cui agli articoli 16, 21, 22 e 39 e alla sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. (43)

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;

b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

(37) Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

(38) *Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021*, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(39) *Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

(40) Comma inizialmente corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2014, n. 349, Serie L; successivamente così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 1, lett. b) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(41) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 1, lett. a) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(42) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1 punto 1, lett. a) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE e poi così sostituita dall' *art. 1, par. 1, punto 1, lettera a), numero i), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(43) Paragrafo modificato dall' *art. 1, par. 1 punto 1, lett. c) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE* , a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*; dall' *art. 2, par. 1, punto 1, numero 2, del Regolamento 2 luglio 2020, n. 2020/972/UE* , a decorrere dal 27 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/972/UE* e poi così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 1, lettera d), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

(44) Lettera sostituita dall' *art. 2, par. 1, punto 1, numero 1, del Regolamento 2 luglio 2020, n. 2020/972/UE* , a decorrere dal 27 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/972/UE* e dall' *art. 1, par. 1, punto 1, lettera b), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

(45) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1, punto 1, lettera a), numero ii), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

(46) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1, punto 1, lettera c), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

Articolo 2 Definizioni

In vigore dal 1 agosto 2021

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 3) «lavoratore con disabilità»:
 - a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
 - b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- 4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
 - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) aver superato i 50 anni di età;
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- 5) «trasporto»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi;
- 6) «costi di trasporto»: costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari, per viaggio, comprendenti:
 - a) costi di nolo, di movimentazione e di stoccaggio temporaneo, nella misura in cui sono connessi al viaggio;
 - b) costi di assicurazione del carico;
 - c) imposte, dazi e prelievi applicabili al carico e, eventualmente, alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;
 - d) i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legate all'aumento del costo del carburante;
- 7) «regioni remote»: le regioni ultraperiferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate;
- 8) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- 9) «produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- 10) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- 11) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;

12) «regioni ultraperiferiche»: regioni di cui all'articolo 349 del trattato. A norma della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, dal 1o gennaio 2012 Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultraperiferica. A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dal 1o gennaio 2014 Mayotte è diventata una regione ultraperiferica;

13) «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive ;

14) «aiuti individuali»:

i) aiuti ad hoc; e

ii) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

15) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

16) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione;

17) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (47) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

19) «obblighi di spesa a livello territoriale»: obblighi imposti ai beneficiari dall'autorità che concede l'aiuto di spendere un importo minimo e/o svolgere un livello minimo di attività di produzione in un determinato territorio;

20) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$$

dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;

21) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

22) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

23) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

- 24) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 25) «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;
- 26) «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- 27) "zone assistite": zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2021 per gli aiuti a finalità regionale concessi fino al 31 dicembre 2021, e zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027 per gli aiuti a finalità regionale concessi dopo il 31 dicembre 2021; (59)
- 28) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- 29) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- 30) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- 31) «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;
- 32) «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;
- 33) «infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;
- 34) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;
- 35) «viaggio»: trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all'interno o all'esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;
- 36) «congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l'investitore privato prevede di investire;
- 37) «finanziamento totale»: importo complessivo dell'investimento effettuato in un'impresa o progetto ammissibili ai sensi della sezione 3 o degli articoli 16 o 39 del presente regolamento, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;
- 38) «procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;
- 39) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole; (57)
- Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale
- 40) le definizioni relative agli aiuti alle infrastrutture a banda larga (sezione 10) si applicano alle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
- 41) «aiuti a finalità regionale agli investimenti»: aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica;
- 42) «aiuti a finalità regionale al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti; (57)
- 43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
- ghisa grezza e ferro-leghe;
 - ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
 - prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:
 - acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
 - c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e) tubi:

tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

44) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;

45) «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;

b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;

c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;

46) «regime destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica»: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;

47) «attività turistica»: le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 55: servizi di alloggio;

b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;

c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;

d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;

e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;

f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

48) «zone scarsamente popolate»: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km² o le regioni NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km² oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto; (57)

48 bis) «zone a bassissima densità demografica»: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km² oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto; (58)

49) «investimento iniziale»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ;

51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;

52) «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto;

- 53) «punto di destinazione»: luogo dove le merci vengono scaricate;
- 54) «punto di origine»: luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;
- 55) «zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, le zone scarsamente popolate o le zone a bassissima densità demografica; (57)
- 56) «mezzo di trasporto»: le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermodale;
- 57) «fondo per lo sviluppo urbano»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire in progetti di sviluppo urbano nel quadro di una misura di aiuti per lo sviluppo urbano. Tali fondi sono gestiti dai gestori dei fondi per lo sviluppo urbano;
- 58) «gestore dei fondi per lo sviluppo urbano»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti di sviluppo urbano ammissibili;
- 59) «progetto di sviluppo urbano»: progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l'attuazione degli interventi previsti da un approccio integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile e per contribuire al conseguimento degli obiettivi in esso definiti, inclusi i progetti con un tasso di rendimento interno che può non essere sufficiente ad attrarre finanziamenti su una base prettamente commerciale. Un progetto di sviluppo urbano può essere organizzato come finanziamento distinto in seno alle strutture giuridiche dell'investitore privato beneficiario o come un'entità giuridica distinta, ad esempio, una società veicolo;
- 60) «strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile»: strategia ufficialmente proposta e certificata da un'autorità locale o un organismo pubblico competenti, definita per una specifica zona geografica urbana e un periodo determinato, che elenchi le azioni integrate volte ad affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che gravano sulle zone urbane;
- 61) «contributo in natura»: contributo sotto forma di terreni o immobili laddove tali terreni e immobili facciano parte del progetto di sviluppo urbano;
- Definizioni relative agli aiuti a favore delle PMI
- 61 bis) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; (58)
- 62) «posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;
- [63] «cooperazione tra le varie organizzazioni»: lo sviluppo di strategie commerciali o di strutture di gestione comuni, la prestazione di servizi comuni o di servizi che agevolano la cooperazione, lo svolgimento di attività coordinate, quali la ricerca e il marketing, il sostegno alle reti e ai raggruppamenti di imprese, il miglioramento dell'accessibilità e della comunicazione, l'utilizzo di strumenti comuni per incoraggiare l'imprenditorialità e gli scambi con le PMI; (60)]
- [64] «servizi di consulenza in materia di cooperazione»: consulenza, assistenza e formazione volte a favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze e a migliorare la cooperazione; (60)]
- [65] «servizi di sostegno in materia di cooperazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, siti web, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, manuali, documenti di lavoro e modelli di documenti; (60)]
- Definizioni relative agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti
- 66) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);
- 67) «garanzia»: nel contesto delle sezioni 1, 3 e 7 del regolamento, impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;
- 68) «tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammissibile nel quadro della pertinente misura di aiuto di Stato;
- 69) «uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);
- 70) «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;
- 71) «investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;
- 72) «investitore privato indipendente»: investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i «business angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a

condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;

73) «persona fisica»: ai fini degli articoli 21 e 23, qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

74) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;

75) «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;

76) «PMI non quotata»: una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione;

77) «investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;

78) «capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;

79) «entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegue obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico: l'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi o di disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tale direttiva;

80) «impresa innovativa»: un'impresa

a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o

b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

81) «piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI;

82) «prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Può essere un prestito o un altro strumento di finanziamento, tra cui il leasing, che offra al mutuante una componente predominante di rendimento minimo. Il rifinanziamento dei prestiti esistenti non è un prestito ammissibile;

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

83) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che

è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

87) «studio di fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

88) «spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

89) «alle normali condizioni di mercato»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

90) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

91) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ;

92) «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;

93) «personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

94) «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

95) «servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

96) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

97) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

98) «distacco»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

100) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30% dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;

Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente

101) «tutela dell'ambiente» o «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

102) «norma dell'Unione»:

a) una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o

b) l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;

102 bis) "infrastruttura di ricarica": infrastruttura fissa o mobile che consente di fornire energia elettrica ai veicoli stradali; (61)

102 ter) "infrastruttura di rifornimento": infrastruttura fissa o mobile che consente di fornire idrogeno ai veicoli stradali; (61)

102 quater) "idrogeno rinnovabile": idrogeno prodotto mediante elettrolisi dell'acqua (in un elettrolizzatore alimentato da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili) o mediante reforming del biogas o conversione biochimica della biomassa, se conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (51). (61)

103) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

103 bis) "edificio residenziale": edificio costituito esclusivamente da abitazioni monofamiliari o plurifamiliari; (62)

103 ter) "servizi sociali": servizi chiaramente definiti che rispondono, in particolare, a esigenze sociali essenziali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lungo termine, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale (ossia alloggi per i cittadini svantaggiati o i gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità) e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili [secondo quando specificato al considerando 11 della decisione 2012/21/UE della Commissione (52)]; (62)

103 quater) "digitalizzazione": adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che rendono possibile aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo; (62)

103 quinquies) "predisposizione all'intelligenza (smart readiness)": la capacità degli edifici (o delle unità immobiliari) di adattare il loro funzionamento alle esigenze dell'occupante, anche ottimizzando l'efficienza energetica e le prestazioni complessive, e di adattare il loro funzionamento in base ai segnali provenienti dalla rete; (62)

103 sexies) "piccola impresa a media capitalizzazione": impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I, e il cui fatturato annuo non supera i 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera gli 86 milioni di EUR; diverse entità sono considerate come un'unica impresa se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I; (62)

104) «progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;

105) «fondo per l'efficienza energetica»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli immobili sia nel settore residenziale che non. Tali fondi sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;

106) «gestore dei fondi per l'efficienza energetica»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti ammissibili per l'efficienza energetica;

107) «cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ;

108) «cogenerazione» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

109) «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;

110) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di scarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

111) «biocarburante»: carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

112) «biocarburante sostenibile»: biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE;

113) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ;

114) «tecnologie nuove e innovative»: tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;

115) «responsabilità in materia di bilanciamento»: la responsabilità, gravante su un operatore di mercato o sul suo rappresentante scelto (responsabile del bilanciamento), inerente alle differenze tra la produzione, il consumo e le operazioni di mercato nel corso di un dato periodo di compensazione degli sbilanciamenti;

116) «responsabilità standard in materia di bilanciamento»: responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie dalla quale nessun produttore deve essere esonerato;

117) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché i biogas e la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

118) «costi totali livellati della produzione di energia»: calcolo del costo della generazione di energia elettrica al punto di connessione a una rete di carico o elettrica. Comprende il capitale iniziale, il tasso di attualizzazione e i costi di funzionamento continuo, di combustibile e di manutenzione;

119) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta con una specifica base imponibile che abbia manifestati effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;

120) «livello minimo di imposizione dell'Unione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione; per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ;

121) «sito contaminato»: sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale dei terreni o del loro uso futuro approvato;

122) «principio chi inquina paga»: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore;

123) «inquinamento»: i danni provocati da un inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali;

124) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente;

125) «inquinatore»: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado;

126) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

127) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia o riparazione/recupero attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

128) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

129) «stato dell'arte»: un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione;

130) «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che collega l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientra nelle seguenti categorie:

a) relativamente all'energia elettrica:

i) infrastruttura per la trasmissione, definita all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ;

ii) infrastruttura per la distribuzione, definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/72/CE;

iii) impianti di stoccaggio di energia elettrica, definiti come impianti utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o

sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;

iv) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti da i) a iii) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; e

v) reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia elettrica all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

b) relativamente al gas:

i) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;

ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);

iii) impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto («GNL») o il gas naturale compresso («GNC»); e

iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

c) relativamente al petrolio:

i) oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;

ii) stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo; e

iii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

d) relativamente al CO₂: rete di condotte, comprese le connesse stazioni di compressione, per il trasporto di CO₂ verso i luoghi di stoccaggio, con l'obiettivo di iniettare il CO₂ in formazioni geologiche sotterranee idonee ai fini di uno stoccaggio permanente;

131) «legislazione sul mercato interno dell'energia»: legislazione comprendente la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, o le disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tali atti;

Definizioni relative agli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

132) «residenza abituale»: luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati membri, il luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale; in alternativa, «residenza abituale» assume il significato attribuito nella legislazione nazionale degli Stati membri;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture a banda larga

[133] «banda larga di base», «reti a banda larga di base»: reti con funzionalità di base ospitate da piattaforme tecnologiche quali le soluzioni ADSL (fino a reti ADSL2+), le reti via cavo non-enhanced (ad esempio DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e i sistemi satellitari; (63)]

134) «opere di ingegneria civile relative alla banda larga»: le opere di ingegneria civile che sono necessarie per sviluppare una rete a banda larga, quali le opere di scavo in una strada per la posa di cavidotti (a banda larga);

135) «cavidotto»: condotta o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a banda larga;

136) «disaggregazione fisica»: disaggregazione che permette l'accesso alla linea di accesso dell'utente finale e consente ai sistemi di trasmissione dei concorrenti di trasmettere direttamente attraverso tale linea;

137) «rete passiva»: rete priva di elementi attivi, ad esempio: infrastrutture di ingegneria civile, tubazioni, cavidotti, camere d'ispezione, pozzetti, fibra spenta, centraline, alimentazione elettrica, installazioni di antenne, antenne passive, supporti per antenne, tralicci e torri; (64)

[138] «reti di accesso di nuova generazione (NGA)»: reti avanzate che devono presentare almeno le seguenti caratteristiche: a) fornire servizi in modo affidabile a una velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell'utente per garantire una effettiva trasmissione ultraveloce; b) sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi servizi convergenti esclusivamente basati sull'IP; e c) avere una velocità di upload considerevolmente maggiore (rispetto alle reti a banda larga di base). Nell'attuale fase di mercato e sviluppo tecnologico, le reti NGA sono le seguenti: a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx); b) le reti cablate avanzate potenziate; c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un'affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato; (65)]

139) «accesso all'ingrosso»: accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. Il più ampio accesso possibile da fornire sulla rete interessata comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito. Per le reti FTTH/FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete locale e accesso bitstream. Per le reti cablate: accesso ai cavidotti e accesso bitstream. Per le reti FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sottoreti e accesso bitstream. Per l'infrastruttura di rete passiva: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso disaggregato alla rete locale. Per le reti a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla rete locale, accesso bitstream. Per le reti mobili o senza fili: bitstream, condivisione di antenne e accesso alle reti di backhauling. Per le piattaforme satellitari: accesso bitstream;

Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

139 bis) "locali serviti": locali che possono essere collegati entro breve tempo alla normale tariffa di attivazione per gli utenti finali, indipendentemente dal fatto che tali locali siano connessi alla rete. Un operatore registra i locali come serviti soltanto se, a seguito di una richiesta di un utente finale, si impegna a connettere i locali alla rete, a fronte di normali spese di attivazione, ossia spese che non prevedono costi aggiuntivi o eccezionali e che, in ogni caso, non sono superiori alle spese di attivazione medie prevalenti nello Stato membro interessato. Il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica deve essere in grado di connettere e attivare il servizio nei locali specifici entro quattro settimane dalla data della richiesta; (66)

139 ter) "motori socioeconomici": entità che, in virtù della loro missione, natura o ubicazione, possono generare, direttamente o indirettamente, vantaggi socioeconomici importanti per i cittadini, le imprese e le comunità locali situate nel territorio circostante o nella loro zona di influenza, ivi comprese, tra l'altro, le autorità pubbliche e le entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, e le imprese ad alta intensità digitale; (66)

139 quater) "corridoio 5G": asse di trasporto, stradale, ferroviario o per vie navigabili interne, interamente coperto dall'infrastruttura di connettività digitale, in particolare da sistemi 5G, e che permette la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici, così come definiti nel *regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio* (53), quali servizi di mobilità connessa e automatizzata o servizi analoghi di mobilità intelligente per le ferrovie o di connettività digitale sulle vie navigabili interne; (66)

140) «opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all'atto di istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un'area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale;

141) «elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

142) «utile ragionevole»: utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

143) «sport professionistico»: la pratica di un'attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa organizzazione sportiva, qualora l'indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dello sportivo. Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione all'evento sportivo non sono considerate come un'indennità;

144) «infrastruttura aeroportuale»: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi aeroportuali da parte dell'aeroporto alle compagnie aeree e ai vari fornitori di servizi. Essa comprende piste, terminali, piazzali, piste di rullaggio, infrastrutture di assistenza a terra centralizzate e ogni altro strumento utilizzato direttamente per i servizi aeroportuali ma non l'infrastruttura e gli impianti che sono principalmente necessari per svolgere attività non aeronautiche; (58)

145) «compagnia aerea»: una compagnia aerea con una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro o da un membro dello Spazio aereo comune europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (48); (58)

146) «aeroporto»: un soggetto o gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree; (58)

147) «servizi aeroportuali»: i servizi forniti alle compagnie aeree da un aeroporto o da una delle sue controllate, per garantire l'assistenza agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, consentendo così ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo, compresa

la fornitura di servizi di assistenza a terra e la messa a disposizione di un'infrastruttura di assistenza a terra centralizzata; (58)

148) «media annuale del traffico passeggeri»: un dato stabilito sulla base del traffico di passeggeri in arrivo e partenza nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è stato concesso; (58)

149) «infrastruttura di assistenza a terra centralizzata»: un'infrastruttura gestita di norma dal gestore aeroportuale e messa a disposizione, a titolo oneroso, dei vari fornitori di servizi di assistenza a terra che operano nell'aeroporto, ad esclusione delle attrezzature di loro proprietà o da loro gestite; (58)

150) «treno ad alta velocità»: un treno in grado di raggiungere velocità superiori a 200 km/h; (58)

151) «servizi di assistenza a terra»: i servizi forniti agli utenti negli aeroporti di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio (49); (58)

152) «attività non aeronautiche»: servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi; (58)

153) «aeroporto regionale»: un aeroporto con una media annuale del traffico passeggeri fino a 3 milioni; (58)

Definizioni relative agli aiuti a favore dei porti

154) «porto»: una zona di terra e di acqua dotata di infrastrutture e attrezzature tali da consentire l'accoglienza delle imbarcazioni, lo svolgimento di operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e di altre persone, e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti nel porto; (58)

155) «porto marittimo»: un porto destinato principalmente all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione marittima; (58)

156) «porto interno»: un porto diverso da un porto marittimo destinato all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione interna; (58)

157) «infrastruttura portuale»: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, ad esempio gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine, le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterri e i terreni di colmata, le infrastrutture per i combustibili alternativi e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; (58)

158) «sovrastuttura portuale»: i dispositivi di superficie (come quelli per lo stoccaggio), le attrezzature fisse (come i depositi e i terminal) e mobili (come le gru) situati in un porto per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto; (58)

159) «infrastruttura di accesso»: ogni tipo di infrastruttura necessaria ad assicurare l'accesso e l'ingresso via terra o via acqua (mare o fiume) degli utenti al porto o all'interno di un porto, come strade, binari, canali e chiuse; (58)

160) «dragaggio»: la rimozione di sedimenti dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto o all'interno di un porto; (58)

161) «infrastruttura per i combustibili alternativi»: infrastruttura portuale fissa, mobile o in mare che consente a un porto di rifornire le imbarcazioni di fonti di energia quali l'energia elettrica, l'idrogeno, i biocombustibili definiti all'articolo 2, lettera i), della direttiva 2009/28/CE, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso (CNG) e gas naturale liquefatto (LNG)) e il gas di petrolio liquefatto (LPG) che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti; (58)

162) «imbarcazione»: struttura galleggiante, semovente o meno, provvista di uno o più scafi a dislocamento in superficie; (58)

163) «imbarcazione marittima»: imbarcazione diversa da quelle naviganti esclusivamente o principalmente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua; (58)

164) «imbarcazione per la navigazione interna»: imbarcazione destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua; (58)

165) «infrastruttura per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico»: qualsiasi impianto portuale fisso, galleggiante o mobile in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalle navi o i residui del carico, definiti nella direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (50). (58)

Definizioni degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (i termini definiti alle altre rubriche del presente articolo hanno lo stesso significato che per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU) (67)

166) "Fondo InvestEU", "garanzia dell'Unione", "prodotto finanziario", "banche o istituti nazionali di promozione" e "partner esecutivo": secondo il significato di cui all' *articolo 2 del regolamento (UE) 2021/523*; (68)

167) "intermediario finanziario": ai fini della sezione 16, gli intermediari finanziari ai sensi del punto 34), ad eccezione dei partner esecutivi; (68)

168) "intermediario finanziario commerciale": intermediario finanziario che opera a scopo di lucro e interamente a proprio rischio, senza garanzia pubblica. Le banche o gli istituti nazionali di promozione non sono considerati intermediari finanziari commerciali; (68)

169) "nodo urbano TEN-T": secondo il significato di cui all' *articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* (54); (68)

170) "nuovo operatore": impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (55), che soddisfa le seguenti condizioni:

a) ha ottenuto il rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE per il segmento di mercato pertinente meno di vent'anni prima della concessione dell'aiuto;

b) non è collegata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, del presente regolamento a un'impresa ferroviaria che ha ottenuto la licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 2012/34/UE prima del 1° gennaio 2010; (68)

171) "trasporto urbano": trasporto all'interno di una città o di un agglomerato e nelle sue zone di pendolarismo; (68)

172) "ecosistema", "biodiversità" e "buona condizione di un ecosistema": secondo il significato di cui all' *articolo 2 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio* (56). (68)

(47) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

(48) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(49) Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

(50) Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

(51) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(52) Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

(53) *Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021*, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

(54) *Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013*, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(55) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(56) *Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020* relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del *regolamento (UE) 2019/2088* (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(57) Punto così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 2 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(58) Punto aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 2 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE*.

(59) Punto così sostituito dall' *art. 2, par. 1, punto 2, del Regolamento 2 luglio 2020, n. 2020/972/UE*, a decorrere dal 27 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/972/UE*.

(60) Punto soppresso dall' *art. 1, par. 1, punto 2, lettera a), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(61) Punto aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 2, lettera b), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(62) Punto aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 2, lettera c), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(63) Punto soppresso dall' *art. 1, par. 1, punto 2, lettera d), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(64) Punto così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 2, lettera e), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(65) Punto soppresso dall' *art. 1, par. 1, punto 2, lettera f), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(66) Punto aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 2, lettera g), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(67) Rubrica aggiunta dall' *art. 1, par. 1, punto 1, lettera h), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(68) Punto aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 1, lettera h), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Articolo 3 Condizioni per l'esenzione

In vigore dal 1 luglio 2014

I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

Articolo 4 Soglie di notifica**In vigore dal 1 agosto 2021**

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:

- a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: l'«importo di aiuto corretto», calcolato secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20, per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR;
- b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di EUR come previsto all'articolo 16, paragrafo 3;
- c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di EUR per impresa e per anno;
- f) aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea: aiuti ai sensi dell'articolo 20: 2 milioni di EUR per impresa per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 20 bis: gli importi di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, per impresa per progetto; (72)
- g) aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 9;
- h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5;
- i) aiuti alla ricerca e sviluppo:
 - i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
 - ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;
 - iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
 - iv) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;
 - v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50% ;
 - vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;
 - vii) per gli aiuti alle PMI a favore di progetti di ricerca e sviluppo che sono stati insigniti di un marchio di eccellenza e attuati a norma dell'articolo 25 bis, l'importo di cui all'articolo 25 bis; (73)
 - viii) per gli aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della "verifica concettuale" (proof of concept) del CER realizzate a norma dell'articolo 25 ter, gli importi di cui all'articolo 25 ter; (73)
 - ix) per gli aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati, attuati a norma dell'articolo 25 quater, gli importi di cui all'articolo 25 quater; (73)
 - x) per gli aiuti a favore delle azioni di Teaming, gli importi di cui all'articolo 25 quinquies; (73)
- j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 20 milioni di EUR per infrastruttura;
- k) aiuti ai poli di innovazione: 7,5 milioni di EUR per polo;
- l) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- m) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- n) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;
- o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
- p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;

q) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;

r) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;

s) per gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli a emissioni zero o a basse emissioni di carbonio, gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento; 30 milioni di EUR per gli aiuti agli investimenti a favore dell'efficienza energetica di determinati edifici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 38, paragrafo 3 bis; e 30 milioni di EUR in finanziamenti totali nominali in essere per gli aiuti agli investimenti a favore dell'efficienza energetica di determinati edifici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 38, paragrafo 7; (74)

s bis) per gli aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli a emissioni zero o a basse emissioni di carbonio: 15 milioni di EUR per impresa per progetto e, nel caso di regimi, una dotazione media annua fino a 150 milioni di EUR; (75)

t) aiuti agli investimenti a favore di progetti di efficienza energetica: gli importi di cui all'articolo 39, paragrafo 5; (76)

u) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

v) aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell'articolo 42: 150 milioni di EUR l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all'articolo 42;

w) aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

x) aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: 50 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

y) aiuti per lo sviluppo di reti fisse a banda larga concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti per le infrastrutture a banda larga fissa concessi sotto forma di strumento finanziario: l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR; (77)

y bis) aiuti a favore dello sviluppo di reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti a favore delle reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di strumento finanziario: l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR; (78)

y ter) aiuti a favore di taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale finanziati a titolo del regolamento (UE) 2021/1153 o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità a norma di detto regolamento, concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti a favore di taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale concessi sotto forma di strumento finanziario: l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR; (78)

y quater) aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet: la dotazione totale degli aiuti di Stato nell'arco di 24 mesi per tutti i regimi di buoni per il collegamento a internet in uno Stato membro non deve superare i 50 milioni di EUR (importo totale comprendente i sistemi di buoni nazionali, regionali o locali); (78)

z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 150 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 75 milioni di EUR per impresa e per anno; (70)

(aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di EUR per regime e per anno;

(bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali: 30 milioni di EUR o i costi totali superiori a 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno; (70)

(cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20 milioni di EUR per la stessa infrastruttura;

(dd) aiuti a favore degli aeroporti regionali: le intensità e gli importi di aiuto di cui all'articolo 56 bis; (71)

(ee) aiuti a favore dei porti marittimi: costi ammissibili pari a 130 milioni di EUR per progetto (o 150 milioni di EUR per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (69); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile; (71)

(ff) aiuti a favore dei porti interni: costi ammissibili pari a 40 milioni di EUR per progetto (o 50 milioni di EUR per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile. (71)

gg) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU: gli importi di cui alla sezione 16 del capo III; (79)

hh) aiuti alle PMI per i costi sostenuti per la partecipazione a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") e a progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione ("PEI") in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura: aiuti ai sensi dell'articolo 19 bis: 2 milioni di EUR per impresa per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 19 ter: gli importi di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2, per progetto. (79)

2. Occorre evitare che le soglie elencate o menzionate al paragrafo 1 non siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto.

(69) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(70) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 3 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(71) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1 punto 3 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(72) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1, punto 3, lettera a), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(73) Numero aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 3, lettera b), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(74) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1, punto 3, lettera c), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(75) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1, punto 3, lettera d), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(76) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1, punto 3, lettera e), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(77) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1, punto 3, lettera f), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(78) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1, punto 3, lettera g), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(79) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1, punto 3, lettera h), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Articolo 5 Trasparenza degli aiuti In vigore dal 1 agosto 2021

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2. Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

- a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
- b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
- c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
 - i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione;
 - ii) se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (80) o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;
- d) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
- e) gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16;
- e bis) aiuti alle imprese per la loro partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea a norma dell'articolo 20 bis, qualora prevedano un limite volto a garantire che non sia superata la soglia applicabile di cui all'articolo 20 bis; (82)
- f) gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21;
- g) gli aiuti alle imprese in fase di avviamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22;
- h) gli aiuti a progetti per l'efficienza energetica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39;

i) gli aiuti sotto forma di premi che si aggiungono al prezzo di mercato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42;

j) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione;

k) gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell'operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato; (81)

l) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 16 del capo III. (83)

(80) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(81) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1 punto 4 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(82) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1, punto 4, lettera a), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(83) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1, punto 4, lettera b), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Articolo 6 Effetto di incentivazione

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona;

b) in tutti gli altri casi:

- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività,
- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività,
- una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e

b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

a) aiuti a finalità regionale al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 15 e 16; (84)

b) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 e 22;

c) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33;

d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 34 e 35; (84)

e) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44;

f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50;

g) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51;

h) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53;

i) aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 20 o 20 bis; (85)

j) aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità, nonché di azioni Marie Skłodowska-Curie e azioni nell'ambito della "verifica concettuale" (proof of concept) del CER, insignite del suddetto marchio di eccellenza, aiuti contenuti in progetti cofinanziati e in azioni di Teaming cofinanziate, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 25 bis, 25 ter, 25 quater o 25 quinquies; (85)

k) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 16 del capo III; (85)

l) aiuti alle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") e progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione ("PEI") in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura o che ne beneficiano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 19 bis o 19 ter. (85)

(84) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 5 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(85) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1, punto 5, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Articolo 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal *regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* (86) o, a seconda dei casi, dal *regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio* (87), a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. (90)

2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

3. Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto. (88)

[4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. (89)]

5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

6. Se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non possono essere aumentate.

(86) *Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il *regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio* (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(87) *Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021* recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(88) Paragrafo così modificato dall' *art. 1, par. 1 punto 6 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(89) Paragrafo soppresso dall' *art. 1, par. 1 punto 6 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(90) Paragrafo modificato dall' *art. 1, par. 1 punto 6 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE e dall' *art. 1, par. 1, punto 6, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Articolo 8 Cumulo

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.

2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento. (92)

I finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III e i costi coperti da tali finanziamenti non sono presi in considerazione per determinare la conformità alle disposizioni relative al cumulo di cui alla prima frase della presente lettera. Al contrario, l'importo pertinente per determinare la conformità alle disposizioni relative al cumulo di cui alla prima frase del presente punto è calcolato come segue. In primo luogo, l'importo nominale del finanziamento sostenuto dal Fondo InvestEU è detratto dal totale dei costi ammissibili del progetto, ottenendo il totale dei costi ammissibili rimanenti; in secondo luogo, l'aiuto massimo è calcolato applicando la pertinente intensità di aiuto più elevata o il pertinente importo di aiuto più elevato soltanto al totale dei costi ammissibili rimanenti. (94)

Nel caso degli articoli in cui la soglia di notifica è espressa come importo massimo di aiuto, per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 non si tiene conto nemmeno dell'importo nominale dei finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU. (94)

In alternativa, per i prestiti senior o le garanzie sui prestiti senior sostenuti dal Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III, l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto contenuto in tali prestiti o garanzie concessi ai beneficiari finali può essere calcolato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o c), a seconda dei casi. Tale equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto può essere utilizzato, conformemente alla prima frase della presente lettera, per garantire che il cumulo con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili individuabili non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto a norma del presente regolamento o la soglia di notifica pertinente a norma del presente regolamento. (94)

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi dell'articolo 19 ter, 20 bis, 21, 22 o 23, dell'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punto ii) o iii), dell'articolo 56 sexies, paragrafo 8, lettera d), dell'articolo 56 sexies, paragrafo 10 e dell'articolo 56 septies possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma dell'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punto ii) o iii), dell'articolo 56 sexies, paragrafo 8, lettera d), dell'articolo 56 sexies, paragrafo 10, e dell'articolo 56 septies possono essere cumulati con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma di tali articoli. (93)

5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, per determinare se sono rispettati i massimali per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono presi in considerazione solo gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche attuati a norma del presente regolamento. (91)

(91) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 7 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(92) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1, punto 7, lettera a), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(93) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 7, lettera b), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(94) Comma aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 7, lettera a), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Articolo 9 Pubblicazione e informazione

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni;

b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o un link che dia accesso a tale testo;

c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR o, per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria, diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis, su ciascun aiuto individuale superiore a 60 000 EUR e per i beneficiari attivi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis, su ciascun aiuto individuale superiore a 30 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all' *articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* (95) o, a seconda dei casi, all' *articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio* (96). In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a favore di progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis, gli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione ("PEI") in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e gli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") di cui all'articolo 19 ter non si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui al primo comma. (98)

2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21 (97), le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

- 0,03-0,5 (solo per la pesca e l'acquacoltura);
 0,06-0,5 (solo per la produzione agricola primaria);
 0,5-1;
 1-2;
 2-5;
 5-10;
 10-30; e
 uguale o superiore a 30. (98)

3. Per i regimi di cui all'articolo 51, l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali.

3 bis. Se un prodotto finanziario è stato eseguito da uno Stato membro a titolo del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU o da una banca di promozione nazionale che agisce in qualità di partner esecutivo o di intermediario finanziario nell'ambito di InvestEU, lo Stato membro rimane soggetto all'obbligo di assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). Tuttavia, tale obbligo si considera soddisfatto se il partner esecutivo fornisce alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato concesso l'aiuto e se l'accordo di garanzia firmato tra la Commissione e il partner esecutivo prevede l'obbligo di fornire alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). (99)

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

5. La Commissione pubblica sul suo sito web:

- a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;
- b) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11.

6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(95) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

(96) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

(97) Per i regimi di cui agli articoli 16 e 21 del presente regolamento, possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicare informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato.

(98) Paragrafo così sostituito dall' art. 1, par. 1, punto 8, lettera a), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE.

(99) Paragrafo aggiunto dall' art. 1, par. 1, punto 8, lettera b), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE.

CAPO II CONTROLLO

Articolo 10 Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

In vigore dal 1 luglio 2014

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero

le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11 Relazioni (101)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea a norma dell'articolo 20, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all' *articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013* , o, a seconda dei casi, all' *articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1059*, trasmettono alla Commissione :

a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore; e

b) una relazione annuale, di cui al *regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione* , in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel richiamato regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica. Se un prodotto finanziario è stato eseguito da uno Stato membro a titolo del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU o da una banca di promozione nazionale che agisce in qualità di partner esecutivo o di intermediario finanziario nell'ambito di InvestEU, tale obbligo dello Stato membro si ritiene soddisfatto se il partner esecutivo presenta alla Commissione le relazioni annuali, conformemente ai pertinenti obblighi di comunicazione stabiliti nell'accordo di garanzia firmato tra la Commissione e il partner esecutivo.

Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis, né ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura ("PEI") o ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") di cui all'articolo 19 ter. (102)

2. Qualora, a seguito della proroga del periodo di applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 2023 con regolamento (UE) 2020/972 (100) della Commissione, uno Stato membro intenda prorogare le misure riguardo alle quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione conformemente al paragrafo 1, esso aggiorna tali informazioni sintetiche per quanto attiene alla proroga di dette misure e comunica l'aggiornamento alla Commissione entro venti giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto che proroga la misura in questione da parte dello Stato membro.

(100) Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3).

(101) Articolo così sostituito dall' *art. 2, par. 1, punto 3, del Regolamento 2 luglio 2020, n. 2020/972/UE* , a decorrere dal 27 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/972/UE* .

(102) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 9, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

Articolo 12 Controllo (103)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime.

Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis, né ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura o ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") di cui all'articolo 19 ter. (104)

2. Nel caso di regimi nell'ambito dei quali sono concessi automaticamente aiuti fiscali, come quelli basati sulle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcuna verifica ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri verificano periodicamente, almeno ex post e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e traggono le opportune conclusioni. Gli Stati membri conservano registri dettagliati delle verifiche per almeno dieci anni dalla data del controllo.

3. La Commissione può richiedere, a ciascuno Stato membro, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi richiesti.

(103) Articolo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 8 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE* , a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(104) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 10, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI
SEZIONE 1
Aiuti a finalità regionale
Sottosezione A

Aiuti a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento

Articolo 13 Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale (105)

In vigore dal 10 luglio 2017

La presente sezione non si applica:

a) agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche;

b) agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché agli aiuti a favore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

c) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;

d) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.

(105) Articolo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 9 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE* , a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

Articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite.

3. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese

possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

4. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
- b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o
- c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

5. Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.

6. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale. (107)

7. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. (108)

8. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:

- a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;
- b) ciascun posto di lavoro è occupato entro tre anni dal completamento dei lavori; e
- c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI, a meno che il posto di lavoro sia perso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021. (111)

10. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni:

- a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda larga o NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concessione dell'aiuto; e
- b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA; e
- c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di selezione competitiva.

11. Gli aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca sono concessi solo se sono subordinati all'offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata.

12. L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c), l'intensità massima di aiuto non supera l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali. Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto non supera l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20.

13. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

14. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Nelle regioni ultraperiferiche un investimento effettuato da una PMI può ricevere un aiuto con un'intensità massima superiore al 75% e, in tal caso, la parte rimanente viene fornita mediante una partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013 o del regolamento (UE) 2021/1059, l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica. (112)

16. Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto. Per quanto riguarda gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, verificatasi tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 61 bis, del presente regolamento. (110)

17. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non sono concessi aiuti alle imprese che hanno commesso una o più violazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (106) e per gli interventi di cui all'articolo 11 di detto regolamento. (109)

(106) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(107) Comma così modificato dall' art. 1, par. 1 punto 10, lett. a) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(108) Paragrafo così modificato dall' art. 1, par. 1 punto 10, lett. b) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(109) Paragrafo aggiunto dall' art. 1, par. 1 punto 10, lett. c) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(110) Paragrafo aggiunto dall' art. 1, par. 1 punto 10, lett. c) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, par 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE e poi così modificato dall' art. 2, par. 1, punto 4, del Regolamento 2 luglio 2020, n. 2020/972/UE, a decorrere dal 27 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/972/UE.

(111) Lettera così sostituita dall' art. 1, par. 1, punto 11, lettera a), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE.

(112) Paragrafo così sostituito dall' art. 1, par. 1, punto 11, lettera b), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE.

Articolo 15 Aiuti a finalità regionale al funzionamento (113) In vigore dal 10 luglio 2017

1. I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone scarsamente popolate e nelle zone a bassissima densità demografica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Nelle zone scarsamente popolate i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in tali zone alle condizioni seguenti:

a) gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;

b) i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporta il minor costo possibile per il beneficiario.

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi aggiuntivi di trasporto definiti nel presente paragrafo.

3. Nelle zone a bassissima densità demografica i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento contribuiscono a prevenire o ridurre lo spopolamento alle seguenti condizioni:

a) i beneficiari svolgono la loro attività economica nella zona interessata;

b) l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non supera il 20 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella zona interessata.

4. Nelle regioni ultraperiferiche i regimi di aiuti al funzionamento compensano i sovraccosti di esercizio ivi sostenuti come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato, se i beneficiari svolgono la loro attività economica in una regione ultraperiferica e a condizione che l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento attuati ai sensi del presente regolamento non superi una delle seguenti percentuali:

a) il 35 % del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;

b) il 40 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;

c) il 30 % del fatturato annuo realizzato dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata.

(113) Articolo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 11 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE, così come corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 gennaio 2018, n. 26 Serie L.

Sottosezione B

Aiuti per lo sviluppo urbano

Articolo 16 Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I progetti di sviluppo urbano soddisfano i seguenti criteri:

a) sono attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite;

b) sono cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE;

c) sostengono l'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.

3. L'investimento totale in un progetto di sviluppo urbano nel quadro di misure di aiuto per lo sviluppo urbano non supera 20 milioni di EUR.

4. Sono ammissibili i costi complessivi del progetto di sviluppo urbano nella misura in cui sono conformi agli *articoli 37 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013* o, a seconda dei casi, agli *articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2021/1060*. (114)

5. Gli aiuti concessi da un fondo per lo sviluppo urbano a progetti di sviluppo urbano ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.

6. Gli aiuti per lo sviluppo urbano mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati a livello dei fondi per lo sviluppo urbano o dei progetti di sviluppo urbano, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30% del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano.

7. Per l'attuazione di un progetto di sviluppo urbano gli investitori pubblici e privati possono fornire contributi in denaro o in natura o una combinazione di entrambi. I contributi in natura sono considerati al valore di mercato, certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

8. Le misure per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:

a) i gestori del fondo per lo sviluppo urbano sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare i gestori del fondo per lo sviluppo urbano non devono essere discriminati sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. I gestori del fondo per lo sviluppo urbano possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;

b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;

c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;

d) in caso di garanzie a favore degli investitori privati in progetti di sviluppo urbano, il tasso di garanzia è limitato all'80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25% del relativo portafoglio garantito;

e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per lo sviluppo urbano, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;

f) il fondo per lo sviluppo urbano è istituito a norma della legislazione applicabile. Lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano.

9. I fondi per lo sviluppo urbano sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se i gestori del fondo per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;

b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando un gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;

c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi degli investitori pubblici;

d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti di sviluppo urbano, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sullo sviluppo urbano;

e) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

10. Se un fondo per lo sviluppo urbano fornisce prestiti o garanzie a progetti di sviluppo urbano, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del prestito;

b) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito.

11. Lo Stato membro può affidare l'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano a un'entità delegata.

(114) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 12, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

SEZIONE 2 Aiuti alle PMI

Articolo 17 Aiuti agli investimenti a favore delle PMI In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono a uno dei seguenti costi o a entrambi:

a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;

b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,

- l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

4. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) sono considerati ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

5. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;

b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

6. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Articolo 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

4. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Articolo 19 Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Articolo 19 bis Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura ("PEI") (115)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, contemplati dal *regolamento (UE) n. 1303/2013* o dal *regolamento (UE) 2021/1060*, nonché ai progetti dei gruppi operativi PEI, contemplati all' *articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013*, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I seguenti costi di cui all' *articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013* o, a seconda dei casi, all' *articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060*, sono ammissibili ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI:

- a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD o un progetto dei gruppi operativi PEI;
- b) la realizzazione delle operazioni approvate;
- c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;
- d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD o dei progetti dei gruppi operativi PEI;
- e) l'animazione delle comunità PEI o della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra le parti interessate allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

3. L'intensità di aiuto non supera i tassi massimi di cofinanziamento previsti nei regolamenti specifici del Fondo a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi operativi PEI.

(115) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 13, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Articolo 19 ter Importi limitati di aiuto per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") o progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura ("PEI") (116)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto non supera i 200 000 EUR per i progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo e 350 000 EUR per i progetti dei gruppi operativi PEI.

(116) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 13, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

SEZIONE 2 bis

Aiuti per la cooperazione territoriale europea (117)

Articolo 20 Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea (119)**In vigore dal 1 agosto 2021**

1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal *regolamento (UE) n. 1299/2013* o dal *regolamento (UE) 2021/1059* sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Nella misura in cui sono legati al progetto di cooperazione, sono considerati ammissibili i seguenti costi, secondo il significato loro attribuito nel regolamento delegato della Commissione (UE) n. 481/2014 (118) o, a seconda dei casi, negli articoli da 38 a 44 del regolamento (UE) 2021/1059:

- a) costi del personale;
- b) spese d'ufficio e amministrative;
- c) spese di viaggio e soggiorno;
- d) costi per consulenze e servizi esterni;
- e) spese per le apparecchiature;
- f) spese per infrastrutture e lavori.

3. L'intensità di aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al *regolamento (UE) n. 1303/2013* o, a seconda dei casi, del *regolamento (UE) 2021/1060* e/o del *regolamento (UE) 2021/1059*.

(117) Sezione aggiunta dall' *art. 1, par. 1, punto 14, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(118) *Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014*, che integra il *regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).

(119) Articolo così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 15, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Articolo 20 bis Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea (120)**In vigore dal 1 agosto 2021**

1. Gli aiuti alle imprese per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal *regolamento (UE) n. 1299/2013* o dal *regolamento (UE) 2021/1059* sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi a un'impresa per progetto non supera i 20 000 EUR.

(120) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 16, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

SEZIONE 3

Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

Articolo 21 Aiuti al finanziamento del rischio**In vigore dal 10 luglio 2017**

1. I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. A livello degli intermediari finanziari, gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati indipendenti possono assumere una delle seguenti forme:

a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.

3. A livello degli investitori privati indipendenti, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere una delle forme di cui al paragrafo 2 o la forma di incentivi fiscali agli investitori privati che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili.

4. A livello delle imprese ammissibili, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.

5. Sono ammissibili le imprese che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a) non hanno operato in alcun mercato;

b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

6. Gli aiuti al finanziamento del rischio possono inoltre coprire investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 9;

b) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;

c) l'impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.

7. Per investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, una misura per il finanziamento del rischio può fornire sostegno per il capitale di sostituzione solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50% di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.

8. Per gli investimenti in equity o in quasi-equity di cui al paragrafo 2, lettera a), non più del 30% dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario può essere utilizzato a fini di gestione della liquidità.

9. L'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 4 non supera 15 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio.

10. Per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura per il finanziamento del rischio mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie:

a) il 10% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;

b) il 40% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera b);

c) il 60% del finanziamento del rischio per investimenti concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera

c), e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b).

11. Qualora una misura sia attuata tramite un intermediario finanziario e destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo come previsto al paragrafo 10 e non preveda la partecipazione del capitale privato a livello delle imprese ammissibili, l'intermediario finanziario consegue un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti al paragrafo 10.

12. Una misura per il finanziamento del rischio non opera discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti.

13. Una misura per il finanziamento del rischio soddisfa le seguenti condizioni:

a) è attuata tramite uno o più intermediari finanziari, ad eccezione degli incentivi fiscali a favore degli investitori privati per gli investimenti diretti in imprese ammissibili;

b) gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi;

c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;

d) nel caso di garanzie di cui al paragrafo 2, lettera c), il tasso di garanzia è limitato all'80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate a un 25% massimo del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.

14. Le misure per il finanziamento del rischio garantiscono che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli intermediari finanziari sono stabiliti a norma della legislazione applicabile;

b) lo Stato membro o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;

c) il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria;

d) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

15. Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa condizione si ritiene soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;

b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta se il gestore o l'intermediario finanziario sono selezionati mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;

c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;

d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;

e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo.

16. Una misura per il finanziamento del rischio che prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili o investimenti in quasi-equity strutturati come debito nelle imprese ammissibili soddisfa le seguenti condizioni:

a) in conseguenza della misura, l'intermediario finanziario realizza investimenti che non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente o limitata in assenza di aiuto. L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori;

b) nel caso di prestiti e di investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'importo nominale dello strumento è preso in considerazione nel calcolo dell'importo di investimento massimo ai fini del paragrafo 9; (122)

c) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito. La garanzia non supera l'80% del relativo prestito. (121)

17. Uno Stato membro può affidare l'attuazione di una misura per il finanziamento del rischio a un'entità delegata.

18. Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; e

b) sono rispettate tutte le condizioni di cui al presente articolo, eccetto quelle di cui ai paragrafi 5, 6, 9, 10 e 11; e

c) per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60% del finanziamento del rischio concesso alle PMI.

(121) Paragrafo così modificato dall' *art. 1, par. 1 punto 12, lett. a) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(122) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 12, lett. b) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

Articolo 22 Aiuti alle imprese in fase di avviamento (123)

In vigore dal 10 luglio 2017

1. I regimi di aiuti all'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. E' ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa;
- b) non ha ancora distribuito utili;
- c) non è stata costituita a seguito di fusione.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione. (123)

3. Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:

a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1 milione di EUR, o di 1,5 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale;

b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di EUR, o di 2,25 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia non supera l'80% del relativo prestito;

c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,4 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,6 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 0,8 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

4. Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di cui al paragrafo 3, a condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.

5. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.

(123) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 13 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE* , a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

Articolo 23 Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Se il gestore della piattaforma è una piccola impresa, la misura di aiuto può assumere la forma di aiuto all'avviamento per il gestore della piattaforma, nel qual caso si applicano le condizioni di cui all'articolo 22.

Per investitori privati indipendenti che sono persone fisiche la misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 21.

Articolo 24 Aiuti ai costi di esplorazione In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti ai costi di esplorazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili sono i costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 21 e 22.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

SEZIONE 4

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Articolo 25 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, i progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati e, se del caso, le azioni di Teaming cofinanziate sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. (124)

2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

- a) ricerca fondamentale;
- b) ricerca industriale;
- c) sviluppo sperimentale;
- d) studi di fattibilità.

3. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:

a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

4. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

5. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

6. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) il progetto:

- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o

- prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

7. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(124) Paragrafo sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 14 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE e dall' *art. 1, par. 1, punto 17, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Articolo 25 bis Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità (125)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti a favore delle PMI per progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.

3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo o dello studio di fattibilità sovvenzionati sono quelli definiti ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

4. L'importo massimo dell'aiuto non supera i 2,5 milioni di EUR per PMI e per progetto o studio di fattibilità.

5. Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascun progetto di ricerca e sviluppo o per ciascun studio di fattibilità non supera il tasso di finanziamento stabilito per tale progetto di ricerca e sviluppo o studio di fattibilità nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

(125) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 18, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

Articolo 25 ter Aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della "verifica concettuale" (proof of concept) del CER (126)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e delle azioni nell'ambito della "verifica concettuale" (proof of concept) del CER insignite del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le attività ammissibili dell'azione sovvenzionata sono quelle definite ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili dell'azione sovvenzionata sono quelli definiti ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

4. Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascuna azione sovvenzionata non supera il livello massimo di sostegno previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa.

(126) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 18, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

Articolo 25 quater Aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati (127)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti concessi a un progetto di ricerca e sviluppo o a uno studio di fattibilità cofinanziati (compresi i progetti di ricerca e sviluppo attuati nell'ambito di un partenariato europeo istituzionalizzato, basato sull'articolo 185 o sull'articolo 187 del trattato, o un'azione di cofinanziamento del programma, quale definita nelle norme del programma Orizzonte Europa), attuati da almeno tre Stati membri o, in alternativa, da due Stati membri e da almeno un paese associato, e selezionati in base alla valutazione e alla graduatoria approntate da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, in linea con le norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.

3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

4. Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per il progetto di ricerca e sviluppo o per lo studio di fattibilità in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione ai sensi delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

5. Il finanziamento previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa copre almeno il 30 % dei costi ammissibili totali di un'azione di ricerca e innovazione o di un'azione di innovazione quale definita nell'ambito del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

(127) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 18, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

Articolo 25 quinquies Aiuti a favore delle azioni di Teaming (128)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti concessi ad azioni di Teaming cui partecipano almeno due Stati membri, selezionate sulla base della valutazione e della graduatoria approntate da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le attività ammissibili dell'azione di Teaming cofinanziata sono quelle definite ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Sono escluse le attività che vanno al di là delle attività di sviluppo sperimentale.

3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Inoltre, sono ammissibili i costi di investimento in attivi materiali e immateriali connessi al progetto.

4. Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per le azioni di Teaming in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Inoltre, per gli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi al progetto, l'aiuto non supera il 70 % dei costi di investimento.

5. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture nell'ambito di azioni di Teaming, si applicano le seguenti condizioni supplementari:

a) se l'infrastruttura svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili;

b) il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato;

c) l'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche;

d) se l'infrastruttura riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.

(128) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 18, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

Articolo 26 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.

3. Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.

4. L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

7. Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.

Articolo 27 Aiuti ai poli di innovazione

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti ai poli d'innovazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti ai poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo).

3. L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

4. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.

5. Per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti agli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione non supera il 50% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7. Per la gestione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al funzionamento di durata non superiore a dieci anni.

8. I costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per i poli di innovazione sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:

a) l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;

b) l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;

c) la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

9. L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento non supera il 50% del totale dei costi ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti.

Articolo 28 Aiuti all'innovazione a favore delle PMI**In vigore dal 1 luglio 2014**

1. Gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

4. Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200.000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

Articolo 29 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione**In vigore dal 1 luglio 2014**

1. Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale;
b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

4. L'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50% dei costi ammissibili per le PMI.

Articolo 30 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura**In vigore dal 1 luglio 2014**

1. Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese di un particolare settore o sottosettore interessato.

3. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:

- a) la conferma dell'attuazione del progetto;
- b) gli obiettivi del progetto;
- c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo del sito web su cui sono pubblicati;

d) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o sottosectore interessato.

4. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.

5. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non è prevista la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 25, paragrafo 3.

7. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

SEZIONE 5 Aiuti alla formazione

Articolo 31 Aiuti alla formazione In vigore dal 10 luglio 2017

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione; (129)

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

(129) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 15 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

SEZIONE 6

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

**Articolo 32 Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
In vigore dal 1 luglio 2014**

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori svantaggiati è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

5. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.

6. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

**Articolo 33 Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali
In vigore dal 1 luglio 2014**

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.

3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.

5. L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili.

Articolo 34 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi per l'adeguamento dei locali;
 - b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;
 - c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;
 - d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
 - e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;
 - f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.
3. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.
-

Articolo 35 Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati**In vigore dal 1 luglio 2014**

1. Gli aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono:

a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;

b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.

3. L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

SEZIONE 7

Aiuti per la tutela dell'ambiente

Articolo 36 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme**In vigore dal 1 luglio 2014**

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.

3. Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.

4. In deroga al paragrafo 3, possono essere concessi aiuti per:

a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data;

b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione.

5. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

6. L'intensità di aiuto non supera il 40% dei costi ammissibili.

7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 36 bis Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni (130)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti alla realizzazione di infrastrutture di ricarica o di rifornimento destinate alla fornitura di energia, a fini di trasporto, ai veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Il presente articolo riguarda unicamente gli aiuti concessi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica o di rifornimento che forniscono ai veicoli energia elettrica o idrogeno rinnovabile a fini di trasporto. Lo Stato membro assicura che l'obbligo di fornire idrogeno rinnovabile sia rispettato per tutta la vita economica dell'infrastruttura.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione o ammodernamento dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento. Tali costi possono includere i costi dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento propriamente detta, l'installazione o il miglioramento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi i trasformatori necessari per collegare l'infrastruttura di ricarica o di rifornimento alla rete o a unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno, così come le relative attrezzature tecniche, le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti

per ottenere le pertinenti autorizzazioni. Sono esclusi i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica e i costi delle unità locali di produzione di idrogeno.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori e l'intensità di aiuto può arrivare fino al 100 % dei costi ammissibili.

5. Gli aiuti concessi ad uno stesso beneficiario non superano il 40 % della dotazione complessiva del regime in questione.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso.

7. La necessità degli aiuti volti ad incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica o di rifornimento della stessa categoria (ad esempio, per le infrastrutture di ricarica: potenza normale o elevata) sarà verificata mediante una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente. In particolare, si verifica che non esistano probabilità che infrastrutture di quel tipo vengano realizzate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata.

8. In deroga al paragrafo 7, si può presumere che esista una necessità di aiuti a favore delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento se i veicoli elettrici a batteria (per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica) o i veicoli a idrogeno (per quanto riguarda le infrastrutture di rifornimento) rappresentano rispettivamente meno del 2 % del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati nello Stato membro interessato. Ai fini del presente paragrafo, le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sono considerati come facenti parti della medesima categoria di veicoli.

9. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la gestione dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento che beneficia di aiuti sono assegnate in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

(130) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 19, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

Articolo 37 Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti che incoraggiano le imprese a rispettare nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela dell'ambiente e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le norme dell'Unione sono state adottate e gli investimenti sono stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme pertinenti.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

4. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 15% dei costi ammissibili per le medie imprese e il 10% dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione;

b) il 15% dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 10% dei costi ammissibili per le medie imprese e il 5% dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione.

5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 38 Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;

b) se l'investimento riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica di i) edifici residenziali, ii) edifici destinati all'offerta di servizi educativi e sociali, iii) edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione o ai servizi giudiziari, di polizia o antiincendio, o iv) edifici di cui ai punti i), ii) o iii) e in cui le attività diverse da quelle di cui a tali punti occupano meno del 35 % della superficie interna, i costi ammissibili sono rappresentati dai costi totali dell'investimento necessario per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica, a condizione che i miglioramenti a livello di efficienza energetica permettano una riduzione di almeno il 20 % della domanda energetica primaria, in caso di ristrutturazione, e risparmi di energia primaria pari ad almeno il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali che attuano la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (131), in caso di edifici nuovi. La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, così come definito all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2010/31/UE;

c) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi dei due investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica. (132)

3 bis. Per gli edifici di cui al paragrafo 3, lettera b), l'investimento destinato a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio può essere combinato con investimenti in uno o più dei seguenti elementi:

a) impianti di energia rinnovabile integrati in loco che producono energia elettrica e/o termica;
b) apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dall'impianto di energia rinnovabile in loco;
c) apparecchiature e relative infrastrutture incorporate nell'edificio per la ricarica di veicoli elettrici degli utenti dell'edificio;

d) investimenti per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio. Sono esclusi i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.

Nel caso di eventuali interventi combinati di cui alle lettere da a) a d) del primo comma, i costi ammissibili sono costituiti dall'intero costo d'investimento nelle varie attrezzature.

L'aiuto può essere concesso ai proprietari o ai locatari dell'edificio, a seconda di chi commissiona i lavori di efficienza energetica. (133)

4. L'intensità di aiuto non supera il 30% dei costi ammissibili.

5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7. Gli aiuti a favore di misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici possono riguardare anche la facilitazione dei contratti di prestazione energetica alle seguenti condizioni cumulative:

a) il sostegno assume la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico o consiste in un prodotto finanziario volto a rifinanziare il rispettivo fornitore (ad esempio factoring, forfeiting);

b) l'importo nominale del finanziamento totale in essere concesso a norma del presente paragrafo per beneficiario non supera i 30 milioni di EUR;

c) il sostegno è erogato a PMI e piccole imprese a media capitalizzazione;

d) il sostegno è erogato per i contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE;

e) i contratti di rendimento energetico si riferiscono a un edificio di cui al paragrafo 3, lettera b). (134)

(131) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(132) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 20, lettera a), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(133) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 20, lettera b), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(134) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 20, lettera c), del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Articolo 39 Aiuti agli investimenti per progetti di efficienza energetica nell'edilizia sotto forma di strumenti finanziari (135)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti agli investimenti per progetti di efficienza energetica degli immobili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo i progetti per l'efficienza energetica riguardanti gli immobili.

2 bis. Se l'investimento riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica di i) edifici residenziali, ii) edifici destinati all'offerta di servizi educativi e sociali, iii) edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione o ai servizi giudiziari, di polizia o antiincendio, o iv) edifici di cui ai punti i), ii) o iii) e in cui le attività diverse da quelle di cui a tali punti occupano meno del 35 % della superficie coperta, i progetti di efficienza energetica di cui al presente articolo possono altresì essere combinati con i seguenti investimenti:

a) impianti di energia rinnovabile integrati in loco che producono energia elettrica e/o termica;

b) apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dall'impianto di energia rinnovabile in loco;

c) apparecchiature e relative infrastrutture incorporate nell'edificio per la ricarica di veicoli elettrici degli utenti dell'edificio;

d) investimenti per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio. Sono esclusi i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata. (136)

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica, fatta eccezione per gli edifici di cui al paragrafo 2 bis, per i quali i costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica nonché al costo degli investimenti per le diverse attrezzature di cui al paragrafo 2 bis. (137)

4. Gli aiuti sono concessi sotto forma di dotazione, equity, garanzia o prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono nella misura più ampia possibile ai proprietari degli immobili o ai locatari, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore

rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. (137)

5. Gli aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da un altro intermediario finanziario a favore di progetti ammissibili per l'efficienza energetica possono assumere la forma di prestiti o di garanzie. Il valore nominale del prestito o l'importo garantito non superano i 15 milioni di EUR per progetto a livello dei beneficiari finali, tranne nel caso degli investimenti combinati di cui al paragrafo 2 bis, per i quali non supera i 30 milioni di EUR. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito. (137)

6. Il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo per l'efficienza energetica o a un altro intermediario finanziario non è inferiore al valore nominale del prestito.

7. Gli aiuti per l'efficienza energetica mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati in modo da raggiungere almeno il 30% del finanziamento totale erogato a un progetto per l'efficienza energetica. Se l'aiuto è fornito da un fondo per l'efficienza energetica, gli investimenti privati possono essere mobilitati a livello del fondo per l'efficienza energetica e/o a livello dei progetti per l'efficienza energetica, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30% del finanziamento complessivo erogato a un progetto per l'efficienza energetica.

8. Per fornire aiuti per l'efficienza energetica, gli Stati membri possono istituire fondi per l'efficienza energetica e/o possono avvalersi di intermediari finanziari. Devono pertanto essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i gestori dell'intermediario finanziario e i gestori del fondo per l'efficienza energetica sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare occorre evitare una discriminazione in base al luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo per l'efficienza energetica possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;

b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalla garanzia, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;

c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;

d) nel caso di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25% del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato;

e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per l'efficienza energetica o dell'intermediario finanziario, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;

f) il fondo per l'efficienza energetica o l'intermediario finanziario sono istituiti a norma della legislazione applicabile e lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per l'efficienza energetica.

9. Gli intermediari finanziari, compresi i fondi per l'efficienza energetica, sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Questa condizione si considera rispettata se l'intermediario finanziario e, se del caso, i gestori del fondo per l'efficienza energetica soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;

b) la loro remunerazione si conforma alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando il gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;

c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;

d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti per l'efficienza energetica, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sull'efficienza energetica;

e) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per i fondi pubblici investiti nel fondo per l'efficienza energetica o concessi all'intermediario finanziario, in modo tale da consentire al mercato di finanziare progetti per l'efficienza energetica quando è pronto a farlo.

10. I miglioramenti dell'efficienza energetica effettuati per garantire che il beneficiario si conformi a norme dell'Unione già adottate non sono esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo.

(135) Titolo così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 21, lettera a)*, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

(136) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 21, lettera b)*, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

(137) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 21, lettera c)*, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

Articolo 40 Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente.

3. La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE . Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

4. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

5. L'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 41 Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono esentati dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati sono esentati a norma del presente articolo, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità.

3. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

4. L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo.

5. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;

b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;

c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

7. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 45% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b);

b) il 30% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c).

8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di

10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

10. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Detta procedura di gara, non discriminatoria, è aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate. Il bilancio relativo alla procedura di gara costituisce un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti e sono concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori trattative.

Articolo 42 Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, la quale è aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili su base non discriminatoria.

3. La procedura di gara può essere limitata a specifiche tecnologie nei casi in cui una procedura aperta a tutti i produttori avrebbe un esito non ottimale cui non è possibile ovviare in sede di messa a punto della procedura, alla luce in particolare dei seguenti aspetti:

i) il potenziale a più lungo termine di una data tecnologia nuova e innovativa; o

ii) la necessità di diversificazione; o

iii) i vincoli di rete e la stabilità della rete; o

iv) i costi (di integrazione) del sistema; o

v) la necessità di limitare distorsioni sui mercati delle materie prime dovute al sostegno della biomassa. Gli Stati membri effettuano una valutazione dettagliata sull'applicabilità di queste condizioni e riferiscono alla Commissione secondo le modalità descritte all'articolo 11, lettera a).

4. Gli aiuti sono concessi a favore di tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili tramite una procedura di gara competitiva aperta ad almeno una di queste tecnologie, sulla base di criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Tali aiuti non sono concessi per più del 5% del totale annuo della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili.

5. Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato al quale i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato.

6. I beneficiari dell'aiuto sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento. I beneficiari possono trasferire le responsabilità di bilanciamento ad altre imprese, quali gli aggregatori.

7. Non vengono concessi aiuti quando i prezzi sono negativi.

8. Gli aiuti possono essere concessi senza la procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2 agli impianti con una capacità installata di produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili inferiore a 1 MW, fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale si possono concedere aiuti senza tale procedura di gara di cui al paragrafo 2 a impianti con una capacità installata inferiore a 6 MW o a impianti con meno di 6 unità di produzione. Fatto salvo il paragrafo 9, quando gli aiuti sono concessi senza una procedura di gara competitiva, si applicano le condizioni di cui ai paragrafi 5,

6 e 7. Inoltre, quando gli aiuti sono concessi senza una procedura di gara competitiva, si applicano le condizioni di cui all'articolo 43, paragrafi 5, 6 e 7.

9. Le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 non si applicano agli aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità elettrica installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale tali condizioni non si applicano agli aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità elettrica installata inferiore a 3 MW o a impianti con meno di 3 unità di produzione.

10. Ai fini del calcolo delle capacità massime di cui ai paragrafi 8 e 9, gli impianti con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.

11. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità dei principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto dall'aiuto al funzionamento.

Articolo 43 Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi solo agli impianti con una capacità installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale gli aiuti sono concessi ad impianti con una capacità installata inferiore a 3 MW o con meno di 3 unità di produzione, e per i biocarburanti, per i quali gli aiuti sono concessi a impianti con una capacità installata inferiore a 50.000 tonnellate/anno. Ai fini del calcolo di tali capacità massime, gli impianti su scala ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.

3. Gli aiuti sono concessi solo agli impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti al funzionamento a favore di impianti che producono biocarburanti prodotti da colture alimentari che sono entrati in attività prima del 31 dicembre 2013 e non sono ancora completamente ammortizzati sono esentati a norma del presente articolo, ma in ogni caso non oltre il 2020.

4. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

5. L'importo dell'aiuto per unità di energia non supera la differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia dalla fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della forma di energia interessata. I costi livellati sono aggiornati regolarmente, almeno a cadenza annuale.

6. Il tasso di rendimento massimo utilizzato nel calcolo del costo livellato non supera il tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base. Il tasso swap pertinente è il tasso swap della valuta in cui è concesso l'aiuto per una durata che corrisponde al periodo di ammortamento degli impianti finanziati.

7. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto in conformità dei principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti concesso a un impianto è dedotto dall'aiuto al funzionamento.

Articolo 44 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE

In vigore dal 1 luglio 2014

1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi e versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE.

3. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali si basano su una riduzione dell'aliquota d'imposta ambientale applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi.

4. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

Articolo 45 Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'investimento comporta la riparazione del danno ambientale, compreso il danno alla qualità del suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche.

3. Se è individuata la persona giuridica o fisica responsabile del danno ambientale in base al diritto applicabile in ciascuno Stato membro, fatte salve le norme dell'Unione in tale settore - in particolare la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, modificata dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE - tale persona deve finanziare il risanamento sulla base del principio «chi inquina paga» senza fruire di alcun aiuto di Stato. Se non è possibile individuare il responsabile in base al diritto applicabile o imputargli i costi, la persona responsabile dell'intervento di risanamento o decontaminazione può beneficiare di aiuti di Stato.

4. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio.
 5. Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno a seguito del risanamento sono effettuate da un esperto indipendente.
 6. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.
-

Articolo 46 Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti agli investimenti per installare sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente articolo e dal capo I.

2. I costi ammissibili per l'impianto di produzione corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale. L'investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico.

3. L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione non supera il 45% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

4. L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

5. I costi ammissibili per la rete di distribuzione sono i costi di investimento.

6. L'importo dell'aiuto per la rete di distribuzione non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

Articolo 47 Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese.

3. I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente. Gli aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio non sono oggetto di un'esenzione per categoria a norma del presente articolo.

4. Gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa.

5. Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi.
 6. Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte».
 7. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.
 8. L'intensità di aiuto non supera il 35% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
 9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
 10. Non sono esclusi dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario.
-

Articolo 48 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
 2. Gli aiuti sono concessi per le infrastrutture energetiche situate in zone assistite.
 3. Le infrastrutture energetiche sono interamente soggette a una regolamentazione in materia tariffaria e di accesso conformemente alla legislazione sul mercato interno dell'energia.
 4. I costi ammissibili sono i costi di investimento.
 5. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.
 6. Gli aiuti agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas e alle infrastrutture petrolifere non sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo.
-

Articolo 49 Aiuti per gli studi ambientali

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti agli studi, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti di cui alla presente sezione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli studi di cui al paragrafo 1.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
4. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.

5. Non sono concessi aiuti alle grandi imprese per gli audit energetici effettuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.

SEZIONE 8

Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali

Articolo 50 Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali In vigore dal 1 luglio 2014

1. I regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:

a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e

b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

3. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

4. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

5. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

SEZIONE 9

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

Articolo 51 Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote In vigore dal 1 luglio 2014

1. Gli aiuti per il trasporto aereo e marittimo di passeggeri sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'intero aiuto va a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in regioni remote.

3. Gli aiuti sono concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all'interno dello Spazio economico europeo.

4. Gli aiuti sono accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota.
5. I costi ammissibili corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente.
6. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

SEZIONE 10

Aiuti per le infrastrutture a banda larga

Articolo 52 Aiuti a favore delle reti fisse a banda larga (138)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti per la realizzazione di reti fisse a banda larga sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili sono tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento di una rete fissa a banda larga. L'importo massimo dell'aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva, conformemente al paragrafo 6, lettera a). Se un investimento è realizzato conformemente al paragrafo 6, lettera b), senza una procedura di selezione competitiva, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero.

3. Sono ammissibili i seguenti tipi di investimento alternativi:

a) sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare gli utenti privati e i motori socioeconomici nelle zone in cui non sono presenti reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps (velocità soglia) né esistono programmi credibili di sviluppo di tali reti entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista o entro lo stesso orizzonte temporale dello sviluppo della rete sovvenzionata, che non può essere inferiore a due anni, aspetto che sarà verificato mediante mappatura e consultazione pubblica a norma del paragrafo 4. Sono escluse le zone in cui esiste o è programmata in modo credibile almeno una rete in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps. La rete sovvenzionata dovrà prevedere almeno il raddoppio delle velocità di scaricamento e caricamento rispetto alle reti esistenti o programmate in modo credibile e dovrà essere in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps (velocità obiettivo).

b) Sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare gli utenti privati e i motori socioeconomici nelle zone in cui non sono presenti reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps (velocità soglia) né esistono programmi credibili di sviluppo di tali reti entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista o entro lo stesso orizzonte temporale dello sviluppo della rete sovvenzionata non inferiore a due anni. Tale aspetto è verificato mediante mappatura e consultazione pubblica a norma del paragrafo 4. Sono escluse le zone in cui esiste o è programmata in modo credibile una rete in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps. La rete sovvenzionata dovrà prevedere almeno il raddoppio delle velocità di scaricamento e caricamento rispetto alle reti esistenti o programmate in modo credibile e dovrà essere in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 300 Mbps e velocità di caricamento di almeno 100 Mbps (velocità obiettivo);

c) Sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare soltanto i motori socioeconomici nelle zone in cui è presente soltanto una rete in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità soglia) e non esistono programmi credibili di sviluppo di tali reti entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista o entro lo stesso orizzonte temporale dello sviluppo della rete sovvenzionata, non inferiore a due anni. Detto aspetto sarà verificato mediante mappatura e consultazione pubblica a norma del paragrafo 4. Sono escluse le zone in cui esiste o è programmata in modo credibile almeno una rete in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 300 Mbps. Sono escluse anche le zone in cui esistono o sono programmate in modo credibile almeno due reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps. La rete sovvenzionata dovrà prevedere almeno il raddoppio delle velocità di scaricamento e caricamento rispetto alle reti esistenti o programmate in modo credibile e dovrà essere in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps (velocità obiettivo).

4. La mappatura e la consultazione pubblica di cui al paragrafo 3 soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) La mappatura individua le zone geografiche interessate dall'intervento pubblico e tiene conto di tutte le reti pubbliche e private attuali in grado di fornire in modo affidabile le velocità soglia di cui al paragrafo 3, in funzione del tipo di investimento. La mappatura è effettuata: i) per le reti puramente fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti e ii) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali

serviti o in base a griglie non superiori a 100 × 100 metri. Per i punti i) e ii) la mappatura verrà sempre verificata attraverso una consultazione pubblica;

b) La consultazione pubblica è effettuata dall'autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali della misura pianificata e dell'elenco delle zone geografiche individuate nell'esercizio di mappatura conformemente alla lettera a) su un apposito sito web (compreso a livello nazionale). Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulla misura e informazioni circostanziate conformemente alla lettera a) in merito alle reti in grado di fornire in modo affidabile le velocità di soglia di cui al paragrafo 3 nella zona interessata che siano esistenti o programmate in modo credibile entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista. Se l'autorità che concede l'aiuto necessita di un orizzonte temporale più breve o più lungo di tre anni per lo sviluppo dell'infrastruttura sovvenzionata, lo stesso orizzonte temporale, che non può essere inferiore a due anni, deve essere utilizzato anche per valutare se esistano programmi credibili di sviluppo delle reti di cui alla frase precedente. L'inchiesta pubblica dura almeno trenta giorni.

5. Il progetto sovvenzionato apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti esistenti o di cui è programmato in modo credibile lo sviluppo entro tre anni dalla data di pubblicazione della misura di aiuto pianificata o entro il medesimo orizzonte temporale previsto per lo sviluppo della rete sovvenzionata, che non può essere inferiore a due anni, conformemente al paragrafo 4. Tale miglioramento si verifica se, a seguito dell'intervento sovvenzionato, sono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete a banda larga e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio di banda larga rispetto alle reti esistenti o programmate in modo credibile. Il progetto deve comprendere nuovi investimenti significativi a favore della infrastruttura passiva, che vanno oltre gli investimenti marginali connessi solo al potenziamento degli elementi attivi della rete.

6. Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:

a) gli aiuti sono assegnati ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ai fini della procedura di selezione competitiva, l'autorità che concede l'aiuto stabilisce in anticipo criteri qualitativi di aggiudicazione oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che devono essere ponderati in funzione dell'importo di aiuto richiesto. A condizioni di qualità simili, l'aiuto è concesso all'offerente che chiede l'importo di aiuto più basso.

b) Se l'aiuto è concesso, senza una procedura di selezione competitiva, a un'autorità pubblica che svilupperà e gestirà, direttamente o tramite un organismo interno (in-house entity), una rete fissa a banda larga, l'autorità pubblica o l'organismo interno, a seconda dei casi, fornisce, utilizzando la rete sovvenzionata, soltanto servizi all'ingrosso. L'autorità pubblica garantisce la separazione contabile tra i fondi utilizzati per il funzionamento della rete e gli altri fondi a sua disposizione. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione e la gestione della rete sono assegnate sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

7. La gestione della rete sovvenzionata sarà tale da offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso che sia il più ampio possibile, conformemente all'articolo 2, punto 139, a condizioni eque e non discriminatorie, e che preveda la disaggregazione fisica. Un progetto può offrire una disaggregazione virtuale anziché una disaggregazione fisica se il prodotto di accesso virtuale è dichiarato equivalente alla disaggregazione fisica da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione. I diritti di accesso attivo all'ingrosso sono concessi per almeno sette anni e il diritto di accesso a cavidotti o tralacci non è limitato nel tempo. Le stesse condizioni di accesso si applicano all'intera rete sovvenzionata, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete sovvenzionata. Nel caso di aiuti alla costruzione di cavidotti, questi devono essere sufficientemente capienti da alloggiare almeno tre reti e diverse topologie di rete.

8. Il prezzo di accesso all'ingrosso sarà basato su uno dei seguenti parametri di riferimento: i) i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili, ma più competitive, dello Stato membro o dell'Unione; o ii) in assenza di tali prezzi pubblicati, i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati; o iii) in assenza di tali prezzi pubblicati o regolamentati, la fissazione dei prezzi sarà conforme agli obblighi in materia di orientamento dei costi e di metodologia previsti dal quadro normativo del settore. Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, l'autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo.

9. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR.

(138) Articolo così modificato dall' *art. 1, par. 1 punto 16 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE* , a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE e poi così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 22, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

Articolo 52 bis Aiuti per le reti mobili 4G e 5G (139)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti per la realizzazione di reti mobili 4G e 5G sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili sono tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento di una rete mobile passiva. L'importo massimo dell'aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva, conformemente al paragrafo 7, lettera a). Se un investimento è realizzato conformemente al paragrafo 7, lettera b), senza una procedura di selezione competitiva, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero.

3. Gli investimenti nelle reti 5G sono effettuati in zone in cui non sono state installate reti mobili o in cui sono disponibili solo reti mobili in grado di supportare servizi mobili fino al 3G e in cui non esistono reti mobili 4G e 5G o non ne è programmata in modo credibile la realizzazione entro tre anni dalla data di pubblicazione della misura di aiuto pianificata o entro il medesimo orizzonte temporale previsto per la realizzazione della rete sovvenzionata, non inferiore ai due anni. Detto aspetto è verificato mediante mappatura e consultazione pubblica, conformemente al paragrafo 4. Gli investimenti nelle reti 4G sono effettuati in zone in cui non sono state installate reti mobili o in cui sono disponibili solo reti mobili in grado di supportare servizi mobili fino al 2G e in cui non esistono reti mobili 3G, 4G e 5G o non ne è programmata in modo credibile la realizzazione entro tre anni dalla data di pubblicazione della misura di aiuto pianificata o entro il medesimo orizzonte temporale previsto per la realizzazione della rete sovvenzionata, non inferiore ai due anni. Detto aspetto è verificato mediante mappatura e consultazione pubblica, conformemente al paragrafo 4.

4. La mappatura e la consultazione pubblica di cui al paragrafo 3 soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) la mappatura individua con chiarezza le zone geografiche interessate dall'intervento pubblico e tiene conto di tutte le reti mobili attuali, in funzione del tipo di investimento. La mappatura è effettuata sulla base di griglie di reti di un massimo di 100 × 100 metri. La mappatura è sempre verificata attraverso una consultazione pubblica;

b) La consultazione pubblica è effettuata dall'autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali della misura pianificata e dell'elenco delle zone geografiche individuate nell'esercizio di mappatura conformemente alla lettera a) su un apposito sito web (compreso a livello nazionale). Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulla misura e informazioni circostanziate conformemente alla lettera a) in merito alle reti mobili esistenti nella zona interessata o programmate in modo credibile entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista. Se l'autorità che concede l'aiuto necessita di un orizzonte temporale più breve o più lungo di tre anni per lo sviluppo dell'infrastruttura sovvenzionata, lo stesso orizzonte temporale, che non può essere inferiore a due anni, deve essere utilizzato anche per valutare se esistano programmi credibili di sviluppo delle reti di cui alla frase precedente. L'inchiesta pubblica dura almeno trenta giorni.

5. L'infrastruttura sovvenzionata non è presa in considerazione ai fini degli obblighi di copertura che incombono agli operatori di reti mobili in base alle condizioni associate ai diritti di utilizzo dello spettro 4G e 5G.

6. Il progetto che beneficia degli aiuti apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti mobili esistenti o di cui è programmato in modo credibile lo sviluppo entro tre anni dalla data di pubblicazione della misura di aiuto pianificata o entro il medesimo orizzonte temporale previsto per lo sviluppo della rete sovvenzionata, che non può essere inferiore a due anni, conformemente al paragrafo 4. Tale miglioramento si verifica se, a seguito dell'intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete mobile e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio mobile rispetto alle reti esistenti o programmate in modo credibile. Il progetto deve comprendere nuovi investimenti significativi a favore della infrastruttura passiva, che vanno oltre gli investimenti marginali connessi solo al potenziamento degli elementi attivi della rete.

7. Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:

a) gli aiuti sono assegnati ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, fatte salve le

norme applicabili in materia di appalti pubblici, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ai fini della procedura di selezione competitiva, l'autorità che concede l'aiuto stabilisce in anticipo criteri qualitativi di aggiudicazione oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che devono essere ponderati in funzione dell'importo di aiuto richiesto. A condizioni di qualità simili, l'aiuto è concesso all'offerente che chiede l'importo di aiuto più basso.

b) Se l'aiuto è concesso, senza una procedura di selezione competitiva, a un'autorità pubblica che svilupperà e gestirà, direttamente o tramite un organismo interno (in-house entity), una rete mobile passiva, l'autorità pubblica o l'organismo interno, a seconda dei casi, fornisce, utilizzando la rete sovvenzionata, soltanto servizi all'ingrosso. L'autorità pubblica garantisce la separazione contabile tra i fondi utilizzati per il funzionamento della rete e gli altri fondi a sua disposizione. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione e la gestione della rete sono assegnate sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8. La gestione della rete sovvenzionata sarà tale da offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso che sia il più ampio possibile, conformemente all'articolo 2, punto 139), a condizioni eque e non discriminatorie. I diritti di accesso attivo all'ingrosso sono concessi per almeno sette anni e il diritto di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, compresi cavidotti o tralicci, non è limitato nel tempo. Le stesse condizioni di accesso si applicano all'intera rete sovvenzionata, comprese le parti di tale rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete sovvenzionata. Nel caso di aiuti alla costruzione di cavidotti, questi ultimi devono essere sufficientemente capienti da alloggiare almeno i cavi di tutti gli operatori di reti mobili esistenti.

9. Il prezzo di accesso all'ingrosso sarà basato su uno dei seguenti parametri di riferimento: i) i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili, ma più competitive, dello Stato membro o dell'Unione; o ii) in assenza di tali prezzi pubblicati, i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati; o iii) in assenza di tali prezzi pubblicati o regolamentati, la fissazione dei prezzi sarà conforme agli obblighi in materia di orientamento dei costi e di metodologia previsti dal quadro normativo del settore. Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, l'autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo.

10. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR.

11. L'uso della rete 4G o 5G finanziata con fondi pubblici per la fornitura di servizi di accesso fisso senza fili è consentito soltanto conformemente alle seguenti disposizioni:

a) Nelle zone in cui non sono presenti reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps né esistono programmi credibili di sviluppo di tali reti entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista o entro lo stesso orizzonte temporale dello sviluppo della rete sovvenzionata, che non può essere inferiore a due anni, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) l'esercizio di mappatura e di consultazione pubblica tiene conto anche delle reti fisse a banda larga fisse esistenti o programmate in modo credibile, conformemente all'articolo 52, paragrafo 4; ii) la soluzione fissa di accesso senza fili 4G o 5G oggetto dell'aiuto è in grado di fornire in modo affidabile velocità di download di almeno 30 Mbps e di assicurare almeno un raddoppio della velocità di scaricamento e caricamento rispetto alle reti fisse esistenti o programmate in modo credibile in tali zone;

b) Nelle zone in cui non sono presenti reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps né esistono programmi credibili di sviluppo di tali reti entro tre anni dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista o entro lo stesso orizzonte temporale dello sviluppo della rete sovvenzionata, che non può essere inferiore a due anni, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) l'esercizio di mappatura e di consultazione pubblica tiene conto anche delle reti fisse a banda larga fisse esistenti o programmate in modo credibile, conformemente all'articolo 52, paragrafo 4; ii) la soluzione fissa di accesso senza fili 4G o 5G oggetto dell'aiuto è in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 300 Mbps e velocità di caricamento di almeno 100 Mbps e di assicurare almeno un raddoppio della velocità di scaricamento e caricamento rispetto alle reti fisse esistenti o programmate in modo credibile in tali zone.

(139) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 23, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Articolo 52 ter Aiuti per progetti di interesse comune nel settore dell'infrastruttura transeuropea di connettività digitale (142)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti a favore di progetti di interesse comune nel settore dell'infrastruttura transeuropea di connettività digitale finanziati a norma del *regolamento (UE) 2021/1153* o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità a norma di detto regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I progetti soddisfano le condizioni generali cumulative di compatibilità di cui al paragrafo 3. Essi rientrano inoltre in una delle categorie di progetti ammissibili di cui al paragrafo 4 e soddisfano tutte le condizioni specifiche di compatibilità per la pertinente categoria di cui al medesimo paragrafo. Solo i progetti che si riferiscono esclusivamente agli elementi e alle entità specificati, per ciascuna categoria pertinente, al paragrafo 4 rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

3. Le condizioni generali cumulative di compatibilità sono le seguenti:

a) il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni che non contengano alcun sostegno finanziario pubblico. Quando il contributo del 25 % del beneficiario è fornito attraverso finanziamenti esterni mediante una piattaforma di investimento che combina diverse fonti di finanziamento, la condizione che il finanziamento esterno non debba contenere alcun sostegno finanziario pubblico di cui alla frase precedente è sostituita dal requisito che nella piattaforma sia presente almeno il 30 % di investimenti privati.

b) Sono ammissibili all'aiuto soltanto i costi di investimento ammissibili per la realizzazione dell'infrastruttura a norma del *regolamento (UE) 2021/1153*.

c) Il progetto deve essere selezionato conformemente al *regolamento (UE) 2021/1153* secondo una delle seguenti modalità:

i) da un intermediario finanziario indipendente, nominato dalla Commissione sulla base di orientamenti per gli investimenti concordati congiuntamente;

ii) dalla Commissione mediante una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori;

iii) da esperti indipendenti nominati dalla Commissione;

d) Il progetto deve consentire di ottenere capacità di connettività che vanno oltre i requisiti relativi a eventuali obblighi giuridici esistenti, come quelli associati al diritto di utilizzare lo spettro;

e) Il progetto deve garantire a terzi il libero accesso all'ingrosso, compresa la disaggregazione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, conformemente all'articolo 52, paragrafi 7 e 8, o, a seconda dei casi, all'articolo 52 bis, paragrafi 8 e 9.

4. Le categorie dei progetti ammissibili e le specifiche condizioni cumulative di compatibilità ad essi applicabili sono le seguenti:

a) Gli investimenti nella realizzazione di una sezione transfrontaliera di un corridoio 5G lungo un corridoio di trasporto individuato negli orientamenti per la rete transeuropea dei trasporti di cui al *regolamento (UE) n. 1315/2013* (corridoi TEN-T) che soddisfano le seguenti specifiche condizioni cumulative:

i) il progetto consiste in una sezione transfrontaliera di un corridoio 5G che attraversa la frontiera tra due o più Stati membri o attraversa la frontiera di almeno uno Stato membro e di almeno un paese dello Spazio economico europeo;

ii) il totale delle sezioni transfrontaliere dei corridoi 5G situati in uno Stato membro non rappresenta più del 15 % della lunghezza totale dei corridoi 5G lungo la rete centrale transeuropea dei trasporti di tale Stato membro che non sono soggetti ad alcun obbligo giuridico esistente, ad esempio agli obblighi associati al diritto di utilizzo dello spettro. In via eccezionale, se uno Stato membro sostiene la realizzazione di corridoi 5G transfrontalieri lungo la sua rete globale transeuropea dei trasporti, il totale delle sezioni transfrontaliere dei corridoi 5G situati in quello Stato membro non rappresenta più del 15 % della lunghezza totale dei corridoi 5G lungo la rete globale transeuropea dei trasporti di tale Stato membro che non sono soggetti ad alcun obbligo giuridico esistente, ad esempio agli obblighi associati al diritto di utilizzo dello spettro;

iii) il progetto apporta nuovi investimenti significativi a favore della rete mobile 5G adatta a servizi di mobilità connessi e automatizzati, che vanno oltre gli investimenti marginali connessi solo al potenziamento degli elementi attivi della rete;

iv) il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate;

b) Gli investimenti nella realizzazione di una sezione transfrontaliera di una rete paneuropea di dorsali terabit che sostiene gli obiettivi dell'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni, mediante l'interconnessione di determinate strutture di calcolo, strutture di supercalcolo e infrastrutture di dati che soddisfano le seguenti condizioni specifiche cumulative:

i) il progetto prevede lo sviluppo o l'acquisizione di attivi per la connettività, tra cui diritti irrevocabili d'uso (indefeasible rights of use), fibra spenta o apparecchiature, per la costruzione di una sezione transfrontaliera di una rete paneuropea di dorsali che sostiene l'interconnessione, con connettività da punto a punto non vincolata di almeno 1 Tbps, di almeno due strutture di calcolo, strutture di supercalcolo o infrastrutture di dati che: 1) sono soggetti ospitanti dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo istituita a norma del *regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio* (140), o sono infrastrutture di ricerca e altre infrastrutture di calcolo e di dati a sostegno di iniziative faro e missioni in materia di ricerca di cui al *regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio* (141) e al *regolamento (CE) n.*

723/2009 del Consiglio , che contribuiscono agli obiettivi dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo; e 2) sono ubicate in almeno due Stati membri o almeno in uno Stato membro e almeno un membro dello Spazio europeo della ricerca;

ii) il progetto apporta nuovi investimenti significativi a favore della rete di dorsali, che vanno al di là degli investimenti marginali, come gli investimenti connessi a semplici aggiornamenti o licenze di software;

iii) l'acquisizione degli attivi per la connettività viene effettuata tramite appalto pubblico;

iv) il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate;

c) Gli investimenti nella realizzazione di una sezione transfrontaliera della rete di dorsali che interconnette infrastrutture cloud di determinati motori socioeconomici che sono conformi alle seguenti condizioni specifiche cumulative:

i) il progetto prevede l'interconnessione tra le infrastrutture cloud di motori socioeconomici costituiti da amministrazioni pubbliche o entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato;

ii) il progetto consiste in una sezione transfrontaliera della realizzazione di nuove reti di dorsali transfrontaliere o nel potenziamento significativo delle reti esistenti di tale tipo 1) che attraversano la frontiera tra due o più Stati membri o 2) attraversano la frontiera tra almeno uno Stato membro e almeno un paese dello Spazio economico europeo;

iii) il progetto riguarda almeno due motori socioeconomici ammissibili di cui al punto i), ciascuno dei quali attivo in uno Stato membro diverso oppure in uno Stato membro e in un paese dello Spazio economico europeo;

iv) il progetto apporta nuovi investimenti significativi a favore della rete di dorsali, che vanno al di là degli investimenti marginali, come gli investimenti connessi a semplici aggiornamenti o licenze di software. Il progetto è in grado di fornire in modo affidabile velocità simmetriche di scaricamento e caricamento di almeno multipli di 10 Gbps;

v) il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate;

d) Investimenti nella realizzazione di una rete cablata sottomarina che soddisfa le seguenti condizioni specifiche cumulative:

i) il progetto consiste in una sezione transfrontaliera di una rete cablata sottomarina che 1) attraversa la frontiera tra due o più Stati membri o 2) attraversa la frontiera di almeno uno Stato membro e almeno un paese dello Spazio economico europeo. In alternativa, l'entità che riceve gli aiuti garantisce soltanto la fornitura di servizi all'ingrosso e l'infrastruttura sostenuta migliora la connettività delle regioni ultraperiferiche, dei territori d'oltremare o delle regioni insulari europee, anche all'interno di un unico Stato membro;

ii) il progetto non deve riguardare rotte già servite da almeno due infrastrutture di reti di dorsali esistenti o programmate in modo credibile;

iii) il progetto apporta un nuovo investimento significativo a favore della rete cablata sottomarina, mediante l'installazione di nuovi cavi sottomarini o il collegamento a un cavo sottomarino esistente, rispondendo a problemi di ridondanza e andando oltre gli investimenti marginali. Il progetto è in grado di fornire in modo affidabile velocità simmetriche di scaricamento e caricamento di almeno 1 Gbps;

iv) il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate.

(140) *Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018* , che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo ST/10594/2018/INIT (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 1).

(141) *Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021* , che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(142) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 23, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

Articolo 52 quater Buoni per il collegamento a internet (143)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet concessi a favore dei consumatori per agevolare il telelavoro e l'accesso a servizi di istruzione e formazione online o delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. La durata di un regime di buoni non supera i 24 mesi.

3. Sono ammissibili le seguenti categorie di regimi di buoni:

a) regimi di buoni messi a disposizione dei consumatori per abbonarsi a un nuovo servizio di accesso a internet a banda larga o per potenziare l'abbonamento esistente a un servizio che fornisce velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps, a condizione che tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica in grado di fornire in modo affidabile velocità di almeno 30 Mbps risultino ammissibili nell'ambito del regime di buoni, mentre i buoni non possono essere concessi per cambiare fornitore passando a un fornitore che offre le stesse velocità o per il potenziamento di un abbonamento esistente che prevede una velocità di scaricamento di almeno 30 Mbps;

b) regimi di buoni messi a disposizione di PMI per abbonarsi a un nuovo servizio di accesso a internet a banda larga o per potenziare l'abbonamento esistente a un servizio che fornisce velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps, a condizione che tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica in grado di fornire in modo affidabile velocità di almeno 100 Mbps risultino ammissibili nell'ambito del regime di buoni, mentre i buoni non possono essere concessi per cambiare fornitore passando a un fornitore che offre le stesse velocità o per il potenziamento di un abbonamento esistente che prevede una velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps.

4. I buoni possono coprire fino al 50 % del totale dei costi di installazione e dell'abbonamento mensile a un servizio di accesso a internet a banda larga che offra le velocità di cui al paragrafo 3, sia come servizio unico sia nel quadro di un pacchetto di servizi, che comprenda almeno l'apparecchiatura terminale necessaria (modem/router) per l'accesso a internet alla velocità specificata al paragrafo 3. Il buono è pagato dalle autorità pubbliche direttamente agli utenti finali o direttamente al fornitore di servizi scelto dagli utenti finali, nel qual caso l'importo del buono è detratto dalla fattura a carico dell'utente finale.

5. I buoni possono essere concessi ai consumatori o alle PMI solo nelle zone in cui esiste almeno una rete in grado di fornire in modo affidabile le velocità di cui al paragrafo 3, aspetto che sarà verificato mediante mappatura e consultazione pubblica. L'esercizio di mappatura e la consultazione pubblica individuano le zone geografiche coperte da almeno una rete in grado di fornire in modo affidabile la velocità specificata al paragrafo 3 per la durata del regime di buoni e i fornitori ammissibili presenti nella zona e consentono di raccogliere le informazioni necessarie per calcolare la loro quota di mercato. La mappatura è effettuata i) per le reti puramente fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti e ii) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 x 100 metri. La mappatura è sempre verificata attraverso una consultazione pubblica. La consultazione pubblica è effettuata dall'autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali della misura pianificata e dell'elenco delle zone geografiche individuate nell'esercizio di mappatura su un apposito sito web, compreso a livello nazionale. Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulla misura proposta e informazioni circostanziate in merito alle reti esistenti in grado di offrire la velocità di cui al paragrafo 3. L'inchiesta pubblica dura almeno trenta giorni.

6. Il regime di buoni rispetta il principio della neutralità tecnologica, nel senso che i buoni possono essere utilizzati per abbonamenti ai servizi offerti da qualsiasi operatore in grado di fornire in modo affidabile le velocità di cui al paragrafo 3 su una rete a banda larga esistente, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. Al fine di agevolare la scelta dei consumatori o delle PMI, l'elenco dei fornitori ammissibili per ciascuna zona geografica interessata è pubblicato online e ogni fornitore interessato può chiedere di esservi incluso, sulla base di criteri aperti, trasparenti e non discriminatori.

7. Per essere ammissibile, nei casi in cui il fornitore del servizio di accesso a internet a banda larga sia integrato verticalmente e detenga una quota di mercato al dettaglio superiore al 25 %, esso deve offrire, sul corrispondente mercato di accesso all'ingrosso, a qualsiasi fornitore di servizi di comunicazione elettronica almeno un prodotto di accesso all'ingrosso in grado di garantire che il soggetto che richiede l'accesso sia in grado di fornire in modo affidabile un servizio al dettaglio alla velocità specificata al paragrafo 3, a condizioni aperte, trasparenti e non discriminatorie. Il prezzo di accesso all'ingrosso sarà basato su uno dei seguenti parametri di riferimento: i) i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili, ma più competitive, dello Stato membro o dell'Unione; o ii) in assenza di tali prezzi pubblicati, i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati; o iii) in assenza di tali prezzi pubblicati o regolamentati, la fissazione dei prezzi sarà conforme agli obblighi in materia di orientamento dei costi e di metodologia previsti dal quadro normativo del settore. Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, l'autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo.

(143) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 23, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

SEZIONE 11

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

Articolo 53 Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

In vigore dal 10 luglio 2017

1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:

a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche; (144)

b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;

c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;

d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;

e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;

f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

3. Gli aiuti possono assumere la forma di:

a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;

b) aiuti al funzionamento.

4. Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:

a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della loro capacità;

b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;

c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;

d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;

e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.

5. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche - comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe - che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;

b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;

c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;

d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;

f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.

6. Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla

base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante.

7. Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

8. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 6 e 7. (145)

9. Per le attività definite al paragrafo 2, lettera f), l'importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70 % dei costi ammissibili. (146)

Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di pre stampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.

10. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

(144) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1 punto 17, lett. a) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(145) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 17, lett. b) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(146) Comma così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 17, lett. c) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

Articolo 54 Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive

In vigore dal 10 luglio 2017

1. I regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sostengono un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un prodotto come prodotto culturale, ciascuno Stato membro stabilisce procedure efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali.

3. Gli aiuti possono assumere la forma di:

- a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;
- b) aiuti alla preproduzione; e
- c) aiuti alla distribuzione.

4. Se uno Stato membro subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla produzione di opere audiovisive possono:

a) imporre che fino al 160% dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o

b) calcolare l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.

In entrambi i casi, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera mai l'80 % del bilancio totale di produzione.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare l'ammissibilità di un progetto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio interessato, ma tale livello non deve superare il 50 % del bilancio totale di produzione. (147)

5. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
- b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
- c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.
6. L'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50% dei costi ammissibili.

7. L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:

- a) al 60% dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
- b) al 100% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

8. L'intensità di aiuto per la preproduzione non supera il 100% dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto. L'intensità di aiuto per la distribuzione è uguale a quella per la produzione.

9. Gli aiuti non sono riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione. Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

10. Gli aiuti non sono riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.

(147) Comma così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 18 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

SEZIONE 12

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

Articolo 55 Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

In vigore dal 10 luglio 2017

1. Gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20% del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo.

3. Le infrastrutture ricreative multifunzionali sono strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi.

4. L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche.

5. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, gli Stati membri assicurano la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie.

6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

7. Gli aiuti possono assumere la forma di:

- a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali;
- b) aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive.

8. Per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

9. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi ammissibili corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura; tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.

10. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

11. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'importo dell'aiuto non supera le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

12. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11. (148)

(148) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 19 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

SEZIONE 13

Aiuti per le infrastrutture locali

Articolo 56 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Il presente articolo non si applica agli aiuti a favore delle infrastrutture disciplinate da altre sezioni del capo III, fatta eccezione per la sezione 1 - Aiuti a finalità regionale. Il presente articolo non si applica neppure alle infrastrutture portuali e aeroportuali.

3. Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.

4. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

7. Le infrastrutture dedicate non sono esentate a norma del presente articolo.

SEZIONE 14

Aiuti a favore degli aeroporti regionali (149)

Articolo 56 bis Aiuti a favore degli aeroporti regionali (150)

In vigore dal 10 luglio 2017

1. Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti al funzionamento a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 10 e da 15 a 18 del presente articolo e al capo I.
3. L'aeroporto è aperto a tutti i potenziali utenti. In caso di limitazione fisica di capacità, l'allocazione è effettuata sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
4. Non sono concessi aiuti per la delocalizzazione di aeroporti già esistenti o per la creazione di un nuovo aeroporto passeggeri, compresa la conversione di un campo di aviazione già esistente in un aeroporto passeggeri.
5. Gli investimenti in questione non superano quanto è necessario per accogliere il traffico previsto a medio termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli.
6. Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti ubicati entro 100 chilometri di distanza o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto già esistente che gestisce servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano agli aeroporti con una media annuale del traffico fino a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso, se l'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico passeggeri dell'aeroporto oltre i 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto. Gli aiuti agli investimenti concessi a tali aeroporti sono conformi alle disposizioni del paragrafo 11 o dei paragrafi 13 e 14.
8. Il paragrafo 6 non si applica se l'aiuto agli investimenti è concesso a un aeroporto ubicato entro 100 chilometri di distanza da aeroporti già esistenti che gestiscono servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008, a condizione che il collegamento tra ciascuno di questi altri aeroporti esistenti e l'aeroporto beneficiario dell'aiuto comporti necessariamente un tempo totale di percorrenza con trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo.
9. Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico dell'aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto.
10. Non sono concessi aiuti agli aeroporti con una media annuale del traffico merci superiore a 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto non è tale da comportare un aumento della media annuale di traffico merci dell'aeroporto oltre le 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto.
11. L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
12. Sono ammissibili i costi relativi agli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali, comprese le spese di programmazione.
13. L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera:
 - a) il 50 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico compresa tra uno e tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso;
 - b) il 75 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico fino a un milione di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso.
14. Le intensità massime di aiuto di cui al paragrafo 13 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per gli aeroporti situati in regioni remote.
15. Non sono concessi aiuti al funzionamento ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso.
16. L'importo dell'aiuto al funzionamento non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. L'aiuto è concesso sotto forma di rate periodiche fissate ex

ante, che non sono aumentate nel periodo per il quale è concesso l'aiuto, o sotto forma di importi definiti ex post in base alle perdite di esercizio osservate.

17. Gli aiuti al funzionamento non sono versati se nel corso dell'anno civile interessato il traffico annuale dell'aeroporto supera i 200 000 passeggeri.

18. La concessione di aiuti al funzionamento non è subordinata alla conclusione di accordi con specifiche compagnie aeree in relazione a diritti aeroportuali, a pagamenti relativi al marketing o ad altri aspetti finanziari delle attività della compagnia aerea presso tale aeroporto.

(149) Sezione aggiunta dall' *art. 1, par. 1 punto 20 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE* , a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(150) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 20 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE* , a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

SEZIONE 15

Aiuti a favore dei porti (151)

Articolo 56 ter Aiuti a favore dei porti marittimi (152)

In vigore dal 10 luglio 2017

1. Gli aiuti a favore dei porti marittimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:

- a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;
- b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;
- c) il dragaggio.

3. I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.

4. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

5. L'intensità di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera:

a) il 100 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono inferiori o pari a 20 milioni di EUR;

b) l'80 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 20 milioni di EUR e inferiori o pari a 50 milioni di EUR;

c) il 60 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 50 milioni di EUR e inferiori o pari all'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili determinati al paragrafo 2, lettere b) e c), senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).

6. Le intensità di aiuto di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.

8. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.

9. Per gli aiuti che non superano 5 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.

(151) Sezione aggiunta dall' *art. 1, par. 1 punto 20 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE* , a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(152) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 20 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE* , a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

Articolo 56 quater Aiuti a favore dei porti interni (153)

In vigore dal 10 luglio 2017

1. Gli aiuti a favore dei porti interni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:

- a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;
- b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;
- c) il dragaggio.

3. I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.

4. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

5. L'intensità massima di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ff).

6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.

7. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.

8. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4 e 5.

(153) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 20 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE* , a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

SEZIONE 16

Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (154)

Articolo 56 quinques Ambito di applicazione e condizioni comuni (156)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. La presente sezione si applica agli aiuti contenuti in prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU che concedono sostegno ai partner esecutivi, agli intermediari finanziari o ai beneficiari finali.

2. Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al capo I, al presente articolo e all'articolo 56 sexies o all'articolo 56 septies.

3. Gli aiuti soddisfano tutte le condizioni applicabili di cui al *regolamento (UE) 2021/523* e agli orientamenti sugli investimenti InvestEU di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione (155).

4. Le soglie massime di cui agli articoli 56 sexies e 56 septies si applicano al finanziamento totale in essere, nella misura in cui tale finanziamento concesso nell'ambito di un prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU contenga aiuti. Le soglie massime si applicano:

a) per progetto, in caso di aiuti di cui all'articolo 56 sexies, paragrafi 2 e 4, all'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punto i), all'articolo 56 sexies, paragrafi 6 e 7, all'articolo 56 sexies, paragrafo 8, lettere a) e b), e all'articolo 56 sexies, paragrafo 9;

b) per beneficiario finale, in caso di aiuti di cui all'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punti ii) e iii), all'articolo 56 sexies, paragrafo 8, lettera d), all'articolo 56 sexies, paragrafo 10, e all'articolo 56 septies. 5. Gli aiuti non sono concessi sotto forma di rifinanziamenti o di garanzie sui portafogli esistenti di intermediari finanziari.

(154) Sezione aggiunta dall' *art. 1, par. 1, punto 24, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

(155) *Regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione, del 14 aprile 2021*, che integra il *regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio* stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 18).

(156) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 24, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Articolo 56 sexies Condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (159)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Gli aiuti a favore del beneficiario finale relativi a un prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU:

a) soddisfano le condizioni stabilite in uno dei paragrafi da 2 a 9; e

b) se il finanziamento è concesso sotto forma di prestiti al beneficiario finale, al finanziamento si applica un tasso di interesse pari almeno al tasso di base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione del prestito.

2. Gli aiuti a favore di progetti di interesse comune nel settore dell'infrastruttura transeuropea di connettività digitale finanziati a norma del *regolamento (UE) 2021/1153* o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro di detto regolamento sono concessi solo ai progetti che soddisfano tutte le condizioni generali e specifiche di compatibilità di cui all'articolo 52 ter. L'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 150 milioni di EUR.

3. Gli aiuti agli investimenti in reti fisse a banda larga per la connessione di solamente alcuni motori socioeconomici ammissibili soddisfano le seguenti condizioni:

a) gli aiuti sono concessi solo a progetti che soddisfano tutte le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 52, salvo diversa indicazione alle lettere c) e d) del presente paragrafo;

b) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 150 milioni di EUR;

c) il progetto prevede la connessione solamente tra i motori socioeconomici costituiti da amministrazioni pubbliche o entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato. Sono esclusi i progetti che comprendono elementi o entità diversi da quelli specificati al presente punto;

d) in deroga all'articolo 52, paragrafo 4, il fallimento del mercato individuato deve essere verificato mediante una mappatura adeguata disponibile o, se questa non è disponibile, mediante una consultazione pubblica, secondo le modalità seguenti:

i) la mappatura può essere considerata adeguata se è stata effettuata non più di 18 mesi prima e se comprende tutte le reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità soglia) che servono i locali di un motore socioeconomico ammissibile di cui alla lettera c). Tale mappatura deve essere effettuata dall'autorità pubblica competente, deve tenere conto di tutte le reti in grado di fornire in modo affidabile le velocità soglia installate o programmate in modo credibile nei tre anni successivi o entro lo stesso orizzonte temporale dell'intervento sovvenzionato programmato, che non può essere inferiore a due anni, e deve essere effettuata i) per le reti puramente fisse a livello di indirizzo sulla base dei locali serviti; e ii) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo sulla base dei locali serviti o sulla base di reti non superiori a 100 × 100 metri;

ii) La consultazione pubblica deve essere svolta dall'autorità pubblica competente mediante pubblicazione su un apposito sito web in cui si invitano le parti interessate a presentare osservazioni sul progetto di misura e a presentare informazioni circostanziate sulle reti in grado di fornire in modo affidabile velocità di download di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità soglia) esistenti o programmate in modo credibile nei prossimi tre anni o entro lo stesso orizzonte temporale dell'intervento sovvenzionato previsto, che non può essere inferiore a due anni, che servono i locali di un motore socioeconomico ammissibile di cui alla lettera c), sulla base di informazioni: i) per le reti puramente fisse, a livello di indirizzo

in base ai locali serviti e ii) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 × 100 metri. L'inchiesta pubblica dura almeno trenta giorni.

4. Gli aiuti a favore della produzione di energia e delle infrastrutture energetiche soddisfano le seguenti condizioni:

a) a) gli aiuti sono concessi solo per investimenti in infrastrutture energetiche nel settore del gas e dell'energia elettrica che non sono esenti dall'obbligo di concedere accesso a terzi, dalla regolamentazione tariffaria e dalla disaggregazione, sulla base della legislazione sul mercato interno dell'energia per le seguenti categorie di progetti:

i) per quanto riguarda le infrastrutture del gas, i progetti inclusi nel vigente elenco dell'Unione relativo ai progetti di interesse comune di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (157);

ii) per quanto riguarda l'infrastruttura per l'energia elettrica:

1) le reti intelligenti, compresi gli investimenti in infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più sviluppate, più moderne e più intelligenti;

2) altri progetti:

- che soddisfano uno dei criteri di cui all' *articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 347/2013* ; o

- che sono inclusi nel vigente elenco dell'Unione relativo ai progetti di interesse comune di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013;

3) altri progetti, ad esclusione dello stoccaggio di energia elettrica, nelle zone assistite;

iii) progetti di stoccaggio dell'energia elettrica, basati su tecnologie nuove e innovative, indipendentemente dal livello di tensione della connessione alla rete;

b) gli aiuti agli investimenti a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili soddisfano i seguenti requisiti:

i) gli aiuti sono concessi solo per nuovi impianti selezionati su base competitiva, trasparente, obiettiva e non discriminatoria;

ii) gli aiuti possono essere concessi per nuovi impianti anche combinati con impianti di stoccaggio o elettrolizzatori, a condizione che l'impianto di stoccaggio dell'energia elettrica o dell'idrogeno e gli elettrolizzatori per l'idrogeno utilizzino esclusivamente energia generata da impianti di energia rinnovabile;

iii) non sono concessi aiuti alle centrali idroelettriche che non soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2000/60/CE;

iv) nel caso di impianti che producono biocarburanti, gli aiuti sono concessi solo agli impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari.

c) L'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto di cui alla lettera a) nel quadro del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 150 milioni di EUR. L'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto di cui alla lettera b) nel quadro del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 75 milioni di EUR.

5. Gli aiuti per le infrastrutture e le attività sociali, educative, culturali e a favore del patrimonio naturale soddisfano le seguenti condizioni:

a) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera:

i) 100 milioni di EUR per progetto, nel caso di investimenti in infrastrutture utilizzate per la prestazione di servizi sociali e per l'istruzione; 150 milioni di EUR per progetto per scopi culturali e di conservazione del patrimonio e per le attività di cui all'articolo 53, paragrafo 2, comprese le attività a favore del patrimonio naturale;

ii) 30 milioni di EUR per attività inerenti ai servizi sociali;

iii) 75 milioni di EUR per attività inerenti alla cultura e alla conservazione del patrimonio; e

iv) 5 milioni di EUR per l'istruzione e la formazione.

b) Non sono concessi aiuti per la formazione volta a conformarsi ai requisiti nazionali obbligatori in materia di formazione.

6. Gli aiuti a favore dei trasporti e delle infrastrutture di trasporto soddisfano le seguenti condizioni:

a) gli aiuti a favore delle infrastrutture, esclusi i porti, sono concessi unicamente per i seguenti progetti:

i) progetti di interesse comune di cui all' *articolo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1315/2013* , ad eccezione dei progetti riguardanti le infrastrutture portuali e aeroportuali;

ii) connessioni con i nodi urbani della rete transeuropea di trasporto;

iii) il materiale rotabile destinato unicamente alla prestazione di servizi di trasporto ferroviario non coperti da un contratto di servizio pubblico ai sensi del *regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio* (158), purché il beneficiario sia un nuovo operatore;

iv) il trasporto urbano;

v) infrastrutture di ricarica o di rifornimento che forniscono ai veicoli energia elettrica o idrogeno rinnovabile.

b) Gli aiuti per le infrastrutture portuali soddisfano i seguenti requisiti:

i) gli aiuti possono essere concessi solo per investimenti in infrastrutture di accesso e infrastrutture portuali messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria a condizioni di mercato;

ii) eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnate in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni;

iii) non sono concessi aiuti per gli investimenti in sovrastrutture portuali.

c) L'importo nominale del finanziamento totale concesso, a norma delle lettere a) e b), a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 150 milioni di EUR.

7. Gli aiuti per altre infrastrutture soddisfano le seguenti condizioni:

a) gli aiuti sono concessi unicamente per i seguenti progetti:

i) investimenti nell'approvvigionamento idrico e nelle infrastrutture per le acque reflue per la cittadinanza;

ii) investimenti per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti ai fini del riutilizzo, in linea con l'articolo 47, paragrafi da 1 a 6, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese;

iii) investimenti nelle infrastrutture di ricerca;

iv) investimenti per la costruzione o il potenziamento di strutture per i poli tematici per l'innovazione;

b) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 100 milioni di EUR.

8. Gli aiuti per la protezione dell'ambiente, compresa la protezione del clima, soddisfano le seguenti condizioni:

a) gli aiuti sono concessi unicamente per i seguenti progetti:

i) investimenti che consentono alle imprese di porre rimedio o prevenire un danno all'ambiente fisico (compresi i cambiamenti climatici) o alle risorse naturali mediante attività proprie del beneficiario, nella misura in cui l'investimento va oltre le norme dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente o innalza il livello di protezione dell'ambiente in assenza di norme dell'Unione o costituisce un adeguamento anticipato a future norme dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente;

ii) misure volte a migliorare l'efficienza energetica di un'impresa, nella misura in cui non sono effettuati miglioramenti dell'efficienza energetica per garantire che l'impresa rispetti le norme dell'Unione già adottate, anche se non sono ancora in vigore;

iii) bonifica di siti contaminati, nella misura in cui non è stata individuata una persona fisica o giuridica responsabile del danno ambientale ai sensi della legge applicabile conformemente al principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 45, paragrafo 3;

iv) studi ambientali;

v) rafforzamento e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se tale attività contribuisce a proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità e a conseguire la buona condizione degli ecosistemi o a proteggere gli ecosistemi già in buone condizioni.

b) Fatta salva la lettera a), se la misura di aiuto riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica di 1) edifici residenziali, 2) edifici destinati all'offerta di servizi educativi e sociali o di servizi giudiziari, di polizia o antiincendio, 3) edifici adibiti alle attività connesse alla pubblica amministrazione o 4) edifici di cui ai punti 1), 2) o 3) e in cui attività diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) o 3) occupano meno del 35 % della superficie interna, l'aiuto può essere concesso anche per interventi che, simultaneamente, migliorano l'efficienza energetica di tali edifici e integrano tutti o alcuni dei seguenti investimenti:

i) impianti integrati che producono energia rinnovabile all'interno dell'edificio interessato dalla misura di aiuto per l'efficienza energetica. Gli impianti di energia rinnovabile integrati in loco riguardano la produzione di energia elettrica e/o termica e possono essere combinati con apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia rinnovabile prodotta in loco;

ii) impianti di stoccaggio in loco;

iii) apparecchiature e relative infrastrutture incorporate nell'edificio per la ricarica di veicoli elettrici degli utenti dell'edificio;

iv) investimenti per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza. Gli investimenti per la digitalizzazione dell'edificio possono includere interventi limitati al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio. Sono esclusi i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.

Il beneficiario finale dell'aiuto può essere sia il proprietario che il locatario dell'edificio, a seconda di chi riceve il finanziamento del progetto;

c) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto di cui alla lettera a) nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 50 milioni di EUR;

d) l'importo nominale del finanziamento totale concesso per un progetto di cui alla lettera b) nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 50 milioni di EUR per beneficiario finale ed edificio;

e) gli aiuti a favore di misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici di cui alla lettera b) possono anche riguardare la facilitazione dei contratti di prestazione energetica alle seguenti condizioni:

i) il sostegno assume la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico o consiste in un prodotto finanziario volto a rifinanziare il rispettivo fornitore (ad esempio factoring, forfeiting);

ii) l'importo nominale del finanziamento totale concesso nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 30 milioni di EUR;

iii) il sostegno è erogato a PMI e piccole imprese a media capitalizzazione;

iv) il sostegno è erogato per i contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 27, della direttiva 2012/27/UE;

v) i contratti di rendimento energetico si riferiscono a un edificio di cui al paragrafo 8, lettera b).

9. Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo, innovazione e digitalizzazione soddisfano le seguenti condizioni:

a) gli aiuti possono essere concessi per:

i) la ricerca fondamentale;

ii) la ricerca industriale;

iii) lo sviluppo sperimentale;

iv) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione delle PMI;

v) i servizi di consulenza in materia di innovazione e i servizi di supporto all'innovazione per le PMI;

vi) la digitalizzazione delle PMI;

b) per i progetti di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 75 milioni di EUR. Per i progetti di cui alla lettera a), punti iv), v) e vi), l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 30 milioni di EUR.

10. Le PMI o, se del caso, le piccole imprese a media capitalizzazione possono ricevere, oltre alle categorie di aiuto di cui ai paragrafi da 2 a 9, anche aiuti sotto forma di finanziamenti sostenuti dal Fondo InvestEU, a condizione che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non superi i 15 milioni di EUR e sia concesso:

i) alle PMI non quotate che non sono ancora in attività in alcun mercato o sono in attività da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

ii) alle PMI non quotate che entrano in un nuovo mercato del prodotto o geografico, in cui l'investimento iniziale per entrare su tale mercato deve essere superiore al 50 % del fatturato medio annuo nei cinque anni precedenti;

iii) alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione che sono imprese innovative, così come definite all'articolo 2, punto 80);

b) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non superi i 15 milioni di EUR e sia concesso alle PMI o alle piccole imprese a media capitalizzazione le cui principali attività sono ubicate in zone assistite, purché il finanziamento non sia utilizzato per la delocalizzazione di attività, come stabilito all'articolo 2, punto 61 bis);

c) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non superi i 2 milioni di EUR e sia concesso alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione.

(157) *Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013*, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(158) *Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007*, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(159) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 24, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Articolo 56 septies Condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari commerciali intermediati sostenuti dal Fondo InvestEU (160)

In vigore dal 1 agosto 2021

1. I finanziamenti a favore di beneficiari finali sono concessi da intermediari finanziari commerciali che sono selezionati in modo aperto, trasparente e non discriminatorio e sulla base di criteri oggettivi.

2. L'intermediario finanziario commerciale che concede i finanziamenti al beneficiario finale mantiene un'esposizione minima al rischio pari al 20 % di ciascuna operazione di finanziamento.

3. L'importo nominale del finanziamento totale concesso a ciascun beneficiario finale tramite l'intermediario finanziario commerciale non supera i 7,5 milioni di EUR.

(160) Articolo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 24, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 Abrogazione

In vigore dal 1 luglio 2014

Il regolamento (CE) n. 800/2008 è abrogato.

Articolo 58 Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 agosto 2021

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore delle rispettive disposizioni del presente regolamento qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9. (161)

2. Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. Gli aiuti individuali concessi prima del 1° gennaio 2015 in virtù di regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale. I regimi di aiuti a favore del capitale di rischio per le PMI istituiti prima del 1° luglio 2014 e esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008, continuano a beneficiare dell'esenzione e restano compatibili con il mercato interno fino alla scadenza dell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, prima del 1° gennaio 2015 e le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.

3 bis. Gli aiuti individuali concessi tra il 1° luglio 2014 e il 2 agosto 2021 in base alle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti individuali concessi prima del 1° luglio 2014 in base alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9, applicabili prima o dopo il 10 luglio 2017, o prima o dopo il 3 agosto 2021, sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. (162)

4. Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale. L'esenzione dei regimi di aiuti a finalità regionale scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale approvate. L'esenzione degli aiuti al finanziamento del rischio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), scade al termine del periodo previsto nell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, entro sei mesi dal termine del periodo di validità del presente regolamento e tutte le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.

5. In caso di modifica del presente regolamento, ogni regime di aiuti esentato a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento dell'entrata in vigore del regime rimane esentato per un periodo transitorio di sei mesi. (163)

(161) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1 punto 21, lett. a) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE* , a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

(162) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 21, lett. b) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE* , a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE e poi così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 25, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE* , a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE* .

(163) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par. 1 punto 21, lett. c) del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE* , a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

Articolo 59

In vigore dal 27 luglio 2020

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2023. (164)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2014

Per la Commissione

Joaquin ALMUNIA

Vicepresidente

(164) Comma così sostituito dall' *art. 2, par. 1, punto 5, del Regolamento 2 luglio 2020, n. 2020/972/UE* , a decorrere dal 27 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/972/UE* .

Allegato I

Definizione di PMI

Articolo 1 Impresa

In vigore dal 1 luglio 2014

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

In vigore dal 1 luglio 2014

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

In vigore dal 1 luglio 2014

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25% , o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4 Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento**In vigore dal 1 luglio 2014**

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 Effettivi **In vigore dal 1 luglio 2014**

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
 - b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
 - c) dai proprietari gestori;
 - d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
- Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa **In vigore dal 1 luglio 2014**

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo

2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

Allegato II

Informazioni relative agli aiuti di Stato esenti a norma delle condizioni previste dal presente regolamento (165)

In vigore dal 1 agosto 2021

Scarica il file

(165) Allegato modificato dall' *art. 1, par. 1 punto 22 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE e dall' *art. 1, par. 1, punto 26, del Regolamento 23 luglio 2021, n. 2021/1237/UE*, a decorrere dal 1° agosto 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/1237/UE*.

Allegato III

Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1

In vigore dal 10 luglio 2017

Gli Stati membri organizzano i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni o obbligo di registrazione.

Le informazioni sugli aiuti individuali da pubblicare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) sono le seguenti:

- denominazione del beneficiario,
- identificativo del beneficiario,
- tipo di impresa (PMI/grande impresa) al momento della concessione,
- regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II,
- settore di attività a livello di gruppo NACE (166),
- elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale (166),
- strumento di aiuto [sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare)],
- data di concessione,
- obiettivo dell'aiuto,
- autorità che concede l'aiuto,
- per i regimi di cui agli articoli 16 e 21, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati,
- numero di riferimento della misura di aiuto).

(166) Il testo della presente nota è così modificato dall' *art. 1, par. 1 punto 23 del Regolamento 14 giugno 2017, n. 2017/1084/UE*, a decorrere dal 10 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par 1* del medesimo Regolamento n. 2017/1084/UE.

Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE (1) (2).**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il *trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, in particolare l' *articolo 108*, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli *articoli 107 e 108* del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (3),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (4), sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue:

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all' *articolo 107*, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell' *articolo 108*, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell' *articolo 109* del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell' *articolo 108*, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all' *articolo 107*, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.

(2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell' *articolo 107*, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (5) e successivamente nei *regolamenti (CE) n. 69/2001* (6) e *(CE) n. 1998/2006* (7) della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l' *articolo 107*, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3) È opportuno mantenere il massimale di 200.000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (8). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica (9). Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (10) e all' *allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione (11), la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento.

Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'impresa collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

(5) Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada, è opportuno mantenere il massimale di 100.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Considerando l'eccesso di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi. Vista l'evoluzione del trasporto su strada di passeggeri, non sembra opportuno continuare ad applicare a tale settore un massimale ridotto.

(6) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all' *articolo 107*, paragrafo 1, del trattato.

(7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

(8) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione (12). Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

(9) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

(10) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

(11) Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento che in altri settori o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, allora i massimali ridotti si applicano a tutte le attività dell'impresa interessata.

(12) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.

(13) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell' *articolo 107*, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. Inoltre, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se è rispettato il massimale pertinente.

(14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.

(15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (13).

(16) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50% del prestito e non superiori a 1.000.000 EUR su un periodo di cinque anni o a 500.000 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente

sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(17) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio (14) non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».

(18) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate (15). Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80%, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l'80% del prestito sotteso, con importo garantito di 1.500.000 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80% del prestito sotteso, l'importo garantito ammonta a 750.000 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(19) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.

(20) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(21) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che questi non superino il massimale.

(22) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.

(23) Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(4) GU C 229 dell'8.8.2013, pag. 1.

(5) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

(6) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

- (7) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
- (8) Causa C-222/04, ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-289).
- (9) Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).
- (10) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
- (11) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).
- (12) Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).
- (13) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
- (14) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).
- (15) Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

Articolo 1 Campo di applicazione

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (16);
 - b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

(16) Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

Articolo 2 Definizioni

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3 Aiuti «de minimis»

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all' *articolo 107* , paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all' *articolo 108* , paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile,

l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4 Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo preso in prestito e ammonta a 1.000.000 EUR (o 500.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500.000 EUR (o 250.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all' *articolo 3*, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis».

5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis».

6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) la garanzia non eccede l'80% del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1.500.000 EUR (o 750.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750.000 EUR (o 375.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all' *articolo 3*, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d) prima dell'attuazione dell'aiuto,

i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5 Cumulo

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (17) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all' *articolo 3* , paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

(17) Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108* del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

Articolo 6 Controllo

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all' *articolo 3* , paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all' *articolo 3* , paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7 Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all' *articolo 107*, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all' *articolo 108*, paragrafo 3, del trattato.

3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all' *articolo 107*, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all' *articolo 108*, paragrafo 3, del trattato.

4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

Articolo 8 Entrata in vigore e periodo di applicazione

In vigore dal 27 luglio 2020

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2023. (18)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(18) Comma così sostituito dall' *art. 1, par. 1, del Regolamento 2 luglio 2020, n. 2020/972/UE*, a decorrere dal 27 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/972/UE*.

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (1) (2).**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' *articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* .**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da *Comunicato 26 febbraio 2004* , pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 , 87 , 117 e 118 della Costituzione* ;

Visto l' *articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400* ;

Visto il *decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368* , recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' *articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* , e successive modifiche e integrazioni;

Visto il *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* , recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' *articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352* ;

Visto l' *articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell' *allegato A* , vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Codice dei beni culturali e del paesaggio]

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 1 Principi**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. In attuazione dell' *articolo 9 della Costituzione* , la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all' *articolo 117 della Costituzione* e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. (3)

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 2 Patrimonio culturale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli *articoli 10 e 11* , presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all' *articolo 134* , costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Articolo 3 Tutela del patrimonio culturale

In vigore dal 25 febbraio 2023

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero. (4)

(4) Comma così modificato dall' *art. 46, comma 5, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13* .

Articolo 4 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

In vigore dal 15 agosto 2015

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell' *articolo 118 della Costituzione* , le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell' *articolo 5* , commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo *articolo 5* . (5)

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

(5) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

Articolo 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

In vigore dal 15 agosto 2015

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

[2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall' *articolo 128* compete al Ministero. (6) (10)]

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. (7)

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite. (8)

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. (9)

(6) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(7) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 2), D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

(8) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(9) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 3), D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

(10) Comma abrogato dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 1), D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

Articolo 6 Valorizzazione del patrimonio culturale

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. (11)

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

(11) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , dall' *art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 7 Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Articolo 7-bis Espressioni di identità culturale collettiva (12)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell' *articolo 10* .

(12) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 8 Regioni e province ad autonomia speciale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 9 Beni culturali di interesse religioso

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con *legge 25 marzo 1985, n. 121* , ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell' *articolo 8, comma 3, della Costituzione* .

Articolo 9-bis Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali (13)

In vigore dal 23 agosto 2014

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

(13) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, L. 22 luglio 2014, n. 110* .

PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela

Articolo 10 Beni culturali

In vigore dal 8 novembre 2017

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. (18)

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all' *articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* . (15)

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; (19) (22)

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; (21)

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. (16)

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; (14)
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. (17)
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. (20)

(14) La presente lettera era stata modificata dall' art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164 , non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(15) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(16) La presente lettera era stata modificata dall' art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164 , non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(17) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(18) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(19) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall' art. 6, comma 1, L. 12 ottobre 2017, n. 153 .

(20) Comma sostituito dall' art. 4, comma 16, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 . Vedi, anche, l' art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 1, comma 175, lett. a), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124 .

(21) Lettera inserita dall' art. 1, comma 175, lett. a), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124 .

(22) Vedi, anche, l' art. 8, comma 1, L. 14 novembre 2016, n. 220 .

Articolo 11 Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (24)

In vigore dal 29 agosto 2017

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: (25)

- a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all' articolo 50 , comma 1; (23)
- b) gli studi d'artista, di cui all' articolo 51 ;
- c) le aree pubbliche di cui all' articolo 52 ;
- d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65 , comma 4; (26)
- e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell' articolo 37 ; (27)
- f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell' articolo 65 , comma 3, lettera c); (28)
- g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65 , comma 3, lettera c), e 67 , comma 2; (29)
- h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell' articolo 65 , comma 3, lettera c); (30)
- i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all' articolo 50 , comma 2.
- 1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 , qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall' articolo 10 . (31)

- (23) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .
- (24) Rubrica così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .
- (25) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .
- (26) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 175, lett. b)*, L. 4 agosto 2017, n. 124 .
- (27) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .
- (28) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .
- (29) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .
- (30) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 7), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .
- (31) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 8), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Articolo 12 Verifica dell'interesse culturale (39)

In vigore dal 25 febbraio 2023

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. (32)

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. (38)

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. (37)

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. (33)

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13* ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall' *articolo 15* , comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. (35)

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. (34)

10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. (36)

(32) Comma modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, sostituito dall' *art. 4, comma 16, lett. b), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 175, lett. c), L. 4 agosto 2017, n. 124*. Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(33) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(34) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così modificato dall' *art. 46, comma 5, lett. b), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*.

(35) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(36) Comma aggiunto dall' *art. 46, comma 5, lett. b), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*.

(37) Per i criteri e le modalità finalizzati alla verifica dell'interesse culturale dei beni immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fini di lucro, vedi il *Decreto 25 gennaio 2005*.

(38) Per i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, vedi *Decreto 27 settembre 2006* e il *Decreto 22 febbraio 2007*.

(39) Vedi, anche, l' *art. 11-bis, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

Articolo 13 Dichiarazione dell'interesse culturale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall' *articolo 10*, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all' *articolo 10*, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. (40)

(40) Vedi, anche, il *Decreto 5 agosto 2004*.

Articolo 14 Procedimento di dichiarazione

In vigore dal 29 agosto 2017

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. (41)

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (42)

6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero. (43)

(41) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(42) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(43) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 175, lett. d), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Articolo 15 Notifica della dichiarazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La dichiarazione prevista dall' *articolo 13* è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. (44)

(44) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 16 Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

In vigore dal 12 maggio 2006

1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all' *articolo 12* o la dichiarazione di cui all' *articolo 13* è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. (45)

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.

5. Si applicano le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199* .

(45) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

Articolo 17 Catalogazione

In vigore dal 12 maggio 2006

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previa intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. (46)

6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell' *articolo 13* è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

(46) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

Capo II Vigilanza e ispezione

Articolo 18 Vigilanza In vigore dal 24 aprile 2008

1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all' *articolo 12* , comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell' *articolo 45* , compete al Ministero. (47)

2. Sulle cose di cui all' *articolo 12* , comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime. (48)

(47) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(48) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 19 Ispezione In vigore dal 24 aprile 2008

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali. (49)

1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell' *articolo 45* . (50)

(49) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(50) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Capo III Protezione e conservazione Sezione I Misure di protezione

Articolo 20 Interventi vietati In vigore dal 24 aprile 2008

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. (52)

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13* non possono essere smembrati. (51)

(51) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(52) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 21 Interventi soggetti ad autorizzazione (60) (61) In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; (57)
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; (58)
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13*, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all' *articolo 10, comma 2, lettera c)*, e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13*; (53)

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13*. (54)

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all' *articolo 18*. (59)

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all' *articolo 20, comma 1*. (55)

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. (56)

(53) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(54) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(55) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(56) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. h), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(57) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(58) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(59) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(60) Sui termini per l'autorizzazione prevista dal presente articolo vedi l' *art. 55, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(61) Per la delega delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 1, lettera a), Decreto 6 luglio 2010*.

Articolo 22 Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

In vigore dal 12 maggio 2006

1. Fuori dei casi previsti dagli *articoli 25* e *26*, l'autorizzazione prevista dall' *articolo 21*, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. (64)

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni. (62)

4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell' *articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034*, e successive modificazioni. (63)

(62) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(63) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(64) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 88, comma 7-bis, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259* , inserito dall' *art. 8-bis, comma 2, lett. c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12* .

Articolo 23 Procedure edilizie semplificate

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell' *articolo 21* necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

Articolo 24 Interventi su beni pubblici

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell' *articolo 21* può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Articolo 25 Conferenza di servizi

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all' *articolo 21* . (65)

2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (66)

3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

(65) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(66) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 26 Valutazione di impatto ambientale (67)

In vigore dal 21 luglio 2017

1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.

3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della conferenza

di servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

(67) Articolo modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. m)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 26, comma 3, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* . Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017* .

Articolo 27 Situazioni di urgenza In vigore dal 1 maggio 2004

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Articolo 28 Misure cautelari e preventive In vigore dal 12 maggio 2006

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli *articoli 20 , 21 , 25 , 26 e 27* ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.

2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell' *articolo 10* , anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all' *articolo 12* , comma 2, o la dichiarazione di cui all' *articolo 13* .

3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.

4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all' *articolo 12* , comma 2, o la dichiarazione di cui all' *articolo 13* , il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente. (68) (69) (70)

(68) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. l)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(69) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l' *art. 95, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* .

(70) Vedi, anche, l' *art. 2-ter, D.L. 26 aprile 2005, n. 63* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2005, n. 109* . Vedi, inoltre, il *D.P.C.M. 14 febbraio 2022* .

Sezione II Misure di conservazione

Articolo 29 Conservazione In vigore dal 24 aprile 2008

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori

culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* , d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. (76)

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988* di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro. (71) (75)

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' *articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368* , nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988* di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. (72)

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. (73)

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell' *articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* .

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (74)

(71) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , e successivamente dall' *art. 2, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(72) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , e successivamente dall' *art. 2, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(73) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. m), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(74) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. m), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(75) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 26 maggio 2009, n. 87* .

(76) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 26 maggio 2009, n. 86* .

Articolo 30 Obblighi conservativi

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. (78)

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all' *articolo 13* . Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all' *articolo 125* . (77)

(77) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. n)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 2)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(78) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 1)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 31 Interventi conservativi volontari**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell' *articolo 21* .

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli *articoli 35* e *37* e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dall'articolo 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. (79)

(79) Comma aggiunto dall' *art. 42, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* , e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205* , a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Articolo 32 Interventi conservativi imposti**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all' *articolo 30* , comma 4.

Articolo 33 Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Ai fini dell' *articolo 32* il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.

2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. (80)

5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.

6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

(80) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 34 Oneri per gli interventi conservativi imposti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell' *articolo 32* , sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.

2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell' *articolo 36* , commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.

3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 35 Intervento finanziario del Ministero (81)

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall' *articolo 31* , comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall' *articolo 30* , comma 4.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

(81) Sulla concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 26-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135* , e, successivamente, l' *art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

Articolo 36 Erogazione del contributo**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 37 Contributo in conto interessi (85)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. (82)

2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato. (83)

3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico. (84)

(82) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. o)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 1)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(83) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 2)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(84) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 3)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(85) Per la sospensione della concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 26-ter*, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135* .

Articolo 38 Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi (86)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell' *articolo 34* o della concessione del contributo ai sensi degli *articoli 35* e *37* . (87)

2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili. (88)

(86) Rubrica così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. p), n. 1)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 1)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(87) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. p), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(88) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 39 Interventi conservativi su beni dello Stato

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.

2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori. (89)

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana. (90)

(89) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(90) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. s), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 40 Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall' *articolo 32* sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.

2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all' *articolo 30* , comma 2.

3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

Articolo 41 Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali

In vigore dal 1 giugno 2014

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. (94)

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti. (91)

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta

degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* . Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. (92)

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. (93)

(91) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(92) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(93) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(94) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* .

Articolo 42 Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

[3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri. (96) (95)]

(95) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(96) Comma aggiunto dall' *art. 14-duodecies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168* .

Articolo 43 Custodia coattiva

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell' *articolo 29* .

1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituire sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (97)

(97) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 44 Comodato e deposito di beni culturali**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. (98)

2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell' *articolo 48, comma 5*. (99)

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (100)

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

(98) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(99) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(100) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. z), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Sezione III

Altre forme di protezione

Articolo 45 Prescrizioni di tutela indiretta**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli *articoli 46 e 47*, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Articolo 46 Procedimento per la tutela indiretta**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari

la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.

2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.

3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. (101)

4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (102)

(101) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. r)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(102) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. aa)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Articolo 47 Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell' *articolo 16* . La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Articolo 48 Autorizzazione per mostre ed esposizioni

In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:

a) delle cose mobili indicate nell' *articolo 12* , comma 1;

b) dei beni mobili indicati nell' *articolo 10* , comma 1;

c) dei beni mobili indicati all' *articolo 10* , comma 3, lettere a), ed e);

d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all' *articolo 10* , comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all' *articolo 10* , commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all' *articolo 10* , commi 2, lettera b), e 3, lettera b). (104)

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità

e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. (103)

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

(103) Per l'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, vedi il *D.M. 9 febbraio 2005*.

(104) Per la delega delle funzioni previste dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 1, lettera b), Decreto 6 luglio 2010*.

Articolo 49 Manifesti e cartelli pubblicitari

In vigore dal 24 aprile 2008

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. (105)

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

(105) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 50 Distacco di beni culturali

In vigore dal 12 maggio 2006

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. (106)

2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

(106) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

Articolo 51 Studi d'artista

In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell' *articolo 13*.

2. E' altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

Articolo 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali (108)

In vigore dal 15 agosto 2015

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. (107) (111)

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. (109)

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione precedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. (110)

(107) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cc)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(108) Rubrica così sostituita dall'*art. 2-bis, comma 1, lett. b)*, *D.L. 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* . Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140 (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

(109) Comma aggiunto dall'*art. 2-bis, comma 1, lett. a)*, *D.L. 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* . Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140 (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

(110) Comma aggiunto, come *comma 1-bis, dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* , e, successivamente, rinumerato e modificato dall' *art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* . Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140 (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 4, comma 1, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni, e del citato art. 4-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni. Da ultimo, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 16, comma 1-ter, lett. a) e b)*, *D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

(111) I provvedimenti previsti dal presente comma sono stati emanati con *Direttiva 9 novembre 2007* e *Direttiva 10 ottobre 2012* .

Capo IV
Circolazione in ambito nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione

Articolo 53 Beni del demanio culturale**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.

2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice. (112)

(112) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. dd*), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Articolo 54 Beni inalienabili**In vigore dal 29 agosto 2017**

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: (115)

- a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
 - b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; (116)
 - c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
 - d) gli archivi;
 - d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell' *articolo 10, comma 3, lettera d*); (117)
 - d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all' *articolo 53* (121).
2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all' *articolo 10, comma 1* , che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall' *articolo 12* . Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell' *articolo 12, commi 4, 5 e 6* ; (113)

[b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53; (118)]

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all' *articolo 53* , nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo *articolo 53* ;

[d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). (120) (114)]

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli *articoli 18 e 19* . (119)

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

(113) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. t*), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 , dall' *art. 4, comma 16, lett. c*), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 175, lett. e*), n. 2), *L. 4 agosto 2017, n. 124* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v*), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(114) Lettera soppressa dall' *art. 2, comma 1, lett. ee*), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(115) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ee*), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(116) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ee*), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(117) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 1, lett. ee*), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(118) Lettera soppressa dall' *art. 2, comma 1, lett. ee*), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(119) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ee*), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(120) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(121) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificata dall' *art. 1, comma 175, lett. e), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

Articolo 55 Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell' *articolo 54* , comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. (123)

2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:

- a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
- b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
- c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
- d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
- e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso. (122)

3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

- a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
- b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
- c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta. (124)

3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione. (125)

3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene. (125)

3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). (125)

3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo. (125)

3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell' *articolo 21* , commi 4 e 5. (125)

(122) Comma modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ff), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(123) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(124) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ff), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(125) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. ff), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 55-bis Clausola risolutiva (126)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all' *articolo 55* sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

(126) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 56 Altre alienazioni soggette ad autorizzazione In vigore dal 24 aprile 2008

1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:

a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli *articoli 54* , commi 1 e 2, e *55* , comma 1;

b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. (127)

2. L'autorizzazione è richiesta inoltre:

a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librerie;

b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti. (128)

3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all' *articolo 55* , comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. (128)

4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. (128)

4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi. (129)

4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. (129)

4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell' *articolo 21* , commi 4 e 5. (129)

4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati. (129)

4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all' *articolo 54* , comma 2, lettera a), secondo periodo. (129)

4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall' *articolo 54* , comma 1, lettera d-ter). (129)

(127) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. hh), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(128) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. hh), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(129) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. hh), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 57 Cessione di beni culturali in favore dello Stato (130) In vigore dal 24 aprile 2008

1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. (131)

(130) Articolo così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. v)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ii)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(131) Sull'applicabilità della disposizione di cui al presente comma vedi l' *art. 11-bis, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25* .

Articolo 57-bis Procedure di trasferimento di immobili pubblici (132)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 54, 55 e 56* si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

(132) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. II)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 58 Autorizzazione alla permuta

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli *articoli 55 e 56* nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

Articolo 59 Denuncia di trasferimento

In vigore dal 14 maggio 2011

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. (134)

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare (135) ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. (133)

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

- a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
- b) i dati identificativi dei beni;

- c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
 - d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
 - e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

(133) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. z), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(134) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. d), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(135) A norma del combinato disposto degli *artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14* , e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Sezione II Prelazione

Articolo 60 Acquisto in via di prelazione In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall' *articolo 62* , comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. (136)

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

(136) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. mm), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 61 Condizioni della prelazione In vigore dal 1 maggio 2004

1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall' *articolo 59* .

2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell' *articolo 59* , comma 4.

3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.

4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 62 Procedimento per la prelazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. (137)
3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. (138)
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell' *articolo 59*, comma 4. (139)

(137) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bb), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(138) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bb), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(139) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. nn), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Sezione III Commercio

Articolo 63 Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

In vigore dal 29 agosto 2017

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell' *Allegato A* del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A". (140)
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. (143) (144)

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell' *articolo 5*, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. (141)

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all' *articolo 13*. (142)

5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

(140) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. oo), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(141) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. oo), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. c), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(142) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. oo), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(143) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 175, lett. f), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

(144) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 15 maggio 2009, n. 95*.

Articolo 64 Attestati di autenticità e di provenienza

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi. (145)

(145) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. pp), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Capo V

Circolazione in ambito internazionale

Sezione I

Principi in materia di circolazione internazionale (146)

Articolo 64-bis Controllo sulla circolazione (147)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.

2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.

3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.

(146) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. qq)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale».

(147) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. rr)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Sezione I-bis

Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale (148)

Articolo 65 Uscita definitiva

In vigore dal 29 agosto 2017

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell' *articolo 10* , commi 1, 2 e 3.

2. E' vietata altresì l'uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all' *articolo 10* , comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall' *articolo 12* ; (150)

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all' *articolo 10* , comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500; (151)

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all' *articolo 11* , comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. (149)

4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1. (152)

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* , che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. (153)

(148) Sezione inserita dall' *art. 2, comma 1, lett. ss)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(149) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. tt)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(150) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 175, lett. g)*, n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124 .

(151) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 175, lett. g)*, n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124 .

(152) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 175, lett. g)*, n. 3), L. 4 agosto 2017, n. 124 che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

(153) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 175, lett. g)*, n. 3), L. 4 agosto 2017, n. 124 che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

Articolo 66 Uscita temporanea per manifestazioni

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell' *articolo 65* , commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

- a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Articolo 67 Altri casi di uscita temporanea

In vigore dal 13 luglio 2011

1. Le cose e i beni culturali indicati nell' *articolo 65* , commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta (154).

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13* .

(154) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 16, lett. d-bis*, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 .

Articolo 68 Attestato di libera circolazione

In vigore dal 29 agosto 2017

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell' *articolo 65* , comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. (155)

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. (156)

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. (157)

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell' *articolo 10* . Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo. (158)

5. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. (161)

6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell' *articolo 14* . A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all' *articolo 14* , comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. (159)

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante. (160)

(155) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .*

(156) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .*

(157) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .*

(158) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall' art. 1, comma 175, lett. h), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124 .*

(159) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .*

(160) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .*

(161) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 175, lett. h), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124 .*

Articolo 69 Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.

2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all' *articolo 14* , comma 4. (162)

4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.

5. Si applicano le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199* .

(162) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. vv), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .*

Articolo 70 Acquisto coattivo

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Entro il termine indicato all' *articolo 68* , comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni. (164)

2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. (165)

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all' *articolo 62* , commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. (163)

(163) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall' art. 2, comma 1, lett. zz), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .*

(164) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. zz), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .*

(165) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. zz), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 71 Attestato di circolazione temporanea

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli *articoli 66 e 67* , le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall' *articolo 69* .

3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall' *articolo 10* , contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all' *articolo 14* , comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all' *articolo 14* , comma 4. (166)

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall' *articolo 66* e dall' *articolo 67* , comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all' *articolo 48* .

5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell' *articolo 48* , comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all' *articolo 65* , comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall' *articolo 67* , comma 1.

(166) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. aaa), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 72 Ingresso nel territorio nazionale

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell' *articolo 65* , comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (167)

3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.

4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

(167) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bbb)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Sezione II

Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Articolo 73 Denominazioni **In vigore dal 26 gennaio 2016**

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:

a) per «regolamento CE» il *regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008* del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali; (168)

b) per «direttiva UE» la *direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014* del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il *regolamento (UE) n. 1024/2012* ; (169)

c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

(168) Lettera modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ccc)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 .

(169) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 .

Articolo 74 Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea **In vigore dal 29 agosto 2017**

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell' *allegato A* è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo. (170)

2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione. (172)

3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per un anno. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo. (173)

4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli *articoli 66 , 67 e 71* . (171)

5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima. (174)

(170) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd)*, n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 2, lett. a)*, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 .

(171) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd)*, n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(172) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd)*, n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. b)*, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 .

(173) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* e dall' *art. 1, comma 175, lett. i), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

(174) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Sezione III

Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro (175)

Articolo 75 Restituzione

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva UE. (178)

2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (179)

[3. La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrano in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:

a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;

b) istituzioni ecclesiastiche. (176) (180)

] 4. È illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. (181)

5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione. (177)

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

(175) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. eee), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea».

(176) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(177) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(178) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(179) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* . Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(180) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(181) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 3, lett. d), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Articolo 76 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva UE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. (185)

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:

- a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;
- b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possiede o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; (182)
- c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; (183)
- d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all' *articolo 75* , purché tali operazioni vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); (186)
- e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
- f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. (184)
- 2-bis. L'autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal *regolamento (UE) n. 1024/2012* , specificamente adattato per i beni culturali. (187)

(182) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ggg), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(183) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ggg), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(184) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ggg), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(185) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(186) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(187) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Articolo 77 Azione di restituzione In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall' *articolo 75* .
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
 - a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
 - b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri, utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal *regolamento (UE) n. 1024/2012* , specificamente adattato per i beni culturali. (188)

(188) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 5, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Articolo 78 Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione In vigore dal 26 gennaio 2016

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di tre anni a decorrere dal giorno in cui l'Autorità centrale richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. (190)
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose. (189)

(189) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. hhh*), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 6, lett. b*), *D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(190) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 6, lett. a*), *D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Articolo 79 Indennizzo

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe. (191)
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione. (192)

(191) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 7, lett. a*), *D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(192) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 7, lett. b*), *D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Articolo 80 Pagamento dell'indennizzo

In vigore dal 1 maggio 2004

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Articolo 81 Oneri per l'assistenza e la collaborazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell' *articolo 76* , nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Articolo 82 Azione di restituzione a favore dell'Italia

In vigore dal 1 maggio 2004

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.

2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Articolo 83 Destinazione del bene restituito

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.

Articolo 84 Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

In vigore dal 14 giugno 2016

1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. (193)

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri. (194)

3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento. (195) (196)

(193) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 8, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(194) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* e, successivamente, dall' *art. 3, comma 6, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90* .

(195) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 8, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

(196) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 11, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* .

Articolo 85 Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Articolo 86 Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.

Sezione IV

Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali (197)

Articolo 87 Convenzione UNIDROIT (198)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.

(197) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. iii), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Convenzione UNIDROIT».

(198) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. III), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 87-bis Convenzione UNESCO (199)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.

(199) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. mmm), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Capo VI Ritrovamenti e scoperte Sezione I

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Articolo 88 Attività di ricerca**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all' *articolo 10* in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
 2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
 3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
-

Articolo 89 Concessione di ricerca**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell' *articolo 88* ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.
 3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
 4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
 5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
 6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.
-

Articolo 90 Scoperte fortuite**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell' *articolo 10* ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. (200)
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

(200) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. nnn*), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 91 Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le cose indicate nell' *articolo 10* , da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all' *articolo 10* , comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.

Articolo 92 Premio per i ritrovamenti

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all' *articolo 89* , qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; (201)

c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall' *articolo 90* .

2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall' *articolo 89* ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* .

(201) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ooo*), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 93 Determinazione del premio

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell' *articolo 92* , previa stima delle cose ritrovate.

2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Sezione II

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Articolo 94 Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (202)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. (203) (204)

(202) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. ppp), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(203) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ppp), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(204) Per la ratifica ed esecuzione della Convenzione, di cui al presente comma, vedi la *L. 23 ottobre 2009, n. 157* .

Capo VII
Espropriazione**Articolo 95 Espropriazione di beni culturali****In vigore dal 1 maggio 2004**

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Articolo 96 Espropriazione per fini strumentali**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso. (205)

(205) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. qqq), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 97 Espropriazione per interesse archeologico**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell' *articolo 10* .

Articolo 98 Dichiarazione di pubblica utilità**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell' *articolo 96* , anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.

2. Nei casi di espropriazione previsti dagli *articoli 96* e *97* l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 99 Indennità di esproprio per i beni culturali**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Nel caso di espropriazione previsto dall' *articolo 95* l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.

2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 100 Rinvio a norme generali**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli *articoli 96* e *97* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TITOLO II
Fruizione e valorizzazione
Capo I
Fruizione dei beni culturali
Sezione I
Principi generali

Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; (206)

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; (207)

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

(206) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. rrr), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(207) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. rrr), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica In vigore dal 1 maggio 2004

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all' *articolo 101* , nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all' *articolo 101* è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell' *articolo 112* . In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Articolo 103 Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura In vigore dal 1 maggio 2004

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.

2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:

a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;

b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);

c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;

d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 104 Fruizione di beni culturali di proprietà privata

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:

a) i beni culturali immobili indicati all' *articolo 10* , comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;

b) le collezioni dichiarate ai sensi dell' *articolo 13* .

2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. (208)

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all' *articolo 38* .

(208) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. sss*), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 105 Diritti di uso e godimento pubblico

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Sezione II

Uso dei beni culturali

Articolo 106 Uso individuale di beni culturali

In vigore dal 22 giugno 2013

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. (209)

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. (211)

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. (210)

(209) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. dd*), *n. 1*), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(210) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. dd*), *n. 2*), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(211) Comma così modificato dall' *art. 39, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

Articolo 107 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali (213)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.

2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. (212)

(212) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ttt), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(213) Per gli indirizzi, criteri, modalità per la riproduzione di beni culturali, vedi il *D.M. 20 aprile 2005* .

Articolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

In vigore dal 29 agosto 2017

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. (214)

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; (216)

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro (217). (215)

4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

(214) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 3, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 171, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

(215) Comma inserito dall' *art. 12, comma 3, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.

(216) Numero così modificato dall' *art. 1, comma 171, lett. b), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

(217) Numero così modificato dall' *art. 1, comma 171, lett. b), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Articolo 109 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

- a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
- b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Articolo 110 Incasso e riparto di proventi

In vigore dal 21 novembre 2019

1. Nei casi previsti dall' *articolo 115*, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell' *articolo 29*, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. (218)

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

(218) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112*, dall' *art. 14, comma 1-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2016, n. 225*, e, successivamente, dall' *art. 1-ter, comma 3, D.L. 21 settembre 2019, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 novembre 2019, n. 132*.

Capo II

Principi della valorizzazione dei beni culturali

Articolo 111 Attività di valorizzazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all' *articolo 6*. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Articolo 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica (219)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all' *articolo 101* , nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (220)

(219) Articolo sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ff)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(220) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uuu)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all' *articolo 104* , comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Articolo 114 Livelli di qualità della valorizzazione**In vigore dal 12 maggio 2006**

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. (221)
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. (222)
3. I soggetti che, ai sensi dell' *articolo 115* , hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

(221) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(222) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici, il *D.M. 18 aprile 2012* e, per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e l'attivazione del Sistema museale nazionale, il *D.M. 21 febbraio 2018* .

Articolo 115 Forme di gestione (223)**In vigore dal 15 settembre 2020**

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell' *articolo 112, comma 5* , qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all' *articolo 112, comma 5* , non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. (224)
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all' *articolo 114* , ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i

relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione. (226)

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell' *articolo 112, comma 5*, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all' *articolo 112, comma 5*, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. (225)

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all' *articolo 112, comma 5*, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(223) Articolo sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. hh)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(224) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. vvv)*, n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall' *art. 8, comma 7-bis, lett. a)*, n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(225) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. vvv)*, n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(226) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 7-bis, lett. a)*, n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

Articolo 116 Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso (227)

In vigore dal 12 maggio 2006

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell' *articolo 115, commi 7 e 8*, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all' *articolo 112, comma 5* .

(227) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ii)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

Articolo 117 Servizi per il pubblico (228)

In vigore dal 15 settembre 2020

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all' *articolo 101* possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

- a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
- b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
- c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
- f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
- g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell' *articolo 3, comma 1, lettera vv)*, del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. (229)

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall' *articolo 115* .

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell' *articolo 110* .

(228) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. zzz)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(229) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 7-bis, lett. b)*, *D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

Articolo 118 Promozione di attività di studio e ricerca

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.

2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale (230)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.

2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all' *articolo 101* possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.

(230) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. aaaa)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 120 Sponsorizzazione di beni culturali**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. (231)

2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

(231) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. bbbb), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 121 Accordi con le fondazioni bancarie**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

Capo III

Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Articolo 122 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti**In vigore dal 1 giugno 2014**

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell' *articolo 125* , relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;

[b-bis) di quelli versati ai sensi dell' *articolo 41, comma 2* , fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo (232) (235).]

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze. (233)

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto. (234)

(232) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 1, lett. ll), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(233) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ll), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. cccc), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(234) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cccc), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(235) Lettera abrogata dall' *art. 12, comma 4, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* .

Articolo 123 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell' *articolo 122* , comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.

2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione. (236)

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

(236) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. dddd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 124 Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Articolo 125 Declaratoria di riservatezza

In vigore dal 1 maggio 2004

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli *articoli 122* e *127* è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

Articolo 126 Protezione di dati personali**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.

2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.

3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 127 Consultabilità degli archivi privati**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell' *articolo 13* hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.

2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell' *articolo 125* . Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell' *articolo 122* , comma 3.

3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell' *articolo 13* , si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 123* , comma 3, e *126* , comma 3.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Articolo 128 Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. I beni culturali di cui all' *articolo 10* , comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all' *articolo 14* . Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.

2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli *articoli 2 , 3 , 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089* e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell' *articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409* e degli *articoli 6 , 7 , 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* . (237)

3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.

4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell' *articolo 16* .

(237) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. eeee), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 129 Provvedimenti legislativi particolari

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.

2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Articolo 130 Disposizioni regolamentari precedenti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con *regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163* e *30 gennaio 1913, n. 363* , e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

PARTE TERZA

Beni paesaggistici

TITOLO I

Tutela e valorizzazione

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 131 Paesaggio (238)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. (239)

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

(238) Articolo modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(239) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 2009, n. 226 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all' *art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione* .

Articolo 132 Convenzioni internazionali (240)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

(240) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 133 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio (241)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all' *articolo 131* , comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

(241) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 134 Beni paesaggistici (245)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all' *articolo 136* , individuati ai sensi degli *articoli da 138 a 141* (243);
- b) le aree di cui all' *articolo 142* (244);
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell' *articolo 136* e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli *articoli 143 e 156* . (242)

(242) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(243) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(244) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(245) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 135 Pianificazione paesaggistica (246)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all' *articolo 143* , comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo *articolo 143* .

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli *articoli 131* e *133* , ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

(246) Articolo sostituito dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Capo II

Individuazione dei beni paesaggistici

Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (250)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (248);

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (247);

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (249).

(247) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(248) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(249) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(250) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 137 Commissioni regionali (251)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell' *articolo 136* e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo *articolo 136* . (252)

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine. (253)

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

(251) Articolo sostituito dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(252) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(253) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), n. 2) e 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 138 Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (254)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le commissioni di cui all' *articolo 137* , su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell' *articolo 136* , degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all' *articolo 136* .

(254) Articolo sostituito dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 139 Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (255) (256) (260) In vigore dal 24 aprile 2008

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' *articolo 138* , corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate. (257)

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all' *articolo 146* , comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. (258)

3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell' *articolo 136* , viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all' *articolo 146* , comma 1.

5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3. (259)

(255) Articolo sostituito dall' *art. 9, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(256) Rubrica così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(257) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(258) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(259) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(260) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza (261) (265)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all' *articolo 139* , comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell' *articolo 136* . (262)

2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. (263)

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell' *articolo 136* , comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. (263)

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. (263)

[5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. (264)]

(261) Articolo sostituito dall' *art. 10, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(262) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(263) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(264) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(265) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 141 Provvedimenti ministeriali (266) (267)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 139* e *140* si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' *articolo 138* , comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all' *articolo 139* , comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo *articolo 139* provvede direttamente il soprintendente.

2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto *articolo 139* , comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell' *articolo 140* , commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell' *articolo 140* , comma 3.

4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall' *articolo 140* , comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all' *articolo 140* , comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all' *articolo 146* , comma 1.

(266) Articolo sostituito dall' *art. 11, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(267) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 141-bis Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico (268)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all' *articolo 140* , comma 2.

2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell' *articolo 140* e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

(268) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 142 Aree tutelate per legge (269)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775* , e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall' *articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227* ;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448* ;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico (270). (275)

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 (271):

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B (272) (275);

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate (273);

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell' *articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865* .

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall' *articolo 140* , comma 4. (274)

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all' *articolo 157* .

- (269) Articolo sostituito dall' *art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .
- (270) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (271) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (272) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (273) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (274) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 5) e 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (275) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Capo III

Pianificazione paesaggistica

Articolo 143 Piano paesaggistico (276)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli *articoli 131 e 135* ;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell' *articolo 136* , loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell' *articolo 138* , comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli *articoli 140* , comma 2, e *141-bis* ;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell' *articolo 142* , loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell' *articolo 134* , comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell' *articolo 138* , comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all' *articolo 134* , da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell' *articolo 135* , comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall' *articolo 135* , comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli *articoli 140* e *141* o di integrazioni disposte ai sensi dell' *articolo 141-bis* . Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli *articoli 146* e *147* è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall' *articolo 146* , comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell' *articolo 142* e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli *articoli 136* , *138* , *139* , *140* , *141* e *157* , nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al

rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all' *articolo 146* .

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell' *articolo 145* , commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli *articoli 146* e *147* , relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all' *articolo 134* , interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

(276) Articolo sostituito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 144 Pubblicità e partecipazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. (277)

2. Fatto salvo quanto disposto all' *articolo 143* , comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. (278)

(277) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(278) Comma sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 145 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. (281)

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. (279)

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli *articoli 143 e 156* non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. (280)

4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. (282)

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

(279) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(280) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(281) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(282) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146 Autorizzazione (283) (296)

In vigore dal 13 settembre 2014

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell' *articolo 142* , o in base alla legge, a termini degli *articoli 136 , 143* , comma 1, lettera d), e *157* , non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all' *articolo 167* , commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. (285) (293)

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all' *articolo 143* , commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli *articoli 140, comma 2 , 141, comma 1 , 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)* , nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso

nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. (284)

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. (286)

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell' *articolo 149*, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli *articoli 140*, comma 2, *141*, comma 1, *141-bis* e *143*, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (287)

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all' *articolo 140*, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni (294) dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' *articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità. (288)

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' *articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall' *articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli *articoli 19*, comma 1 e *20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni. (292) (295)

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. (289)

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' *articolo 134*. (290)

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (291)]

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(283) Articolo sostituito dall' *art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(284) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, dall' *art. 39, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(285) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* , dall' *art. 39, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* , dall'*art. 3-quater, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* , e, successivamente, dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(286) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(287) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(288) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(289) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(290) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(291) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(292) Comma così modificato dall' *art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* . In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 39, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 agosto 2013, n. 98*) e dall' *art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 29 luglio 2014, n. 106*).

(293) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l' *art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* , come modificato dall' *art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* , e, successivamente, l' *art. 51, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(294) Per la riduzione del presente termine vedi l' *art. 55, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(295) Per il regolamento previsto dal presente comma vedi il *D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139* e il *D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31* .

(296) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 6, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* .

Articolo 147 Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali **In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall' *articolo 146* riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (298)

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l' *articolo 26* . I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell' *articolo 146* . (297)

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

(297) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(298) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 148 Commissioni locali per il paesaggio (299)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell' *articolo 146* , comma 6. (300)

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. (301)

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli *articoli 146* , comma 7, *147* e *159* . (302)

[4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14. (303)]

(299) Articolo sostituito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(300) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(301) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(302) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(303) Comma soppresso dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Fatta salva l'applicazione dell' *articolo 143* , comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall' *articolo 146* , dall' *articolo 147* e dall' *articolo 159* : (304)

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall' *articolo 142* , comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

(304) Alinea così modificato dall' *art. 19, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 150 Inibizione o sospensione dei lavori

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli *articoli 139* e *141* , ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall' *articolo 139* , comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di: (305)

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio; (306)

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' *articolo 138* o all' *articolo 141* , ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall' *articolo 139* , comma 3. (307)

[3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori. (309) (308)]

4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

(305) Alinea così modificato dall' *art. 20, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. z)*, *n. 1)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(306) Lettera così modificata dall' *art. 20, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(307) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. z)*, *n. 2)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(308) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. z)*, *n. 3)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(309) Comma modificato dall' *art. 20, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

Articolo 151 Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall' *articolo 150* , comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 136* , *143* , comma 1, lettera d), e *157* , l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione. (310)

(310) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 152 Interventi soggetti a particolari prescrizioni

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell' *articolo 136* ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall' *articolo 146* , comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall' *articolo 146* , comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo *articolo 146* . (311)

[2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze. (313) (312)]

(311) Comma sostituito dall' *art. 21, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bb)*, *n. 1)* e 2), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(312) Comma soppresso dall' *art. 2, comma 1, lett. bb)*, *n. 3)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(313) Comma modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

Articolo 153 Cartelli pubblicitari

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell' *articolo 134* è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall' *articolo 146*, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall' *articolo 146*, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo *articolo 146*. (314)

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. (315)

(314) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cc), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(315) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cc), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 154 Colore delle facciate dei fabbricati (316)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell' *articolo 136*, comma 1, o dalla lettera m) dell' *articolo 142*, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli *articoli 146* e *149*, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall' *articolo 146*, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

3. Nei confronti degli immobili di cui all' *articolo 10*, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell' *articolo 13*, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo *articolo 10* valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.

(316) Articolo modificato dall' *art. 22, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 155 Vigilanza**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero. (317)

2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti. (318)

2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell' *articolo 146*, comma 12. (318)

(317) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(318) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Capo V

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Articolo 156 Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici (319)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell' *articolo 143* e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7. (320)

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall' *articolo 135*, possono stipulare intese, ai sensi dell' *articolo 143*, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell' *articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. (321)

4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell' *articolo 143*.

(319) Articolo sostituito dall' *art. 24, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(320) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(321) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ff), n. 2) e 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 157 Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti: (324)

a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 (325);

b) gli elenchi compilati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*;

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497* (326);

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell' *articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, aggiunto dall' *articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito con modificazioni nella *legge 8 agosto 1985, n. 431*; (322)

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* (327);

e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* (328);

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*; (322)

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell' *articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*. (323)

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

- (322) Lettera così modificata dall' *art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .
- (323) Lettera così aggiunta dall' *art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .
- (324) Alinea così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (325) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (326) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (327) Lettera inserita dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .
- (328) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 158 Disposizioni regionali di attuazione In vigore dal 1 maggio 2004

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con *regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357* .

Articolo 159 Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica (329) In vigore dal 1 luglio 2009

1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall' *articolo 146* , comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009. (330)

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della *legge 7 agosto 1990, n. 241* . Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495* .

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 146* , commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell' *articolo 143* o adeguata a termini dell' *articolo 156* , che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell' *articolo 145* , commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell' *articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto*

1985, n. 431 , e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all' *articolo 141-bis* .

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63* , fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell' *articolo 159* del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63* .

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63* , e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell' *articolo 146* , il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

(329) Articolo sostituito dall' *art. 26, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e dall' *art. 2, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 4-quinquies, comma 1, D.L. 3 giugno 2008, n. 97* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2008, n. 129* ..

(330) Comma così modificato dall' *art. 38, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14* e, successivamente, dall' *art. 23, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102* .

PARTE QUARTA

Sanzioni

TITOLO I

Sanzioni amministrative

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 160 Ordine di reintegrazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.

2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.

3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 161 Danno a cose ritrovate

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le misure previste nell' *articolo 160* si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all' *articolo 91* , trasgredendo agli obblighi indicati agli *articoli 89* e *90* .

Articolo 162 Violazioni in materia di affissione**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all' *articolo 49* è punito con le sanzioni previste dall' *articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 163 Perdita di beni culturali**In vigore dal 12 maggio 2006**

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. (331)

2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

(331) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

Articolo 164 Violazioni in atti giuridici**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.

2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell' *articolo 61* , comma 2.

Articolo 165 Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall' *articolo 174* , comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell' *articolo 10* , in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

Articolo 166 Omessa restituzione di documenti per l'esportazione**In vigore dal 26 gennaio 2016**

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620. (332)

(332) Comma così modificato dall' art. 1, comma 9, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 .

Capo II**Sanzioni relative alla Parte terza****Articolo 167 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (333)****In vigore dal 24 aprile 2008**

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall' *articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* , a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa. (334)

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' *articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* .

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell' *articolo 181* , comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell' *articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308* , sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

(333) Articolo modificato dall' *art. 1, comma 36, lett. a) e b)*, *L. 15 dicembre 2004, n. 308* e, successivamente, sostituito dall' *art. 27, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(334) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 168 Violazione in materia di affissione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all' *articolo 153* è punito con le sanzioni previste dall' *articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modificazioni.

TITOLO II

Sanzioni penali

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 169 Opere illecite

In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell' *articolo 10* ;

b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall' *articolo 13* ;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell' *articolo 10* , senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell' *articolo 28* .

Articolo 170 Uso illecito (335)

In vigore dal 23 marzo 2022

[1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell' *articolo 10* ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.]

(335) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, *L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 171 Collocazione e rimozione illecita

In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all' *articolo 10* , comma 1.

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

Articolo 172 Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell' *articolo 45* , comma 1.

2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all' *articolo 46* , comma 4, è punita ai sensi dell' *articolo 180* .

Articolo 173 Violazioni in materia di alienazione (337)**In vigore dal 23 marzo 2022**

[1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli *articoli 55* e *56* ;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all' *articolo 59* , comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall' *articolo 61* , comma 1 (336).

]

(336) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(337) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, *L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 174 Uscita o esportazione illecite (338)**In vigore dal 23 marzo 2022**

[1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all' *articolo 11* , comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.]

(338) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, *L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 175 Violazioni in materia di ricerche archeologiche**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

- a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all' *articolo 10* senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall' *articolo 90*, comma 1, le cose indicate nell' *articolo 10* rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Articolo 176 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (339)

In vigore dal 23 marzo 2022

- [1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell' *articolo 10* appartenenti allo Stato ai sensi dell' *articolo 91* è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall' *articolo 89* .]

(339) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, *L. 9 marzo 2022, n. 22*, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 177 Collaborazione per il recupero di beni culturali (340)

In vigore dal 23 marzo 2022

- [1. La pena applicabile per i reati previsti dagli *articoli 174* e *176* è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.]

(340) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, *L. 9 marzo 2022, n. 22*, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 178 Contraffazione di opere d'arte (341)

In vigore dal 23 marzo 2022

- [1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
- a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
- b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
- c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
- d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.]

(341) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, *L. 9 marzo 2022, n. 22*, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 179 Casi di non punibilità (343)**In vigore dal 23 marzo 2022**

[1. Le disposizioni dell' *articolo 178* non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale. (342)]

(342) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(343) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b), L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 180 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Capo II

Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa (350)**In vigore dal 7 aprile 2012**

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall' *articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* . (347)

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; (345)

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell' *articolo 142* ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. (344) (348)

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: (346)

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' *articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* . (344)

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. (344)

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1. (344) (349)

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

(344) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 36, lett. c), L. 15 dicembre 2004, n. 308* .

(345) Lettera così modificata dall' *art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(346) Alinea modificato dall' *art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 44, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* ; tale ultima modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 4 aprile 2012, n. 35*).

(347) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(348) La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio-23 marzo 2016, n. 56 (Gazz. Uff. 30 marzo 2016, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed».

(349) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-27 aprile 2007, n. 144 (Gazz. Uff. 2 maggio 2007, n. 17, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 12-20 dicembre 2007, n. 439 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2007, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(350) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 37, L. 15 dicembre 2004, n. 308* .

PARTE QUINTA

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Articolo 182 Disposizioni transitorie

In vigore dal 9 ottobre 2013

1. In via transitoria, agli effetti indicati all' *articolo 29* , comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. (355)

1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell' *articolo 29* , commi 7, 8 e 9. (354)

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell' *articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87* . Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. (356) (361)

1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell' *allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86* ;

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;

d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo. (351)

1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all' *articolo 29* , comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all' *articolo 29* , comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (357) (362)

1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell' *articolo 29* , comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell' *articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009* , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;

b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);

c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell' *articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845* , con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* . (359)

1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. (359)

1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (359)

1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni. (360)

2. In deroga a quanto previsto dall' *articolo 29, comma 11* , ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria

Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso *articolo 29*. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (352)

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all' *articolo 103*, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell' *articolo 117*, quinto comma, della Costituzione.

3-bis. In deroga al divieto di cui all' *articolo 146*, comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall' *articolo 167*, comma 5. (358)

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell' *articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308*, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all' *articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308*, si intende vincolante. (353)

3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell' *articolo 181*, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all' *articolo 167*, comma 5. (353)

(351) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7*, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(352) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(353) Comma aggiunto dall' *art. 29, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(354) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, modificato dall' *art. 3-ter, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*, dall' *art. 3, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*, dall' *art. 1, comma 4-bis, lett. a), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7*, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(355) Comma sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7*, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(356) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7*, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(357) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*, dall' *art. 1, comma 4-bis, lett. b), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7*, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(358) Comma aggiunto dall' *art. 29, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così modificato dall' *art. 4, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(359) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7*, che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(360) Comma inserito dall'art. 3-quinquies, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112*.

(361) Per l'approvazione delle linee guida, di cui al presente comma, vedi il *Comunicato 20 settembre 2014*.

(362) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 agosto 2019, n. 112*.

Articolo 183 Disposizioni finali

In vigore dal 12 maggio 2006

1. I provvedimenti di cui agli *articoli 13, 45, 141, 143*, comma 10, e *156*, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell' *articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*.

2. Dall'attuazione degli *articoli 5 , 44 e 182* , commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (363)

3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (365)

4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facultà previste agli *articoli 34 , 35 e 37* sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli *articoli 44* , comma 4, e dell' *articolo 48* , comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' *articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468* . In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione. (364)

6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.

(363) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(364) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(365) Comma così sostituito dall' *art. 30, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

Articolo 184 Norme abrogate e interpretative (366)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- *legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40* , nel testo da ultimo sostituito dall' *articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237* ;

- *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409* , limitatamente: all' *articolo 21* , commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall' *articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281* ; agli *articoli 21-bis e 22* , comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall' *articolo 9* del medesimo decreto legislativo;

- *decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3* , limitatamente all' *articolo 9* ;

- *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* , limitatamente all' *articolo 23* , comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall' *articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472* ;

- *legge 15 maggio 1997, n. 127* , limitatamente all' *articolo 12* , comma 5, nel testo modificato dall' *articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448* ; e comma 6, primo periodo;

- *legge 8 ottobre 1997, n. 352* , limitatamente all' *articolo 7* , come modificato dagli *articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237* e dall' *articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513* ;

- *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* , limitatamente agli *articoli 148 , 150 , 152 e 153* ;

- *legge 12 luglio 1999, n. 237* , limitatamente all' *articolo 9* ;

- *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281* , limitatamente agli *articoli 8* , comma 2, e 9 ;

- *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* e successive modificazioni e integrazioni;

- *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283* ;

- *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* , limitatamente all' *articolo 179* , comma 4;

- *legge 8 luglio 2003, n. 172* , limitatamente all' *articolo 7* .

1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all' *articolo 117* . (367)

(366) Rubrica così sostituita dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(367) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Allegato A

(Integrativo della disciplina di cui agli *artt. 63* , comma 1; *74* , commi 1 e 3) (369)

In vigore dal 29 agosto 2017

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

- a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
- b) siti archeologici;
- c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (368)

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (368) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (368).

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (368), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (368).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (368).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di settanta anni.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 13.979,50

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 139.794,00

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

(368) Aventi più di settanta anni e non appartenenti all'autore.

(369) Allegato modificato dall' *art. 2-decies, comma 1, D.L. 26 aprile 2005, n. 63* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2005, n. 109* ; successivamente il predetto *art. 2-decies* è stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 17 agosto 2005, n. 164* , non convertito in legge (*Comunicato 18 ottobre 2005* , pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Infine, il presente allegato è stato così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , dall' *art. 1, comma 10, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* e dall' *art. 1, comma 175, lett. l), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

Allegato B

(*articolo 182*) (370)

In vigore dal 14 febbraio 2013

I) Titoli e punteggi

Tabella 1. - Titoli di studio

Titolo di studio	Punteggio
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all' <i>articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368</i> (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro)	300
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale	75 per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell' <i>articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845</i> , ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica	75 per ciascun anno di durata del corso
Laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM11, ai sensi dell' <i>articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009</i>	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso	50 per ciascun anno di durata del corso
Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di belle arti	50 per ciascun anno, fino a un massimo di 150

I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle università e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti è cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistiche o magistrali.

Tabella 2. - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali

Posizione	Punteggio
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali	300
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore	225 cumulabili con i punteggi di cui alla Tabella 1 se i titoli sono stati conseguiti dopo l'inserimento

	nella qualifica ex B3, profilo di assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica amministrazione
Inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28	300

Tabella 3. - Esperienza professionale

Attività di restauro	Punteggio
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell' <i>articolo 182</i> , comma 1-quater, lettera a)	37,50 per anno

II) Settori di competenza

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati
- 2) Superfici decorate dell'architettura
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
- 9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
- 11) Strumenti musicali
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici».

(370) Allegato aggiunto dall' *art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 2013, n. 7* .

L. 06/07/2002, n. 137**Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 2002, n. 158.****10. Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.**

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a) beni culturali e ambientali (10);
- b) cinematografia (11);
- c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo (12);
- d) sport;
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

- d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare (13);

- e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

- f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

- g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di *software* ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati (14).

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore (15).

(10) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

(11) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

(12) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

(13) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

(14) Comma così sostituito dall'art. 1- *bis*, D.L. 18 febbraio 2003, n. 24, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(15) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Calabria**L.R. 19/10/2004, n. 25****Statuto della Regione Calabria.****Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.****Art. 2***Principi e finalità.*

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.

2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;

c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;

d-bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata (4);

e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;

g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale (5);

i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;

l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;

m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislative ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;

n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;

o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;

p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitana e rom;

q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;

r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale (6);

s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;

t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;

u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;

v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «h) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi.».

(6) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione.».



DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA
SETTORE MUSEI, BIBLIOTECHE E ASSOCIAZIONI - CULTURA E MINORANZE
LINGUISTICHE

PAC CALABRIA 2014-2020
ASSE VI

Azione 6.8.3

AVVISO PUBBLICO
Eventi Culturali 2021

Indice

1. FINALITÀ E RISORSE.....	4
1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
1.2 BASE GIURIDICA E FORMA DELL’AIUTO	4
1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA	4
1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI DELL’AVVISO	5
2. DETINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	6
2.1 BENEFICIARI	6
2.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	6
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	10
3.1 PROGETTI AMMISSIBILI	10
3.2 DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	10
3.3 SPESE AMMISSIBILI	10
3.4 FORMA ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO	12
4. PROCEDURE	14
4.1 INDICAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA	14
4.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	14
4.3 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	14
4.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	14
4.5 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	15
4.6 CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	15
4.7 APPROVAZIONE PROVVISORIA DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE	18
4.8 PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO DELL’OPERAZIONE	18
4.9 COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	18
4.10 PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	18
4.11 GESTIONE DELLE ECONOMIE	19
4.12 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA	19
4.13 GARANZIA A COPERTURA DELL’ANTICIPAZIONE	20
5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E REVOCHE.....	21
5.1. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	21
5.2. CONTROLLI	22
5.3. VARIAZIONI ALL’OPERAZIONE FINANZIATA	23
5.4. CAUSE DI DECADENZA	23
5.5. REVOCA DEL CONTRIBUTO	24
5.6. RINUNCIA AL CONTRIBUTO	25
6. DISPOSIZIONI FINALI	26
6.1. INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI	26
6.2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26
6.3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	29
6.4. FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE	29
6.5. INFORMAZIONI E CONTATTI	29
6.6. RINVIO.....	29
ALLEGATI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
ALLEGATO 1: MODELLO PER LA DOMANDA DI FINANZIAMENTO	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.

ALLEGATO 2: MODELLO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ALLEGATO 3: MODELLO PER LA RICHIESTA DEL SALDO..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ALLEGATO 4: SCHEMA FIDEJUSSIONE..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

1. Il presente avviso è finalizzato all'attuazione dell'Azione 6.8.3 del PAC 2014-2020 ed è orientato alla valorizzazione e alla migliore fruizione del patrimonio e culturale regionale. Specificatamente, con lo stesso s'intende sostenere la promozione, la qualificazione, la realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi turistici.
2. Obiettivo del presente Avviso, conformemente alla finalità del Piano Integrato Cultura 2021 approvato con DGR 113/2021 e s.m.ej, nonché ai fini del perseguimento delle finalità dell'Azione 6.8.3 del PAC 2014 – 2020, è la promozione della cultura e del turismo sul territorio regionale.
3. Al fine di rafforzare l'offerta turistica regionale e di contribuire al rilancio della stessa, l'Amministrazione regionale ha inteso, attraverso un programma regionale integrato in materia di promozione turistica e culturale, sostenere tutti quegli interventi finalizzati alla valorizzazione e promozione delle risorse del territorio che pongono in risalto il legame tra cultura, storia, arte, costume, tradizione, natura e sostenibilità ambientale.

1.2 Base giuridica e forma dell'aiuto

1. Il presente Avviso prevede la concessione di un **aiuto sotto forma di contributo in conto capitale**, sulla base di una **procedura valutativa a graduatoria ex Art. 5 comma 3 del D. Lgs. 123/1998**.
2. Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui all'**Art. 53 par. 8 del Reg. 651/2014**.
3. Il presente avviso esclude il pagamento dell'aiuto a favore di un soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

1.3 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari a Euro 1.310.000 ed è articolata, per ciascuna delle tipologie di intervento di cui al successivo par. 3.1, come di seguito specificato:

Ambito d'attività	Dotazione finanziaria dell'Ambito	Importo massimo concedibile per progetto
Letterario	Euro 150.000,00	Euro 20.000,00
Teatrale amatoriale a carattere identitario	Euro 160.000,00	Euro 8.000,00
Esibizioni d'orchestra, opera lirico-sinfonica, Jazz, Canto classico e Danza	Euro 450.000,00	Euro 40.000,00
Esibizioni bandistiche	Euro 200.000,00	Euro 20.000,00
Mostre	Euro 200.000,00	Euro 50.000,00
Multidisciplinare	Euro 150.000,00	Euro 30.000,00
TOTALE	1.310.000,00	

2. Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente avviso, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

1.4 Riferimenti normativi e amministrativi dell'avviso

1. L'Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:
 - a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare, l'articolo 65, paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali;
 - b) Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - c) D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2018, n. 71.
 - d) Regolamento della Giunta regionale n. 4/2008, di attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 8 del 31 marzo 2008; - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi;
 - e) Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821 - DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)
 - f) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
 - g) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
 - h) Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".
 - i) Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - j) Deliberazione di Giunta Regionale n. 448 del 14/11/2016 Approvazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria;
 - k) Delibera CIPE n. 7 del 03.03.2017 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria;
 - l) La D.G.R. n. 320 del 25.07.2017 concernente "Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria. Presa d'atto dell'approvazione da parte del CIPE con delibera n. 7/2017";
 - m) I contenuti del suddetto Piano di Azione Coesione e in particolare dell'Asse 6, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e Culturale, e dell'Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche;
 - n) DGR n. 258/2019 ad oggetto Piano Azione e Coesione (PAC 2014/2020. Rimodulazione Piano Finanziario;
 - o) DGR n. 492 del 31.10.2017 di approvazione dei sistemi di gestione e controllo ai sensi del regolamento n.1303/2013;
 - p) D.G.R. n. 170 del 27.4.2017 di programmazione delle risorse destinate al Piano di Azione e Coesione obiettivo specifico 6.7;
 - q) D.G.R. 432 del 27.09.2019 relativa alla approvazione del Manuale SIGECO applicabile al Programma PAC 2014/2020;
 - r) D.G.R. n. 488 del 22/12/2020: "Programma azione e coesione (PAC)/Programma operativo

- complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del piano finanziario";
- s) D.G.R. n. 142, dell'11 aprile 2019, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;
 - t) Delibera n. 405, del 17 giugno 2019, del Consiglio Regionale della Calabria con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;
 - u) D.G.R. 273 del 20/06/2017 con la quale sono state identificate le aree di attrazione naturali e culturali di rilevanza strategica;
 - v) D.G.R. n. 113 del 31/03/2021 relativa alla Approvazione Piano integrato Cultura 2021 e s.m.e.i.

2. Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Beneficiari

1. Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso:
 - a) Enti pubblici per come definiti all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
 - b) Fondazioni e Associazioni;
 - c) Imprese e loro consorzi;
 - d) Società cooperative.
2. I soggetti sopra indicati devono, per statuto, svolgere prevalentemente attività culturali o artistiche, operanti negli ambiti previsti al successivo par. 3.1
3. Il Beneficiario è responsabile della realizzazione dell'evento ed esercita un ruolo di indirizzo culturale, sociale, economico e gestionale.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare, a valere sul presente Avviso, una sola domanda di contributo.

2.2 Requisiti di ammissibilità

1. Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità e presentare un progetto che abbia i requisiti pertinenti di seguito elencati:
 - a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate¹, relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa in Calabria, ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*];
 - b) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*];

¹ Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973. in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l'impegno sia stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.

- c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere comprovata mediante la produzione dell'**Allegato A al Modulo di Domanda** di cui all'Allegato 1 al presente Avviso;
- d) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto comprovata mediante la produzione dell'**Allegato B al Modulo di Domanda** di cui all'Allegato 1 al presente Avviso;
- e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008 [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*];
- f) avere sede operativa o unità produttiva locale nel territorio calabrese. Per i soggetti privi di sede operativa nel territorio della regione Calabria al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento del contributo concesso [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*];
- g) ove ricorre, essere regolarmente iscritto, nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*], ovvero al pertinente registro;
- h) ove applicabile, non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*];
- i) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*];
- j) non essere responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità² [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*];
- k) [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*] non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto

² Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di una precedente operazione, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

- riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio³;
- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*];
 - m) non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*];
 - n) non aver presentato nel corso della procedura o negli affidamenti in subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*];
 - o) non essere iscritto nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*];
 - p) [*non si applica ai soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*] osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
 - i. prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - ii. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - iii. inserimento dei disabili;
 - iv. pari opportunità;
 - v. contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - vi. tutela dell'ambiente.
 - q) presentare una domanda di contributo il cui importo totale delle spese ammissibili, stabilito sulla base di appostiti preventivi, è determinato in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.4 del presente Avviso;
 - r) presentare una sola domanda a valere sul presente avviso;
 - s) [*nel caso di soggetti di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a)*] il progetto presentato è stato adottato dal competente organo del Soggetto proponente;
 - t) il progetto presentato risponde alla definizione di evento di cui al par. 3.1 comma 1 del presente Avviso;
 - u) presentare un progetto in coerenza il Piano Integrato Cultura 2021 approvato con DGR 113/2021 e s.m.e.i;
 - v) Il progetto deve essere realizzato in un comune ricadente nelle aree di Attrazione di attrazione culturale identificata con la DGR 273/2017 ovvero in una destinazione turistica identificata con il

³ DECISIONE QUADRO 2008/841/GAI DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GUUE L300 del 11/11/2008).

Piano regionale di sviluppo del turismo sostenibile approvato con DGR D.G.R. n. 142, dell'11 aprile 2019;

- w) nel caso di interventi realizzati in aree protette, siti archeologici, siti natura 2000 e nelle aree a valenza culturale, presentare un progetto coerente con i piani di gestione ove disponibili;
- x) presentare un'unica proposta progettuale per uno sono degli ambiti di attività si cui al par. 3.1 del presente Avviso;

2. non aver beneficiato per la realizzazione del medesimo evento unitariamente rappresentato, o anche solo di una delle sue articolazioni, di altri contributi concessi dalla Regione Calabria.
3. Per i **soggetti privi di sede o unità operativa in Calabria**, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui alle lettere f) e g) del precedente comma 1 sono dichiarati sotto forma di impegno e devono essere dimostrati prima dell'erogazione del primo pagamento del contributo concesso.
4. Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Calabria, al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti, secondo le norme del Paese di appartenenza, e produrre, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Qualora i documenti fossero redatti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata. La traduzione dovrà essere redatta conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale. È ammessa anche una perizia giurata.
5. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in uno con la presentazione del Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presenta Avviso.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Progetti ammissibili

1. I progetti presentati a valere sul presente Avviso sono volti alla realizzazione di Eventi culturali che potranno riguardare alternativamente, uno dei seguenti ambiti:

1.1 **Letterario**: evento realizzato anche in luoghi tra loro diversi e anche in più date, volto alla promozione diffusione di ogni forma di opera scritta, alla promozione diffusione della lettura, alla presentazione/promozione di opere letterarie, comprende anche l'organizzazione di premi letterari:

1.2 **Teatrale amatoriale a carattere identitario**: organizzazione, produzione e rappresentazione di opera teatrale amatoriale (non professionale e senza fini di lucro) le cui opere sono legate alla cultura e alla tradizione locale;

1.3 **Esibizioni d'orchestra, Opera lirico-sinfonica, Jazz, Canto classico e Danza**:

1.4 **Esibizioni bandistiche**:

1.5 **Mostre**;

1.6 **Multidisciplinare**: organizzazione di manifestazione di intrattenimento, che presenti almeno tre discipline diverse conferenti agli ambiti sopra indicati.

2. Gli eventi possono essere realizzati anche in luoghi tra loro diversi e in più date.

3.2 Durata e termini di realizzazione del progetto

1. L'avvio della realizzazione del progetto⁴ non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo.
2. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.
3. Le attività previste per il progetto proposto dovranno concludersi, salvo proroghe, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione della graduatoria definitiva. Entro tale termine tutte le spese ammissibili devono essere state sostenute dal Beneficiario.

3.3 Spese ammissibili

1. Le **spese ammissibili** a contributo sono le seguenti:
 - a) i **costi operativi** collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti per le mostre, la locazione e l'acquisto o il noleggio degli strumenti musicali, divise e costumi di scena, software e attrezzature, i cachet degli artisti, e quelli del personale artistico, tecnico, curatori, esperti, i costi sostenuti per garantire la sicurezza e la salute pubblica anche in termini di prevenzione della diffusione del Covid-19;
 - b) i **costi dei servizi di consulenza e di progettazione** degli eventi, direzione artistica, direzione tecnico-organizzativa, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, nel **limite massimo del 20%** rispetto ai costi totali ammissibili.
 - c) i **costi per promozione, comunicazione e pubblicità** dell'evento.
 - d) le **spese relative al personale dipendente impiegato**, riconosciute in conformità con le disposizioni di cui all'**Art. 68bis del Reg. 1303/2013, in base a un tasso forfettario del 20 % dei costi diretti**

⁴ Si applica la definizione di "avvio dei lavori" di cui all'Art. 2 punto 23 del Reg. 651/2014 che si seguito si riporta: "avvio dei lavori: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito".

- dell'operazione diversi dai costi per il personale.** Ai fini della determinazione dei costi per il personale, la tariffa oraria è calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale;
2. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:
 - i) le spese in natura sono ammissibili nella misura massima del 5% dei costi totali ammissibili;
 - ii) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
 - iii) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
 - iv) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
 3. Si definisce *Sponsorizzazione* il sostegno finanziario od organizzativo offerto da un'impresa a manifestazioni culturali, quali quelle sostenute con il presente Avviso, in cambio della pubblicizzazione del proprio marchio.
 4. Non sono comunque ammissibili⁵:
 - i. le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
 - ii. le spese che non sono riconducibili alle tipologie di cui al precedente comma 1;
 - iii. le spese per acquisto di terreni e di beni immobili;
 - iv. le spese che non sono comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - v. le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
 - vi. le spese per contanti o compensazioni e i cui pagamenti non sono effettuati con modalità e strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010;
 - vii. le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati o non venduti direttamente dal produttore o dal suo rappresentante o rivenditore, le spese di funzionamento in generale e tutte le spese non capitalizzate;
 - viii. le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - ix. le spese relative ad interessi passivi;
 - x. le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o con la formula del contratto "chiavi in mano";
 - xi. le spese relative a fornitura di beni da parte di o acquisizione di servizi di consulenza da: amministratori, soci, dipendenti del soggetto proponente o loro parenti ed affini entro il terzo grado nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri, società nella cui compagine siano presenti, anche in forma indiretta e cioè come soci di altre società, i soci o gli amministratori del beneficiario o loro parenti ed affini entro il terzo grado;
 - xii. i pagamenti effettuati mediante modalità diverse da quelle consentite dalle disposizioni previste dal presente Avviso;
 - xiii. non sono ammissibili spese per smartphone ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato;

⁵ L'elenco riportato non ha carattere di esaustività.

- xiv. l'IVA se recuperabile.
5. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:
- Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70;
 - Reg. 1301/2013 Art. 3;
 - Decreto del Presidente della Repubblica del 5/2/2018 n° 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
6. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:
- a. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
 - b. essere effettuate entro i termini stabiliti dal presente Avviso;
 - c. essere effettivamente e strettamente connesse al progetto ammesso all'agevolazione;
 - d. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
 - e. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto;
 - f. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - g. essere chiaramente imputate al relativo soggetto beneficiario;
 - h. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
 - i) **tutte le spese devono essere pagate esclusivamente con bonifico bancario o con ricevuta bancaria (non sono ammessi i pagamenti in contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni) o assegno bancario purché quest'ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria. I pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra riportate e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti e pertanto considerati come non ammissibili.** Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo;
 - ii) le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere **"quietanzati"**, ovvero essere accompagnati dalla ricevuta bancaria o copia dell'assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
 - iii) nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - iv) ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
 - v) tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario (tenuta di contabilità separata del progetto).

3.4 Forma ed intensità del contributo

1. L'aiuto di cui al presente Avviso è concesso, nella forma di contributo in conto capitale.
2. Lo stesso è concesso **in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 53 par. 8 del Reg. 651/2014.**
3. Il contributo concedibile è pari al **70%** delle spese ammissibili.
4. Il contributo massimo concedibile per progetto non eccede i massimali indicati, per ciascun ambito di attività, nella tabella riportata al par. 1.3.

3.5 Cumulo

1. Il finanziamento previsto per la realizzazione di eventi culturali a valere sul presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari relativi alle stesse spese ammissibili.
2. Il contributo concesso a valere sul presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti concessi dalla Regione Calabria per la realizzazione del medesimo evento unitariamente rappresentato, o anche solo di una delle sue articolazioni.

4. Procedure

4.1 Indicazioni generali sulla procedura

1. Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensiva delle erogazioni ai beneficiari, dei controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari sono svolte dal Settore Musei, Biblioteche e Associazioni - Cultura e Minoranze Linguistiche del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria.
2. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al par. 1.3 del presente Avviso.

4.2 Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande, compilate secondo il modulo di domanda **Allegato 1** al presente Avviso e disponibile sui siti www.calabriaeuropa.it e www.regione.calabria.it, unitamente alla documentazione di cui al par. 4.4, devono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: bandicultura.iac@pec.regione.calabria.it. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Avviso pubblico eventi Culturali 2021- Ambito 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6" (indicando il numero corrispondente all'ambito di attività prescelto).
2. Tale modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone⁶, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo. In alternativa essere firmato digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'Ente e corredato dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
4. L'Ente dovrà dichiarare nella domanda di aver regolarmente assolto a tale obbligo e conservare la relativa documentazione presso la propria sede o il diverso luogo indicato per la conservazione della documentazione.

4.3 Termini di presentazione della domanda

1. Le domande potranno essere presentate **entro e non oltre le ore 12,00 del _____ giorno successivo** dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
2. Le domande inviate al di fuori dei termini previsti di cui al comma 1 e secondo modalità difformi da quanto previsto al precedente par. 4.2. sono considerate **irricevibili**.

4.4 Documentazione da allegare alla domanda

1. I richiedenti dovranno presentare, con le modalità previste dai paragrafi 4.2 e 4.3 del presente Avviso, la domanda (Allegato 1) unitamente agli allegati, che formano parte integrante della stessa, di seguito indicati:
 - a. Allegato A al modulo di domanda – Dichiarazione relativa alla Capacità finanziaria;
 - b. Allegato B al modulo di domanda - Dichiarazione della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare;
 - c. Allegato C al modulo di domanda - Dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali;

⁶ Compresi, quindi, gli Allegati al modulo di domanda che ne costituiscono parte integrante.

d. Allegato D al modulo di domanda - Formulario, completo in ciascuna delle sue parti - **sezione descrittiva e sezione relativa ai dati ed elementi quantitativi del progetto** - e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante⁷.

2. **Le domande di contributo mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso e/o non correttamente compilate, saranno considerate inammissibili e pertanto non saranno ammesse alla fase di valutazione.**

4.5 Modalità di valutazione della domanda

1. La durata del processo di istruttoria e valutazione delle domande non si protrarrà di norma oltre i 180 giorni dalla scadenza dell'Avviso.
2. L'iter valutativo si concluderà con l'approvazione degli esiti d'istruttoria (ricevibilità e ammissibilità) e di valutazione basata sui criteri di cui al successivo par. 4.6.
3. Le domande presentate saranno esaminate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Ricevibilità:
 - inoltro della domanda nei termini previsti dal par. 4.3 punto;
 - trasmissione conforme alle modalità previste dal par. 4.2 punti 1 e 2;
 - b) Ammissibilità:
 - Sussistenza, sulla base delle dichiarazioni rese, di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2;
 - completezza e regolarità della domanda e degli allegati;
 - rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1.
 - c) Valutazione di merito:
 - Sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo par. 4.6.
4. Il Settore Cultura del Dipartimento Istruzione e Cultura effettuerà la **verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande di contributo**, in conformità con quanto al precedente comma 3, lettere a) e b) entro, di norma, 45 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di contributo.
5. L'attività di valutazione è demandata ad una o più Commissioni, nominate con Decreto del Dirigente Generale, entro 5 giorni dalla data di presentazione delle domande di contributo;
6. Il Settore Cultura, conclusa la verifica istruttoria, trasmette tempestivamente le domande ammissibili, alla/alle Commissione/i di valutazione all'uopo nominate.
7. La/le Commissione/i di valutazione effettueranno la valutazione di merito delle domande di contributo sulla base dei criteri di cui al successivo par. 4.6. Essa/Esse concluderanno i lavori di norma entro 135 giorni dal ricevimento della documentazione delle domande ritenute ammissibili.

4.6 Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

1. I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati.

⁷ L'Allegato D, deve essere prodotto in pdf e firmato digitalmente. Il Beneficiario può allegare alla documentazione prodotta il documento anche in formato Excel.

Criteri di valutazione		Parametro	Formule/Modalità	Punteggio Parziale	Punteggio Massimo
A. Contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi dell'azione					
A1	Capacità del progetto di migliorare gli standard di qualità dei servizi turistico-culturali offerti	A.1.1) Descrizione degli elementi progettuali connessi al miglioramento degli standard di qualità dei servizi turistico-culturali	Assenza di indicazioni in merito o indicazioni parziali = Punti 0 Descrizione iniziative pertinenti con il parametro e relativa determinazione dei costi e delle risorse impiegate = fino ad un massimo di Punti 10	10	20
A2	Capacità del progetto di mettere in relazione più attrattori turistico-culturali per una fruibilità integrata	A.2.1) Descrizione degli elementi di collegamento del progetto con attrattori turistico-culturali regionale	Assenza di indicazioni in merito o indicazioni parziali = Punti 0 Descrizione iniziative pertinenti con il parametro e relativa determinazione dei costi e delle risorse impiegate = fino ad un massimo di Punti 10	10	
B. Efficienza attuativa					
B1	Sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento	B.1.1) Presenza e consistenza di sponsorizzazioni acquisite o acquisibili (tecniche, in servizi o in denaro)	- per sponsorizzazioni ricomprese tra 1% e fino al 6% del costo complessivo del progetto: punti 1 - per sponsorizzazioni di importo superiore al 6% e inferiori o uguali 10% del costo complessivo del progetto: punti 3 - per sponsorizzazioni con valore superiore a 10% del costo complessivo del progetto: punti 5	5	25
		B.1.2) Livello di cofinanziamento superiore al 30%	per cofinanziamento previsto maggiore di 30% e <=34% punti 2 per cofinanziamento previsto maggiore di 34% e <=37% punti 5 per cofinanziamento previsto maggiore di 37% e <=40% punti 8 per cofinanziamento superiore al 40% punti 10	10	
B2	Capacità di <i>governance</i> dell'intervento	B.2.1) Assetto Organizzativo per la gestione del progetto, azioni di monitoraggio gestionale	A) Puntuale individuazione di ruoli e responsabilità = Punti 2 B) Puntuale individuazione di ruoli e responsabilità integrata dalla previsione di attività di monitoraggio ed ipotesi di azioni correttive = Punti 5	5	
B3	Coerenza del cronoprogramma rispetto alla realizzazione delle attività progettuali	B.3.1) Congruità dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e coerenza del crono-programma	Individuazione puntuale delle fasi progettuali, della loro collocazione nel tempo e delle reciproche relazioni	5	

Criteri di valutazione		Parametro	Formule/Modalità	Punteggio Parziale	Punteggio Massimo
C. Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi					
C1	Qualità e sostenibilità tecnica della proposta di progetto	Azioni in grado di favorire la coesione sociale:	A. azioni per le fasce meno incluse dal consumo culturale (giovani, anziani, fasce di popolazione a basso reddito punti 2; B. servizi di trasporto dedicati ai diversamente abili punti 2; C. rapporto pari o superiore al 50% tra numero di risorse umane di sesso femminile dedicato al progetto e numero complessivo del personale, punti 1; Presenza di tutti e tre gli elementi: Punti 10.	10	
		Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alla definizione chiara e misurabile delle finalità generali e dei risultati attesi	Puntuale definizione dei contenuti progettuali e individuazione delle finalità generali e definizione quantitativa dei risultati attesi	10	
C2	Adozione di soluzioni progettuali tecnologicamente innovative	Utilizzo di tecnologie innovative per realizzazione e gestione del Progetto	A) applicazione tecnologie innovative e ICT per la realizzazione dell'intervento (diverse da B e C), punti 5 B) soluzioni ICT per la fruizione dello spettacolo, punti 5 C) soluzioni ICT per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID19, punti 5 Presenza di tutti e tre gli elementi: Punti 20	20	55
C3	Adozione di soluzioni progettuali in grado di migliorare le prestazioni ambientali	Azioni che contribuiscano a ridurre le forme di inquinamento e, in particolare, utilizzo dei seguenti servizi/elementi:	A. mobilità sostenibile per l'accesso all'evento punti 2; B. raccolta differenziata sul posto al termine dell'evento punti 2; C. azioni di sensibilizzazione tese ad accrescere il senso di responsabilità verso l'ambiente punti 1. Presenza di tutti e tre gli elementi: Punti 10	10	
C4	Integrazione con altri interventi nazionali e comunitari riguardanti il sostegno dello sviluppo culturale e la valorizzazione del patrimonio naturale del POR, in particolare con gli interventi a valere sulle azioni 6.6.1, 6.7.1, 6.7.2 del PAC e POR	c4.1) Collegamento con interventi già finanziati sulle Azioni di riferimento richiamate	Collegamento con interventi già finanziati sulle Azioni di riferimento richiamate	5	
Totale complessivo					100

2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. **Sono ritenute finanziabili le domande che, a seguito della valutazione di merito, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.** Sulla base del punteggio conseguito, l'ordine delle domande sarà definito in modo decrescente.
3. Nel caso di **parità di punteggio** all'ultima posizione utile, sarà preferito il progetto che avrà ottenuto il maggior punteggio a valere sul parametro di valutazione "B.1.2) Livello di cofinanziamento superiore al 30%"; in caso di ulteriore parità si procederà in base a sorteggio.
4. Nel caso di mancato assorbimento delle risorse attribuite a ciascuna delle tipologie di intervento di cui al par 1.3, la/le Commissione/i di Valutazione predispongono le graduatorie assegnando le risorse residue e non assorbite, ai progetti con il punteggio più elevato indipendentemente dalla tipologia di intervento.
5. La/le Commissione/i, conclusi i lavori, trasmettono al Settore competente i verbali delle sedute, e **per ciascun ambito di attività indicato al par. 3.1, le graduatorie** dei beneficiari finanziabili, dei beneficiari finanziabili e non finanziati per carenza di fondi e l'elenco dei non ammessi per aver ottenuto una valutazione di merito con punteggio inferiore a 60.

4.7 Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione

1. Il Settore competente, approva con Decreto del Dirigente del Settore, le graduatorie provvisorie, **relativamente a ciascun ambito di attività indicato al par. 3.1, contenute:**
 - i. l'elenco dei progetti finanziabili e non finanziabili per carenza di fondi;
 - ii. l'elenco dei progetti non ammessi per aver ottenuto una valutazione di merito con punteggio inferiore a 60;
 - iii. l'elenco dei progetti non ricevibili ovvero non ammessi alla fase e di valutazione con relative motivazioni;
2. I beneficiari hanno la possibilità di esercitare il diritto di accesso agli atti e/ o possono presentare istanza di riesame secondo le modalità e i termini di legge.

4.8 Pubblicazione degli esiti della valutazione e finanziamento dell'operazione

3. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al par. 1.3, sulla base delle graduatorie definitive. In particolare con Decreto di finanziamento del Dirigente del Settore competente, pubblicato sulla Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sui siti istituzionali sono approvati:
 - le graduatorie definitive dei beneficiari di operazioni finanziabili e delle operazioni non finanziabili per carenza di risorse, con specifica indicazione dell'importo concesso;
 - l'elenco definitivo dei progetti non finanziabili per aver conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di 60 punti;
 - l'elenco dei progetti non ricevibili e non ammissibili alla fase di valutazione con relative motivazioni.

4.9 Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti

1. Il Settore provvederà a richiedere ai beneficiari delle operazioni ammesse a finanziamento la documentazione di cui al successivo paragrafo 4.10.
2. Tutte le comunicazioni tra il Settore e il beneficiario avverranno esclusivamente via PEC.

4.10 Produzione della documentazione richiesta

1. Il beneficiario, entro i termini prescritti dalla predetta richiesta, trasmette la documentazione di seguito riportata:

- a) Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto (ove ricorre);
 - b) Dichiarazione di disponibilità del Bene/Spazio ove si svolge l'iniziativa secondo il modello fornito dall'Amministrazione;
 - c) Provvedimento di approvazione della proposta progettuale, adottato dal competente organo del Soggetto proponente;
 - d) Preventivi comprovanti le spese ammesse a contributo.
2. In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti, il beneficiario perde il diritto al contributo e il Settore avvia le procedure di decadenza dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma 1 non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. Tale proroga non potrà essere superiore a 10 giorni, e può essere concessa solo una volta.
 3. Il Settore verifica la documentazione prodotta dal beneficiario. La durata del processo di verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario non si protrarrà oltre 30 giorni dalla presentazione della stessa.
 4. A seguito di positiva verifica dell'eventuale documentazione, si procederà alla stipula di apposita convenzione.

4.11 Gestione delle economie

1. Le domande ammesse in graduatoria, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate con le economie verificatesi successivamente sulla base della graduatoria a partire dal primo progetto finanziabile.
2. Per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni finanziate con le economie si applicano le pertinenti disposizioni del presente Avviso.

4.12 Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
 - a) erogazione di una **anticipazione pari al 70%** dell'importo del contributo concesso a seguito di richiesta sottoscritta da parte del legale rappresentante del Beneficiario o, in alternativa, firmata dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'Ente e corredata dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con contestuale presentazione di apposita fideiussione.
 - b) erogazione finale del residuo **30% a saldo**, previo esito positivo della verifica della documentazione di cui al successivo comma 3. La richiesta di erogazione del saldo è prodotta dal beneficiario secondo i termini previsti dalla convenzione.
2. La documentazione da presentare per la richiesta di **anticipazione** è la seguente:
 - a) richiesta di anticipazione secondo il format di cui all'Allegato 2 al presente Avviso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
 - b) (nel caso di **Beneficiari di cui al par. 2.1, comma 1, lettere da b) a d)**) fideiussione, ai sensi del punto 4.13 e secondo il modello di cui all'Allegato 5 al presente Avviso;
3. La documentazione da presentare per la richiesta di **erogazione del residuo 30% a saldo** è la seguente:
 - a) richiesta di pagamento a saldo, secondo il format di cui all'Allegato 3 al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale);
 - b) copia delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura [inserire la dicitura: "*Documento contabile finanziato a valere sul PAC 2014-2020 azione 6.8.3 ammesso per l'importo di euro _____*";
 - c) copia stralcio c/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.

4.13 Garanzia a copertura dell'anticipazione

1. L'erogazione dell'anticipo di cui al **comma 2 del par. 4.12**, a soggetti di cui al **par. 2.1 comma 1 lettere da b) a d)**, è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia che deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero;
2. La garanzia potrà essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'Art. 106 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa.
3. La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello predisposto e fornito dall'Amministrazione regionale Allegato 4 del presente Avviso e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione deve essere intestata alla Regione Calabria.
4. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
 - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
 - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione Calabria, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
 - e) il Foro di Catanzaro quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
 - f) l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - g) la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

5. Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

5.1. Obblighi del beneficiario

1. Il Beneficiario è obbligato a:
 - a. rispettare le finalità e la corretta attuazione delle azioni così come illustrate nel progetto di evento culturale approvato (direzione artistica dell'evento; responsabilità organizzativa, amministrativa e tecnica delle attività connesse all'evento; ecc.);
 - b. realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato e, comunque, nella misura minima del 75% dell'investimento ammesso. Tale misura è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;
 - c. realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme applicabili;
 - d. realizzare l'intervento entro i termini previsti dal progetto approvato;
 - e. assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti di concessione dell'aiuto;
 - f. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'Intervento, giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda e il termine previsto per la conclusione del progetto così come lo stesso è individuato al par. 3.2 del presente Avviso;
 - g. formalizzare la domanda di rimborso del contributo entro i termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;
 - h. assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Calabria a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del programma PAC 2014/2020 azione 6.8.3;
 - i. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di 5 anni successivi al completamento dell'intervento;
 - j. conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - k. mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, entro i termini temporali di cui alla precedente lett. i;
 - l. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - m. utilizzare il Sistema Informativo (SIURP) messo a disposizione dall'AdG, per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione finanziata al fine di assicurarne la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;
 - n. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, secondo le modalità indicate dalla Regione Calabria;
 - o. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie entro i termini temporali previsti alla precedente lett. i;
 - p. impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto;

- q. garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la realizzazione dell'intervento;
- r. richiedere alla Regione Calabria l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, con le modalità di cui al par. 5.3;
- s. rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Calabria a tal fine;
- t. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al par. 2.2, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- u. garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)
- v. disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all'attuazione dell'operazione;
- w. assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- x. rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al par. 3.5;
- y. mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al contributo di cui al comma 1 del par. 2.2;
- z. garantire il rispetto delle disposizioni della norma in materia di aiuti di stato applicabile all'aiuto concesso;
- aa. ove sia richiesto dalla Regione Calabria, fornire alla medesima, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione;
- bb. adeguarsi a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione Calabria;
- cc. ove ricorre, dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
- dd. ove ricorre, dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato.

5.2. Controlli

1. La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
3. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. Il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, secondo quanto in merito al par. 5.1, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al par. 4.12, pt. 3 lett. b, nonché a consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo fino al 31/12/2026.
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Calabria procederà alla **revoca totale del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.**

5.3. Variazioni all'operazione finanziata

1. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare una sola richiesta, adeguatamente motivata, di variazione dell'Intervento, che può riguardare:
 - a. il cronogramma dell'intervento, secondo le modalità di cui al successivo comma 5,
 - b. la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'operazione e ferme restando le disposizioni di cui al par. 3.4 e ferma restando l'impossibilità di aumento del costo totale dell'intervento e dell'ammontare del contributo concesso;
 - c. altre modifiche diverse da modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Il Beneficiario inoltra, alla Settore Cultura, l'istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche.
3. Il Settore competente, anche, se ritenuto necessario, facendo ricorso alla Commissione di Valutazione, valuterà la variazione richiesta e verificherà che non muti sostanzialmente il progetto per il quale il contributo è stato concesso.
4. La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e l'esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al Beneficiario.
5. Nel caso in cui la variazione comprenda o riguardi il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione Regionale può concedere, per una sola volta, una proroga della durata massima di 3 mesi. In questo specifico caso, l'istanza di variazione di cui al comma 2 è presentata dal beneficiario al più tardi 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento.
6. Resta inteso che laddove la variazione comporti modifiche ai costi di progetto, la loro ammissibilità decorre dalla data di ricevimento, da parte del Settore Cultura, della richiesta di variazione qualora la stessa venga approvata con le modalità indicate al precedente comma 4.
7. In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, a fronte di verifica positiva, di approvare in sanatoria le variazioni, diversamente, sarà disposta la revoca del contributo ovvero la non ammissibilità delle spese ad esse connesse.
8. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 del presente paragrafo, costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento la difformità totale o parziale rispetto al progetto originario, la parziale realizzazione dell'Intervento, la non corretta rendicontazione finale dello stesso.
9. Nei casi di cui al comma precedente la Regione, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla revoca parziale del Contributo.
10. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca parziale è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
11. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Beneficiario.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 10 e 11 si applicano anche ai casi di rideterminazione del contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede alla revoca totale sulla scorta delle disposizioni di cui al successivo par. 5.5.

5.4. Cause di decadenza

1. Il Beneficiario decade dal beneficio del Contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso, nei seguenti casi:
 - a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;

- b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda;
- c) mancata o inadeguata produzione della documentazione di cui al comma 1 del par. 4.10, oppure in caso di esito negativo delle verifiche di cui al par. 4.10.

5.5. Revoca del contributo

1. Sono motivi di revoca totale del Contributo:
 - a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
 - c) la mancata realizzazione di almeno il 75% dell'intervento ammesso a Contributo nei tempi di realizzazione previsti dal presente Avviso. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato;
 - d) l'assoggettamento a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali (ex L. n. 155 del 19 ottobre 2017 recante "Legge Delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" e successivi decreti attuativi), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - e) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in materia di Fondi SIE, incluse le disposizioni in materia di pubblicità;
 - f) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - g) l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta comunque non sanabili e imputabili al Beneficiario, ovvero confermati con provvedimento definitivo (per dolo o colpa grave);
 - h) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui al par. 5.1 qui non espressamente richiamati e gli altri casi previsti dalle norme applicabili.
2. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Calabria, il diritto ad esigere immediato recupero del contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente, maggiorato di cinque punti percentuali, calcolato dal momento dell'erogazione.
3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
5. L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
6. L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
7. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.

8. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.
9. Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

5.6. Rinuncia al contributo

1. I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione al Settore di riferimento del Dipartimento competente.

6. Disposizioni finali

6.1. Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati

1. Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle disposizioni applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito comunicato dal Settore Musei, Biblioteche e Associazioni - Cultura e Minoranze Linguistiche del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria.
2. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Calabria, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.

6.2. Trattamento dei dati personali

1. INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la Regione Calabria con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali che La riguardano al fine di assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

2. Titolare del trattamento

Ai sensi degli articoli 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati (il "Titolare") è la Regione Calabria, come rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. Di seguito i relativi dati di contatto: cultura.iac@pec.regione.calabria.it.

3. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è l'Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it, pec: rdp@pec.regione.calabria.it;

4. Finalità del Trattamento. Base giuridica del Trattamento

1. Dati personali

I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità (base giuridica), per le finalità di seguito indicate:

- A) Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679).

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all'Avviso, previsti per legge ai fini della partecipazione all'Avviso medesimo, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dai regolamenti comunitari n. 1303/2013, n. 1301/2013, n. 1304/2013, nonché atti delegati e di esecuzione della Commissione connessi al ciclo di programmazione 2014-2020, dalla normativa in materia di appalti, aiuti di stato e contrattualistica pubblica. Inoltre i dati dei potenziali beneficiari e degli operatori economici potranno essere trattati per la gestione amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, per l'attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali (ad es. SIURP) e nazionali, per il trattamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, per

l'elaborazione di documenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria (ad es. sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario), per l'elaborazione di report in seguito a missioni di audit da parte di organismi comunitari, per l'elaborazione di report in seguito a richieste di organismi di controllo nazionali, ecc..

- B) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 2016/679). I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del medesimo Atto di adesione (compresi i controlli di primo livello, il trattamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, audit di secondo livello sulla spesa certificata, erogazione dei pagamenti, pareri di coerenza programmatica, gestione amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali, ad es. SIURP, e nazionali, controlli di primo livello, desk e in loco, sulla spesa da esporre nelle Domande di pagamento ex art. 125 del regolamento UE n.1303/2013, elaborazione di documenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, quali ad esempio sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b) del regolamento finanziario, alimentazione del e verifiche condotte sul Registro nazionale aiuti ove ricorre, elaborazione di report in seguito a missioni di audit da parte di organismi comunitari, elaborazioni di report in seguito a richieste di organismi di controllo nazionali, erogazione dei pagamenti relativi ad operazioni finanziate e relativa trasmissione degli ordinativi informatici al Tesoriere regionale e al sistema governativo SIOPE+, trattamento dei dati che confluiscono su COEC, SISGAP, PCC,);
- C) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) del Reg. 679/2016). I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi legali, ivi inclusi eventuali obblighi legali connessi all'esecuzione dell'Atto di adesione.

2. *Categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali o reati*

Di norma non vengono richieste "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati (ove eventualmente richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.

Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove eventualmente richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano (Art. 10) ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia, nonché per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

5. Natura del conferimento. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un mancato conferimento.

I proponenti beneficiari sono tenuti a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l'irricevibilità o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dalle disposizioni di legge applicabile, tra cui a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il proponente beneficiario alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o revoca o decadenza dalla concessione del contributo.

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali

La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge o, nei

casi previsti dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dai proponenti beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti regionali all'uopo autorizzati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge ed, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative. Nell'ambito delle misure antifrode di cui all'art. 125, paragrafo 4, lett. c) Reg. UE n. 1303/2013, i dati potranno essere comunicati alla Commissione Europea – in qualità di autonomo titolare – e potranno essere oggetto di trattamento, unitamente ai dati acquisiti da banche dati esterne utili per individuare gli indicatori di rischio ed attraverso l'utilizzo di appositi sistemi messi a disposizione dalla stessa Commissione Europea (Arachne), per le verifiche di gestione ed, in particolare, ai fini della valutazione del rischio di frode sui progetti, sui contratti, sui contraenti e sui beneficiari. Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati effettuato attraverso i sistemi della Commissione Europea (Arachne) sono disponibili sul sito <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId.it>

7. Periodo di conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della procedura di cui al presente Avviso e delle successive attività istruttorie e di verifica sopra dettagliate, e, comunque, per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati. La documentazione è conservata per almeno dieci anni nel caso di applicazione delle norme in materia di aiuti di stato, ovvero cinque anni a partire dal decreto di concessione del contributo e approvazione della graduatoria definitiva, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma anonima e aggregata, per fini di studio o statistici.

8. Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

La Regione Calabria non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

10. Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679, ivi incluso il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d. ottenere la limitazione del trattamento;
- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

- f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
 - g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
 - h. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi;
 - i. revocare il consenso (ove applicabile) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - j. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra a un'autorità di controllo eventualmente competente.
11. Per informazioni e/o per esercitare i diritti di cui alla normativa che precede, inviare richiesta scritta a Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e risorse umane - all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro ovvero all'indirizzo PEC: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it

6.3. Responsabile del procedimento

- 1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è Maria Antonella Cauteruccio del Settore Musei, Biblioteche e Associazioni - Cultura e Minoranze Linguistiche del Dipartimento Istruzione e Cultura.
- 2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica cultura.iac@pec.regione.calabria.it

6.4. Forme di tutela giurisdizionale

- 1. Avverso l'avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentare ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge.

6.5. Informazioni e contatti

- 1. Per informazioni e chiarimenti sull' Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare:
Sportello informativo del Settore Cultura del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria.
Indirizzo email: settorecultura@regione.calabria.it
- 2. Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a tre giorni prima della data di scadenza dell'Avviso.

6.6. Rinvio

Per quanto non esplicitato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa e agli atti amministrativi citati al par. 1.4 e alle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del PAC Calabria 2014-2020 che costituiscono disposizioni vigenti per i partecipanti al presente Avviso.